



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
Istituto Nazionale di Statistica

L'IMPIANTO NORMATIVO, METODOLOGICO E ORGANIZZATIVO

CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI
31 dicembre 1996



IONALE
ROMA
//
CA



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

L'impianto normativo, metodologico e organizzativo

CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI
31 Dicembre 1996



II 72 D
(...)

338.409450727

ISTAT - Biblioteca	
Inventario S.B.N.	4084
Data	28.10.98

1578542

A cura di Giuseppe Garofalo e di Giovanna Bellitti,
con la collaborazione di M. Silvia Cardacino e Patrizia Cimarelli.
Testi di Corrado Abbate, Giovanna Bellitti, Giuseppe Fara,
Giuseppe Garofalo, Franco Lorenzini, Anna Pezone, Maria Carla Runci.
La raccolta e la selezione dei testi contenuti nella appendice è stata curata
da Giovanna Bellitti con la collaborazione di Patrizia Pennese.
Consulenza editoriale di Mario Nanni.

Istat, Roma 1998

*Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione del contenuto del volume.
Si ringrazia per la citazione della fonte.*

Finito di stampare nel mese di settembre 1998 - Copie 900

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SALARIO

Presentazione	Pag.	7
Introduzione	Pag.	9

CAPITOLO 1 – IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO-STATISTICO SULLE IMPRESE E DEL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

1.1	La normativa di riferimento del sistema informativo-statistico sulle imprese ...	Pag.	11
1.2	Lo stato di attuazione della nuova normativa	»	14
1.3	La struttura organizzativa del censimento dell'industria e dei servizi nella legge n.681/96 e nel relativo regolamento di esecuzione	»	16
1.3.1	<i>L'organizzazione centrale e periferica: gli organi e gli uffici di censimento</i>	»	17
1.3.2	<i>Le funzioni degli uffici di censimento</i>	»	20
1.3.3	<i>Il sistema di monitoraggio delle attività del censimento</i>	»	22
1.4	La tutela della riservatezza dei dati personali e il segreto statistico	»	23

CAPITOLO 2 – L'ARCHIVIO STATISTICO DELLE IMPRESE: IL PROGETTO ASIA

2.1	Obiettivi, fasi e tempi del progetto	Pag.	29
2.2	Le caratteristiche fondamentali	»	31
2.2.1	<i>ASIA come centro di gravità del Sistema informativo delle statistiche economiche</i>	»	31
2.2.2	<i>ASIA come sistema complesso di archiviazione</i>	»	32
2.2.3	<i>ASIA come risultato dell'integrazione di dati provenienti da fonti amministrative</i>	»	34
2.3	Gli aspetti generali dell'archivio	»	35
2.3.1	<i>Le unità e i caratteri</i>	»	35
2.3.2	<i>Le fonti utilizzate</i>	»	36
2.3.3	<i>I prodotti di ASIA</i>	»	37
2.4.	Il processo di produzione	»	38
2.4.1	<i>Aspetti generali</i>	»	38
2.4.2	<i>Le fasi del processo di produzione di ASIA</i>	»	39
2.4.3	<i>Le metodologie statistiche applicate</i>	»	40
2.5.	Il data-base statistico di ASIA	»	42
2.5.1	<i>Il data-base dei dati statistici individuali</i>	»	42
2.5.2	<i>Il data-base dei dati statistici aggregati</i>	»	44

CAPITOLO 3 – IL PIANO DI CENSIMENTO: ORGANIZZAZIONE, TECNICA E METODOLOGICA DEL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

3.1	La rilevazione delle unità	Pag.	45
3.2	La rilevazione delle caratteristiche delle unità	»	46
3.3	Campo di osservazione e unità di rilevazione	»	47
3.4	Obiettivi dell'indagine <i>short-form</i>	»	48
3.5	L'indagine <i>short-form</i>	»	50
3.6	La realizzazione definitiva dell'archivio ASIA	»	51
3.7	La qualità delle informazioni contenute in ASIA	»	52
3.8	L'indagine <i>long-form</i>	»	52
3.8.1	<i>I questionari dell'indagine long-form</i>	»	53

3.8.2	<i>L'indagine pilota</i>	Pag.	53
3.8.3	<i>Il rapporto all'universo dei dati rilevati con l'indagine long-form</i>	»	54

CAPITOLO 4 – IL PIANO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

4.1	Il controllo delle informazioni presenti in ASIA	Pag.	55
4.2	La procedura per l'individuazione e l'eventuale correzione dei dati anomali	»	55
4.2.1	<i>I fase: Confronto delle informazioni dell'archivio ASIA con quelle dell'archivio Sirio-Nai</i> ..	»	55
4.2.2	<i>II Fase: Correzione di ASIA con le informazione presenti in SCAP</i>	»	56
4.2.3	<i>III Fase: Controllo fra alcune parole chiave contenute nella ragione sociale ed i codici di attività economica e forma giuridica</i>	»	58
4.2.4	<i>IV Fase: Verifica della copertura di alcuni settori economici mediante archivi settoriali</i>	»	59
4.2.5	<i>V Fase: I controlli di copertura</i>	»	60
4.2.6	<i>VI Fase: Le regole di compatibilità</i>	»	62
4.2.7	<i>VII Fase: Correzione deterministica dei dati</i>	»	63
4.2.8	<i>VIII Fase: Correzione stocastica dei dati</i>	»	63
4.2.9	<i>IX Fase: Correzione manuale</i>	»	63
4.3	La procedura per la verifica e la correzione delle unità locali	»	64
4.4	Analisi di qualità dei controlli	»	64

CAPITOLO 5 – LA RETE TERRITORIALE DI RILEVAZIONE DEL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

5.1	Aspetti generali della rete territoriale di rilevazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi	Pag.	67
5.2	La rete territoriale dell'Istat: l'organizzazione e le attività	»	68
5.3	La rete camerale: l'organizzazione e le attività	»	69
5.4	L'analisi delle opportunità offerte dalla rete territoriale dell'Istat e dal Sistema camerale in funzione delle operazioni sul campo del censimento	»	70
5.5	La rete territoriale del censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Organizzazione della rete e compiti di ciascuno dei soggetti che la compongono	»	71

CAPITOLO 6 – IL PIANO DI PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E ACCESSO AI DATI

6.1	Obiettivi	Pag.	75
6.2	Le esigenze dell'utenza al centro della nuova strategia di diffusione	»	76
6.3	Il piano di pubblicazione dell'indagine <i>short-form</i>	»	76
6.3.1	<i>La tempestività della diffusione dei dati</i>	»	76
6.3.2	<i>Il contenuto delle pubblicazioni</i>	»	77
6.3.3	<i>Il piano di diffusione e di accesso ai dati</i>	»	78
6.4	Il piano di pubblicazione dell'indagine <i>long-form</i>	»	79

APPENDICE

La normativa sull'archivio statistico delle imprese e sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi	Pag.	81
--	------	----

Presentazione

Il Censimento intermedio dell'industria e dei servizi rappresenta una novità da molti punti di vista. Non solo, infatti, è la prima volta che in Italia viene condotto un Censimento con una cadenza inferiore a quella decennale, ma tale Censimento è realizzato con una tecnica completamente nuova, che vede fondamentalmente due fasi di attività:

- la costruzione dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), attraverso l'incrocio di numerose fonti di carattere statistico ed amministrativo;

- la verifica sul campo di una quota significativa di posizioni relative alle imprese di medie e grandi dimensioni o alle imprese per le quali i caratteri presenti nell'Archivio presentavano una qualche incertezza.

Peraltro, ciascuna di queste fasi ha visto la predisposizione di strumenti di carattere organizzativo e metodologico fortemente innovativi: basti pensare, ad esempio, alle metodologie di integrazione, verifica e correzione dei dati utilizzati ai fini della creazione di ASIA; alla rete telematica creata tra gli uffici di censimento di oltre 100 Camere di commercio, gli uffici regionali e quelli centrali dell'Istat utilizzata per la raccolta e l'imputazione dei dati, la quale ha reso estremamente rapida l'operazione censuaria ed ha consentito un continuo monitoraggio delle attività e della qualità dei risultati; alla costruzione del database nel quale tutti gli uffici della rete hanno depositato, con procedure di registrazione controllata, i dati raccolti; alle tecnologie fortemente innovative impiegate nella fase di diffusione dei dati censuari, per rendersi conto dell'attenzione posta dall'Istat sul Censimento intermedio e delle implicazioni che esso avrà sull'intero sistema delle statistiche sulle imprese.

In ossequio allo stile fortemente innovativo che ha pervaso l'operazione censuaria, prima ancora che i risultati siano diffusi al pubblico è stato predisposto questo volume, il quale raccoglie in modo organico contributi che consentano al lettore di valutare ex-ante il quadro giuridico di riferimento, la visione sistemica che è sottostante alla realizzazione del Censimento, le metodologie impiegate nella costruzione di ASIA e nella conduzione del Censimento, le caratteristiche della rete territoriale impiegata nella fase di rilevazione sul campo, le strategie di diffusione disegnate. Rendere disponibile all'utenza un volume di carattere metodologico prima che i risultati siano elaborati e diffusi non solo rappresenta una significativa operazione di trasparenza, ma fornisce anche l'indispensabile strumento per consentire una lettura corretta ed approfondita dei risultati stessi, soprattutto in confronto a quelli ottenuti dai censimenti precedenti, condotti con tecniche alquanto differenti.

La progettazione e la realizzazione del Censimento intermedio hanno richiesto un impegno straordinario al Servizio "Censimenti ed archivi economici" della Direzione Centrale sulle Istituzioni e le Imprese, nonché alle altre strutture dell'Istat coinvolte nell'operazione censuaria (in particolare agli uffici regionali), del quale desidero sinceramente ringraziare. D'altra parte, l'operazione censuaria si è avvalsa del lavoro dell'apposita Commissione istituita con delibera n. 316/p del 17 maggio 1995 e presieduta dal prof. Marco Martini dell'Università di Milano: a tutti membri della Commissione, ed in particolare al prof. Martini, va il ringraziamento dell'Istat per il lavoro svolto.

Enrico Giovannini
Direttore centrale per le statistiche
su istituzioni e imprese

Introduzione (*)

L'Istituto nazionale di statistica effettua per la prima volta, a partire dal novembre del 1997, il censimento intermedio dell'industria e dei servizi. La necessità di un censimento intermedio fu subito evidente dopo pochi mesi dalla realizzazione del VII censimento del 1991. Alcuni eventi politici ed economici modificarono le caratteristiche del nostro sistema economico per cui la fotografia della struttura economica appena effettuata, con riferimento all'ottobre del 1991, sembrò inadatta a supportare le analisi economiche fino al prossimo censimento del 2001. Nel settembre del 1992 la crisi monetaria attraversata dall'Italia culminò con l'uscita della moneta italiana dagli accordi di cambio del Sistema monetario europeo (SME), riportando il nostro Paese in un regime di cambi pienamente flessibili. Nel 1993, in seguito alle politiche fiscali adottate dal governo (minimum tax), si osservò una contrazione del numero di piccole imprese, in parte ricreate l'anno successivo con la modifica della legislazione fiscale. La recessione del 1993 e la successiva espansione hanno provocato ampie modificazioni dell'apparato produttivo. Infine, ma non ultimo, le politiche adottate in questi ultimi anni dai governi che si sono succeduti hanno sottoposto le imprese ad un lungo periodo di ristrutturazioni necessarie ad adeguarsi alla prospettiva del mercato unico europeo, probabilmente più in fretta di quanto non sarebbe comunque avvenuto. Tali politiche, tese a raggiungere i parametri concordati a Maastricht ed il riequilibrio della finanza pubblica, nonché la riammissione della nostra moneta nel Sistema monetario europeo, hanno interessato tutti gli operatori economici del Paese e quindi la struttura del nostro sistema economico.

La necessità di una fotografia aggiornata delle organizzazioni economiche che opera-

no in Italia e la disponibilità di un archivio statistico delle unità giuridico economiche, al fine di riqualificare le informazioni statistiche di base, si è resa quindi improrogabile. In questa ottica il 31 dicembre 1996 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 681 con la quale viene indetto il Censimento Intermedio dell'Industria e dei Servizi (CIIS). Il censimento intermedio quindi, opera una verifica in anticipo rispetto alla naturale cadenza decennale dei censimenti. Il miglioramento delle statistiche economiche è un obiettivo perseguito anche dall'ufficio statistico della Comunità europea (Eurostat), il quale ha individuato proprio nella realizzazione di archivi statistici delle imprese la principale fonte di informazione statistica da cui dipende tutto il sistema delle statistiche economiche di ogni Paese. Con il regolamento n. 2186 del 22 luglio 1993 il Consiglio delle Comunità Europee ha disposto le norme per la realizzazione, in ogni Paese membro, di un archivio statistico delle imprese e delle istituzioni a partire da informazioni desumibili dagli archivi amministrativi presenti presso le rispettive amministrazioni dello Stato.

L'applicazione in Italia del regolamento europeo è stata garantita con la realizzazione del progetto ASIA - Archivio Statistico delle Imprese Attive -. La banca dati, che riguarda oltre 3.500.000 imprese, è stata realizzata, e sarà aggiornata, principalmente dalle informazioni residenti su archivi amministrativi: l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze, l'INPS, l'INAIL, l'ENEL, il Registro imprese delle Camere di commercio.

La creazione dell'archivio statistico è stata resa possibile dall'applicazione delle tecnologie dell'informazione alla gestione amministrativa, fiscale e previdenziale degli archivi della pubblica amministrazione. Nello

(*) A cura di Paolo Dini, responsabile del Servizio censimenti economici e archivi di imprese e istituzioni.

stesso tempo, lo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale ha favorito la collaborazione fra gli enti del sistema agevolando lo scambio e l'analisi dei dati statistici provenienti dall'attività amministrativa.

La banca dati ASIA, aggiornata annualmente, si configura come una sorta di censimento permanente accessibile a tutti gli enti del Sistema Statistico Nazionale. Questo patrimonio informativo avrà effetti positivi sull'intero sistema delle statistiche economiche e permetterà la riduzione dei tempi e dei costi di produzione dell'informazione statistica e la diminuzione degli oneri statistici per le imprese. La prima realizzazione dell'archivio ASIA necessita però di un completamento e di una verifica sul territorio delle informazioni rilevate e integrate per via informatica. L'ultima fase del processo di realizzazione del progetto ASIA coincide, quindi, con la rilevazione territoriale prevista con il censimento intermedio.

La metodologia di rilevazione adottata (integrazione di dati amministrativi e statistici e test di verifica e controllo sul territorio) consente di ridurre drasticamente il numero delle imprese da intervistare (circa il 15% del totale, pari a circa 550 mila imprese), peral-

tro con un questionario parzialmente pre-compilato. L'operazione di raccolta, verifica e registrazione sarà condotta attraverso una rete di rilevazione territoriale articolata in oltre 120 punti di raccolta (ufficio centrale e uffici regionali dell'Istat e uffici statistici delle Camere di commercio). L'indagine, che si concluderà entro l'estate del 1998, produrrà una massa di informazioni che, unite a quelle delle altre imprese per le quali l'Istat già dispone di notizie certe, consentirà la diffusione dei primi risultati nell'arco di 12 mesi dall'avvio delle operazioni sul territorio.

Il Censimento intermedio fornirà un sistematico quadro del tessuto imprenditoriale nazionale necessario alle istituzioni, alle imprese e alla collettività in generale per operare scelte e prendere decisioni che riguardano la vita del Paese. L'entrata a regime dell'archivio ASIA renderà disponibile un flusso annuale di dati aggiornati attendibili e diffusi tempestivamente. L'archivio statistico fornirà una approfondita, dettagliata ed esaustiva conoscenza del mercato e offrirà gli strumenti per elaborare analisi di carattere settoriale e per definire scelte mirate di politica aziendale.

1. Il quadro di riferimento normativo del sistema informativo-statistico sulle imprese e del censimento intermedio dell'industria e dei servizi (*)

1.1 La normativa di riferimento del sistema informativo-statistico sulle imprese

Negli ultimi anni la statistica ufficiale è stata oggetto di numerose innovazioni normative, dovute in gran parte all'entrata in vigore di importanti regolamenti dell'Unione Europea (1). Infatti, la creazione di norme statistiche comuni che consentano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere perseguita con efficacia soltanto a livello comunitario e la cui attuazione concreta, in base al principio di sussidiarietà, spetta alle autorità di ciascuno Stato membro, preposte alla elaborazione della statistica ufficiale (2).

Il problema della regolamentazione dell'attività statistica, limitato alla sola disciplina interna di ciascun Paese dell'Unione, è di-

ventato particolarmente rilevante dal momento che la Comunità per poter assumere le proprie decisioni, connesse al processo di integrazione, deve poter disporre di statistiche aggiornate, affidabili, consistenti e soprattutto comparabili tra i diversi Stati membri. Per disciplinare in via generale il fenomeno della statistica comunitaria, il Consiglio ha recentemente adottato il regolamento n. 322/97 del 17 gennaio 1997, con il quale è stato disciplinato in modo organico il sistema di rilevazione, di produzione e i principi generali relativi al funzionamento della statistica ufficiale comunitaria, prodotta dalla autorità comunitaria (Eurostat) e dagli istituti nazionali di statistica, nell'ambito del programma statistico comunitario. Il regolamento stabilisce, inoltre, che l'attività statistica ufficiale debba essere esercitata dalle autorità nazionali assicurando la massima imparzialità e professionalità

(*) A cura di Giovanna Bellitti.

(1) Su tale argomento cfr. M. P. Chiti "La statistica nella revisione dei trattati europei" in *Giornale Sistan*, anno 2, n. 5, maggio/agosto 1997, dello stesso autore cfr. inoltre: "Statistics in european law" Numero speciale: European public administration reform: the case of statistics" *Quaderni di ricerca* n. 1/1996; "Sui profili di diritto comparato della statistica pubblica, Servizi statistici nazionali e Pubblica amministrazione", in foro amministrativo, 1984, III.

(2) Il principio di sussidiarietà ha avuto riconoscimento ufficiale nell'ordinamento comunitario, ad opera dell'art. 3/B del Trattato di Maastricht (accordo che ha novellato i Trattati istitutivi CEE, CECA ed EURATOM, con l'istituzione di un'Unione Europea, destinata a sostituire la precedente Comunità Europea). La suddetta norma recita: "La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato". Si tratta quindi di un principio di carattere generale, secondo il quale i poteri di un determinato livello devono occuparsi soltanto delle materie che non potrebbero obiettivamente essere trattate in modo soddisfacente al livello inferiore; detto in altri termini, significa che le decisioni devono essere adottate il più vicino possibile ai cittadini, quindi al livello più basso possibile (autorità locali, regionali o statali) e solo per validi motivi possono essere assunte a livello più alto (quello comunitario). Sull'argomento cfr., inoltre, la premessa al Regolamento CEE n. 696/93, del Consiglio del 15 marzo 1993.

nella produzione delle statistiche e nel rispetto dei principi di comportamento e di etica professionale. Questi ultimi, in particolare, sono stati espressamente ripetuti dal regolamento comunitario in considerazione dell'importanza del compito svolto dalla statistica ufficiale comunitaria, come indispensabile base informativa per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dai Trattati (3).

In precedenza, l'obiettivo di ottenere dati statistici ufficiali armonizzati era stato regolato dalla Comunità prevalentemente nel settore delle statistiche economiche, e principalmente in quello delle imprese. Infatti, a partire dagli anni '90, alcuni provvedimenti, come il regolamento CEE n. 3037 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, il regolamento CEE n. 696 del 15 marzo 1993, il regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 e atti di programmazione, come il programma statistico nazionale relativo al triennio 1996-1998, hanno operato una razionalizzazione del settore delle statistiche economiche e delle imprese, per poter far fronte alla complessa e crescente domanda di informazioni sui sistemi economico-produttivi degli Stati membri (4).

Il primo tra i regolamenti citati è stato adottato dalla Comunità Europea con l'obiettivo di stabilire, tra le varie autorità statistiche dei diversi paesi, una base comune per la classificazione delle attività economiche da utilizzare a soli fini statistici. La classificazione armonizzata prodotta, denominata NACE, consente la comparabilità tra le statistiche nazionali e quelle comunitarie corrispondenti. Questo pro-

cesso di armonizzazione è di particolare importanza, dato che le informazioni statistiche sulle imprese sono indispensabili innanzitutto agli stessi operatori economici per valutare la propria competitività, alle autorità nazionali per verificare l'andamento del mercato interno ed, infine, alla stessa Comunità che ha bisogno di tali informazioni (anche) per poter prevenire le possibili alterazioni della concorrenza. Successivamente, in base agli stessi presupposti e alle necessità innanzi evidenziate, è stato adottato il regolamento CEE n. 696 del 15 marzo 1993, relativo alle unità di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità; l'utilizzazione, tra l'altro, della classificazione NACE e l'applicazione del sistema economico dei conti economici integrati (SEC) richiedono, infatti, la definizione di unità statistiche per i registri-repertori, le indagini, la presentazione e le analisi statistiche.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati in questo periodo, il regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, rappresenta una tra le più importanti innovazioni normative del settore delle statistiche economiche ufficiali. La creazione di un archivio statistico delle imprese, costruito con regole comuni a tutti i Paesi membri, costituisce, infatti, un indispensabile presupposto per soddisfare la richiesta crescente a livello internazionale, di informazioni sulle strutture delle imprese, sui sistemi economici-produttivi e sugli scambi di beni e servizi tra gli Stati. Tra le mo-

(3) Tali principi per la maggior parte sono già noti nell'ordinamento giuridico del nostro Paese; infatti la delega conferita al Governo con l'art. 24, L. 400/1988, per la riforma del Sistema statistico nazionale attuato con il d. lgs. 322/1989, aveva fissato il criterio direttivo secondo il quale la funzione di informazione statistica deve ispirarsi al principio dell'imparzialità e della completezza tanto della raccolta quanto dell'elaborazione e della stessa diffusione dei dati. Sul ruolo della informazione statistica ufficiale cfr. M. P. Guerra *"Funzione conoscitiva e pubblici poteri"*, Giuffrè, 1996.

(4) Il Programma Statistico Nazionale, previsto dall'art. 13 del d. lgs. 322/89, è la fonte regolatrice dell'attività statistica del Sistema Statistico Nazionale per un periodo triennale. Il documento predisposto dall'Istat è sottoposto poi al parere della Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione CIPE. Tale atto stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico ed i relativi obiettivi per un periodo di tre anni.

tivazioni più significative che hanno portato gli Stati membri all'adozione del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 si possono ricordare, ancora, la necessità di disporre di registri delle imprese utilizzabili, a fini statistici, come strumento per verificare le modificazioni strutturali dell'economia, che conducono ad operazioni quali le alleanze, gli acquisti, le fusioni, ecc., nonché l'utilità di informazioni statistiche, attualmente non disponibili, relative ad alcuni settori per i quali non esistono dati organizzati utilizzabili a fini statistici (piccole e medie imprese).

I registri statistici delle imprese sono realizzati anche tramite l'utilizzo delle informazioni ottenibili dagli archivi amministrativi; infatti, l'art. 7 del regolamento CEE n. 2186/93 autorizza gli Istituti nazionali di statistica a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici, costituiti nel proprio Stato membro, le informazioni "oggetto" dello stesso regolamento. Quest'ultima forma di accesso alle informazioni amministrative, per fini statistici, è stata ulteriormente regolata, a livello legislativo nazionale, dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 681, che ha precisato le condizioni giuridiche in base alle quali l'Istat può accedere agli archivi delle amministrazioni indicate nella stessa disposizione. In ogni caso, tale forma di accesso si aggiunge alle altre modalità previste dal decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322/89 e dalla direttiva n. 3 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica, adottata appunto per disciplinare la circolazione delle informazioni nell'ambito degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.

Dal punto di vista organizzativo, il regolamento CEE n. 2186/93 prevede l'obbligo

per gli Istituti di statistica della Comunità di predisporre e di mantenere aggiornati uno o più registri armonizzati secondo le definizioni e con la copertura prevista dal regolamento stesso. In particolare, la normativa comunitaria stabilisce, per fini esclusivamente statistici, la definizione che i singoli Stati membri devono adottare di unità giuridica, di impresa e di unità locale, i tipi di imprese che obbligatoriamente devono essere repertorate nei registri, quelle che devono essere escluse, quelle la cui iscrizione è facoltativa e, infine, la cadenza temporale degli aggiornamenti. Il regolamento prevede, inoltre, che siano repertorate quelle imprese che esercitano attività economica e che contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, nonché le unità giuridiche che ne rispondono e le unità locali che ne dipendono.

Dal punto di vista metodologico, il registro deve essere impiantato adottando la classificazione NACE, prevista dal regolamento CEE n. 3037 del 9 ottobre 1990, in quanto l'utilizzazione di questa base comune consente di garantire la comparabilità tra classificazioni nazionali e comunitarie e, quindi, tra statistiche nazionali e comunitarie (5).

Infine, il regolamento n. 2186/93, mentre stabilisce che devono essere necessariamente inserite nel registro, per il loro rilievo sull'economia nazionale degli Stati membri, le imprese pubbliche, prevede, invece, come facoltativa l'inclusione, nello stesso registro, di quelle imprese la cui attività è specificata nella sezione A (cioè le attività in materia di agricoltura, caccia e silvicoltura), B (le attività in materia di pesca, di piscicoltura e dei servizi connessi), L (la pubblica amministrazione, la difesa e l'assicurazione sociale obbligatoria) della medesima classificazione NACE.

(5) A livello nazionale, la classificazione NACE è stata adeguata alla realtà economica produttiva del nostro Paese attraverso la predisposizione di una classificazione statistica denominata ATECO.

1.2 Lo stato di attuazione della nuova normativa

A livello nazionale, il registro statistico delle imprese, previsto dal regolamento CEE n. 2186/93, è stato realizzato, nel suo primo impianto, con un progetto finalizzato presentato dall'Istat al Dipartimento della funzione pubblica e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 1994. Successivamente, in base al Programma statistico nazionale 1995-97, l'Istituto nazionale di statistica ha costruito l'archivio statistico delle imprese attive, denominato ASIA, "finalizzato all'acquisizione dei dati anagrafici e delle principali caratteristiche strutturali delle imprese, istituzioni e relative unità locali". L'archivio, poi, è stato ulteriormente implementato (anche in base a quanto previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1996-98) e adattato ai requisiti definiti a livello comunitario, in modo da poter rientrare tra gli archivi armonizzati dell'Unione europea.

Dal punto di vista della struttura, tale registro statistico è stato costruito mediante integrazione di alcuni archivi statistici e amministrativi ed aggiornato utilizzando (in base all'autorizzazione contenuta nell'art. 7, del regolamento CEE n. 2186/93) le informazioni normalizzate contenute negli archivi amministrativi informatizzati: del registro delle imprese delle Camere di commercio, dell'anagrafe tributaria, degli archivi dell'INAIL, dell'INPS, dell'ENEL e dell'archivio SIRIO-NAI dell'Istat (6).

Tali istituzioni ed enti detentori delle informazioni utilizzate, compatibilmente

con la normativa vigente a tutela della riservatezza, potranno ottenere dal processo di normalizzazione delle informazioni l'indubbio vantaggio di migliorare la qualità dei dati contenuti nei loro archivi: in particolare, quelle relative agli aspetti anagrafici, all'armonizzazione delle classificazioni, al razionale sfruttamento dei dati a fini statistici, allo sviluppo sistematico e coerente degli archivi amministrativi, anche ai fini dell'interconnessione dei dati stessi e del rispetto degli obblighi comunitari e internazionali. Inoltre, l'attività di razionalizzazione e di riordino delle informazioni contenute negli archivi presenta positivi riflessi anche per il processo di riorganizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficacia, di efficienza e di economicità e, in tal senso, contribuisce a migliorare i rapporti tra utente e amministrazione e i servizi resi da quest'ultima ai cittadini e alle imprese. L'archivio statistico ASIA rappresenta una importante innovazione dal punto di vista della statistica ufficiale, in quanto, con tale strumento, da una parte l'Istat pone a disposizione dei pubblici poteri, dei cittadini e degli studiosi un articolato strumento informativo-statistico sulle imprese; dall'altro lato, viene contemporaneamente rispettato l'obbligo comunitario previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, direttamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri. L'archivio statistico ASIA, inoltre, costituisce un elemento di fondamentale importanza per la realizzazione del passaggio dalle statistiche sulle imprese, attualmente prevalenti, ad un sistema integrato di informazioni, il quale consentirà di produrre informazioni analitiche e organizza-

(6) L'archivio SIRIO-NAI dell'Istat contiene le informazioni relative alle imprese con oltre 10 addetti

te secondo principi di maggiore frequenza, tempestività e dettaglio territoriale. Tale obiettivo è stato fissato anche tra le linee guida del programma statistico nazionale, relativo al triennio 1996-98, dal momento che l'integrazione delle informazioni statistiche del settore economico consente, in via generale, di migliorare la quantità e la qualità dei dati ufficiali (7). In futuro, il sistema informativo-statistico sulle imprese comporterà una serie di significativi vantaggi, dovuti proprio alla nuova organizzazione; in particolare, la realizzazione di ASIA consentirà di razionalizzare le indagini esistenti in campo economico non solo mediante la semplificazione di alcune di esse, ma anche evitando la ridondanza delle informazioni richieste (8). Inoltre, con tale sistema sarà possibile effettuare una serie di analisi, quale quella sulla dinamica strutturale e demografica delle imprese, e porre le premesse per rendere più economica l'attività statistica, riducendo i costi della produzione delle informazioni statistiche e il carico di risposte statistiche che oggi grava sulle imprese (così detto fastidio statistico). In particolare sotto quest'ultimo profilo, tale processo di innovazione razionalizza l'attività statistica ufficiale del Sistema statistico nazionale e attua il principio della semplificazione delle attività delle pubbliche amministrazioni prevista dalle leggi di riforma adottate negli anni '90 e, nel particolare settore della statistica, ribadito anche nell'articolo 231 A, punto 2, del Trattato di Amsterdam. Quest'ultima norma ha stabilito, infatti, che le statistiche della Comunità, oltre a presentare i caratteri dell'im-

parzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, devono non comportare "oneri eccessivi per gli operatori economici".

Tuttavia, il registro statistico delle imprese richiede una definitiva messa a punto delle informazioni in esso contenute e la conseguente convalida del patrimonio informativo che è stato finora costituito prevalentemente con il contributo degli archivi amministrativi. Per tale ultimo motivo e per fornire al Paese ed alla Comunità informazioni aggiornate sul sistema delle imprese, il censimento dell'industria e dei servizi, finora condotto con cadenza decennale, con la legge 31 dicembre 1996, n. 681, è stato indetto a pochi anni di distanza da quello del 1991 (9). La verifica delle informazioni contenute nel registro, attraverso l'operazione censuaria, consente di ottenere dati statistici ufficiali dotati del requisito dell'affidabilità, come stabilito dal regolamento dell'Unione europea n. 322/97. Il censimento ha perciò anche l'ulteriore finalità di verificare, rispetto alla costruzione dell'archivio già attuata, la metodologia adottata, previo riscontro dell'integrazione delle informazioni amministrative.

L'archivio ASIA, una volta ultimato e validato con le informazioni raccolte in occasione del censimento previsto dalla legge n. 681/96, costituirà una base informativo-statistica composta da dati integrati sulla consistenza e sulla diffusione di determinate attività economiche, sulla forma giuridica delle imprese, sulla loro dimensione, sulla loro localizzazione sul territorio, sulla consistenza e diffusione delle attività dei liberi professionisti, ecc.

(7) Il Programma Statistico Nazionale relativo al triennio 1996-98, è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 1995. Sull'argomento cfr. G. D'Angiolini, G. Garofalo "Un sistema integrato di fonti di informazioni sulle imprese: il SICIS" in *Il registro statistico europeo delle imprese* a cura di S. Biffignandi, M. Martini, 1995, F. Angeli, Milano.

(8) In tal senso si è espressa anche la Commissione di studio avente l'incarico di progettare il censimento intermedio dell'industria e dei servizi nella seduta del 6 novembre 1995 - Verbale 1.

(9) Sulla organizzazione dei censimenti cfr. A. Cortese "Censimenti della popolazione" in *Cinquant'anni di attività dell'Istituto Centrale di Statistica*, Istat 1976

1.3 La struttura organizzativa del censimento dell'industria e dei servizi nella legge n. 681/96 e nel relativo regolamento di esecuzione

La legge 31 dicembre 1996, n. 681, nel disciplinare il sistema organizzativo del censimento, tiene conto, da una parte, delle esigenze informative del Paese e, dall'altra, degli obblighi che scaturiscono dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di statistica ufficiale, adottata in questi ultimi anni. Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, date le esigenze indicate in precedenza, presenta evidenti caratteristiche strutturali e organizzative differenti rispetto a quelle delineate dalla legge 9 gennaio 1991, n. 11 e dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con DPR 23 luglio 1991, n. 254 (10). Le differenze non riguardano solo il campo di osservazione, che in quest'ultimo censimento si limita a rilevare il sistema delle imprese, ma si riferiscono anche agli obiettivi, agli organi di censimento ed alle modalità di esecuzione della stessa indagine. Ulteriori novità si riscontrano ancora sotto il profilo organizzativo e sotto l'aspetto tecnico-operativo dell'indagine.

Sotto il profilo metodologico l'indagine, a differenza dai passati censimenti, non mira soltanto a ricostruire il sistema delle imprese dall'insieme dei dati rilevati, ma ha anche l'obiettivo di completare e aggiorna-

re il registro statistico delle imprese, previa verifica delle informazioni sulle imprese, acquisite (in base all'autorizzazione contenuta nell'art. 7 del regolamento CEE, n. 2186/93 e all'art. 8 della legge n. 681/96) dagli archivi delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (11). Lo stesso tipo di accesso alle informazioni, inoltre, è consentito nei confronti degli archivi degli organismi e delle società sulle quali le amministrazioni, di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 29/93 citato, esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale. Sotto il profilo procedurale, l'Istituto di statistica, per poter accedere alle informazioni, contenute nei predetti archivi, deve concludere un apposito accordo con l'amministrazione interessata.

Ancora, sempre sotto il profilo metodologico dell'indagine, il campo di osservazione del censimento rileva, per ciascun comune, il numero e le principali caratteristiche di quelle imprese e di quegli organismi che sono soggetti alla iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (e art. 2188 c.c.) e di quei liberi professionisti soggetti alla iscrizione nei diversi albi professionali, secondo le leggi in vigore. La legge n. 681/96 prevede anche che restino escluse dal campo di osservazione del censimento le informazioni relative alle unità che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura; non saranno rilevate, infine, le informazioni relative

(10) La legge 9 gennaio 1991, n. 11, con la quale è stato indetto il 13° Censimento generale della popolazione, prevedeva il contemporaneo svolgimento del 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi; inoltre nel campo di osservazione dei censimenti erano ricomprese anche la rilevazione del fenomeno della immigrazione, nonché quella relativa alla tipologia e consistenza delle istituzioni pubbliche e private. Sull'argomento cfr. G. Calosso, Commento alla legge 9 gennaio 1991, n. 11 e commento al D.P.R. 23 luglio 1991, n. 254, rispettivamente in "Prime note", 1991,2,172,ss e 1991,10253,ss e cfr. inoltre G. Bellitti, R. Tomei "Il censimento demografico" in *Quaderni di ricerca Istat*, n. 2, 1992.

(11) L'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 29/93 prevede che per amministrazioni pubbliche si intendano, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie e gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

all'istruzione, alla sanità e alle istituzioni pubbliche e private (12).

Dal punto di vista organizzativo, il censimento si articola in due fasi, la prima delle quali (c.d. short-form) si prefigge il duplice obiettivo di rilevare le informazioni desunte dalla integrazione dei principali archivi amministrativi (contenute in ASIA) e di verificare la completezza, l'eshaustività e la qualità dei dati. Tale indagine sarà avviata entro il 1997 e le informazioni raccolte in questa prima fase si riferiranno alla data del 31 dicembre 1996. A conclusione della prima fase se ne svolgerà una seconda (c.d. long-form), la quale avrà invece l'obiettivo di rilevare i principali caratteri strutturali, come ad esempio l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati di un campione di unità giuridico-economiche e delle relative unità locali.

L'organizzazione e la disciplina giuridica delle due fasi di censimento sono delineate, in via generale, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 681 e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1997, n. 506. Inoltre, norme di fondamentale importanza per la regolamentazione della materia sono anche il d. lgs. n. 322/89 e le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e di coordinamento, nonché i principi stabiliti dalla recente legislazione comunitaria in materia di statistica, le norme previste a tutela del trattamento dei dati personali legge n. 675/96 e alcune recenti riforme in campo amministrativo (legge n. 580/93 e D.P.R. n. 581/95).

La disciplina tecnica della materia è invece dettata dal piano di censimento che definisce

gli specifici aspetti metodologici dell'indagine e dalle altre istruzioni impartite dall'Istat agli organi di censimento, oltre alle indicazioni contenute nei regolamenti comunitari, come ad esempio il regolamento CEE n. 3037/90, n. 2186/93/CEE ecc. (13).

Sotto il profilo tecnico-operativo la metodologia e le innovazioni adottate, nonché l'elevato livello di tecnologia previsto per l'indagine consentiranno di svolgere le operazioni censuarie con tempestività ed efficienza e di pervenire, con ogni probabilità, alla diffusione dei risultati in tempi più rapidi rispetto ai passati censimenti (14). A tal fine e per consentire un monitoraggio costante sul regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, il regolamento di esecuzione del censimento prevede che gli organi e gli uffici di censimento trasmettano periodici rapporti sull'andamento delle stesse operazioni all'Istituto nazionale di statistica. Quest'ultimo ente, una volta esaminati i rapporti provvederà ad individuare gli interventi più opportuni per risolvere le situazioni critiche che si dovessero presentare durante lo svolgimento della rilevazione.

1.3.1 L'organizzazione centrale e periferica: gli organi e gli uffici di censimento

Sotto il profilo organizzativo gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, costituiti ai sensi del decreto legislativo

(12) L'ultimo censimento generale dell'agricoltura è stato svolto in base alla legge 2 maggio 1990, n. 103, ed al regolamento adottato con D.P.C.M. 16 ottobre 1990, n. 297. Il campo di osservazione del censimento prevedeva la rilevazione in ciascun comune: a) della consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) delle caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la forma giuridica, la superficie, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, il lavoro, i mezzi tecnici, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed alcuni aspetti della territorializzazione dell'azienda stessa.

(13) Per l'esame delle regole tecniche del censimento della industria e dei servizi si rinvia al capitolo del volume che analizza il piano di censimento, adottato dall'Istat.

(14) Sull'argomento cfr. E. Giovannini "Rilevazioni Istat- Censimento imprese senza pesi burocratici" in *Sole 24 Ore* del 20 settembre 1997 e cfr. inoltre P. Dini "Il censimento dell'industria e dei servizi" in *Giornale Sistan*, anno 2, n. 5, maggio/agosto 1997.

n. 322/89, svolgono le funzioni di organo di censimento e fanno perciò parte della rete di rilevazione, come è già successo nel censimento del 1991. Il sistema organizzativo censuario è stato, tuttavia, notevolmente semplificato rispetto a quello previsto nei passati censimenti e la stessa rete è stata snellita, con l'intervento di un minor numero di organi; d'altra parte, il censimento del 1997 rileva unicamente i dati relativi all'industria e ai servizi, mentre i censimenti precedenti, oltre a rilevare anche le istituzioni pubbliche e private, utilizzavano il medesimo sistema organizzativo dei censimenti della popolazione (15).

Il censimento attuale può contare sulla rete di uffici di statistica del Sistema statistico nazionale che, rispetto al censimento del '91, ha avuto un notevole impulso dal punto di vista della costituzione delle strutture e della attivazione dei relativi uffici; in questi stessi anni, poi, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), ossia l'organo preposto alla regolazione del Sistema, ha deliberato, nelle sue direttive, importanti principi organizzativi che hanno dato un notevole contributo alla ulteriore crescita del sistema stesso (16).

In realtà, il censimento in esame è la prima indagine censuaria che si svolge dopo la costituzione degli uffici di statistica presso le varie amministrazioni pubbliche e, soprattutto, dopo l'avvio del complesso sistema organizzativo delineato dal d.lgs. n. 322/89. In questi ultimi anni l'evoluzione del sistema statistico non ha riguardato

solo le strutture organizzative dello stesso, ma ha profondamente coinvolto anche l'attività statistica ufficiale prevista dal programma statistico nazionale. In particolare, è stato avviato il processo di trasformazione verso un sistema di statistiche economiche integrate ed in questo contesto evolutivo si colloca lo stesso censimento dell'industria e dei servizi, indagine inserita tra le statistiche che sono necessarie al Paese nel programma relativo al triennio 1995-1997.

Sotto il profilo funzionale, la legge n. 681/96 individua, innanzitutto, la competenza, a livello centrale, attribuita all'Istituto nazionale di statistica, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 322/89. La stessa normativa stabilisce poi che l'Istat per lo svolgimento delle operazioni censuarie, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN), i quali, in base a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 506, acquisiscono la qualificazione giuridica di organi di censimento. Tra questi ultimi vanno poi distinti gli uffici che svolgono funzioni di supporto e connesse alle attività di censimento, da quelli che effettuano le operazioni di rilevazione e ai quali è attribuita la qualificazione giuridica di uffici di censimento (nonché la denominazione di centri di rilevazione nel piano di censimento).

L'Istat, comunque, nei confronti di tutti gli organi di censimento, svolge una generale funzione di coordinamento di tipo tecnico, realizzata anche attraverso i propri uffici regionali; tali uffici svolgono, inoltre, compiti

(15) Sulla struttura e sull'organizzazione della rete di rilevazione del censimento del 1991 cfr. G. Bellitti e R. Tomei "Il censimento demografico, lineamenti giuridici ed organizzativi" *Quaderno di ricerca* n. 1/1992, Istat.

(16) In particolare, il COMSTAT ha adottato 7 direttive ed 1 atto di indirizzo per disciplinare la rete organizzativa del SISTAN. Sull'argomento cfr. G. Calosso "Commento alle direttive COMSTAT", in *Prime note*, febbraio 1992, marzo 1992, maggio 1993 e G. Bellitti: "La normativa interna del sistema: le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" in *Sistema Statistico Nazionale*, Istat, 1994.

di rilevazione vera e propria ed i dirigenti dei rispettivi uffici sono responsabili dell'indagine ai sensi della legge n. 675/96, per tutte le fasi di rilevazione di loro competenza.

La funzione di coordinamento tecnico dell'Istat è strettamente connessa, da una parte, alla titolarità di un compito istituzionale sancito a livello normativo e, dall'altra, alle competenze tecniche dell'Istituto. Tale attività è esercitata nei confronti degli altri organi del censimento attraverso l'emaneazione di istruzioni, comunicate sotto la forma delle circolari, e la vigilanza su tutte le operazioni di rilevazione, che può essere effettuata anche mediante interventi dei propri funzionari, in modo tale da assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. A tal fine e per assicurare il buon andamento della funzione censuaria, l'Istat può avocare a sé l'esercizio delle attività di competenza degli altri organi di censimento e può, conseguentemente, disporre che le operazioni siano svolte da personale proprio. In tali casi l'Istituto può, inoltre, procedere con le azioni più idonee nei confronti degli altri organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, limitatamente alle ipotesi in cui si verificano inadempimenti tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Nei confronti del censimento, l'Istat è, inoltre, titolare della rilevazione ai sensi della legge 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; in tale qualificazione esso è tenuto ad assicurare la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite

presso le unità rilevate, sia sotto il profilo del trattamento dei dati stessi, che dal punto di vista della sicurezza delle medesime informazioni; a tale fine, l'ente ha, ancora, il compito di vigilare sui responsabili dell'indagine (17).

Tra le altre funzioni che spettano all'Istituto, è poi opportuno ricordare l'attività di informazione e pubblicità sulla finalità delle rilevazioni censuarie, allo scopo di assicurare la collaborazione delle unità oggetto della rilevazione; tale compito informativo e divulgativo può essere svolto dall'Istat in collaborazione con gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.

A livello periferico, la rete di rilevazione del censimento è composta dagli uffici di statistica delle amministrazioni del Sistema statistico nazionale, i quali per l'occasione si trovano in posizione di codipendenza sul piano funzionale, poiché esercitano contemporaneamente attività del Sistema e attività dell'amministrazione alla quale appartengono (18). Inoltre, per lo svolgimento delle attività di supporto e connesse alla rilevazione, il sistema organizzativo dell'indagine censuaria prevede, da una parte, il coinvolgimento degli uffici di statistica delle regioni (costituiti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 322/89) e, dall'altra, vista la specificità dell'indagine e la natura dei dati rilevati, dell'Ufficio di statistica dell'Unioncamere. Quest'ultimo ufficio (che è stato inserito nel SISTAN, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1995), svolge, in via istituzionale, funzioni di collegamento delle attività di competenza delle Camere di commercio, tra le quali rientra anche la

(17) Per quanto riguarda i compiti del responsabile dell'indagine cfr. il paragrafo successivo.

(18) Dal punto di vista organizzativo gli uffici di statistica del Sistema sono tipici uffici di staff di ciascuna amministrazione; il personale, invece, è a tutti gli effetti personale dipendente dall'amministrazione di appartenenza e perciò soggetto alle relative norme circa il rapporto di servizio (stato giuridico e trattamento economico). Sull'organizzazione del Sistema statistico nazionale cfr. V. Cerulli Irelli "Rapporto sul sistema statistico nazionale" e, per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici di statistica delle Camere di commercio, C. Notarmuzzi "Gli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura" in *Il Sistema Statistico Nazionale* Istat, 1994, P. Guerra "La riorganizzazione della statistica pubblica: il sistema statistico nazionale" in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1990.

funzione statistica e per tale motivo è prevista, a livello organizzativo, una diretta collaborazione dello stesso con l'Istat, nelle attività di istruzione e di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento (19).

1.3.2 Le funzioni degli uffici di censimento

Come detto in precedenza, questo censimento è distinto in due fasi, cosicché è previsto l'intervento di organi in parte diversi tra la prima e la seconda parte della rilevazione. Infatti, mentre le operazioni della prima fase (c.d. *short-form*) sono svolte esclusivamente dall'Istat e dagli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/89, quelle relative alla seconda fase - in aggiunta agli organi citati - sono effettuate anche dagli uffici di statistica dei comuni ricompresi nel piano di campionamento. Diversa è, infine, la situazione nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove le operazioni di censimento di competenza degli uffici di statistica delle Camere di commercio sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle stesse province.

In generale, l'Ufficio di censimento, come già è successo in passato, coincide con l'ufficio di statistica per quelle Camere di commercio e per quei comuni che hanno già provveduto a costituirlo ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. 322/89 e tale coincidenza

vale anche per la responsabilità dei rispettivi uffici. Viceversa, per gli enti che fossero privi di detta struttura, il Segretario generale ed il Sindaco hanno rispettivamente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 506, l'obbligo di costituire, pro-tempore, un ufficio cui attribuire le relative funzioni e di preporre alla sua direzione un dipendente tecnicamente idoneo (20).

L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle Camere di commercio, è, innanzitutto, regolata dal d.lgs. n. 322/89 e dalla direttiva n. 4 del COMSTAT, adottata il 15 ottobre 1991. Tale direttiva stabilisce, tra l'altro, che gli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curino il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, compresa l'utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali. In particolare, l'attivazione e l'organizzazione degli uffici di censimento è disciplinata dalla legge 681/96 e dal relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 506, dalla circolare Istat n. 82 del 19 dicembre 1997, nonché dalla circolare Istat n. 4 del 23 gennaio 1998.

In base alla normativa censuaria, alla quale si è da ultimo accennato, l'ufficio di censimento delle Camere di commercio rappresenta l'interfaccia dell'Istat in ambito provinciale, in quanto è chiamato a svolgere compiti tecnico-operativi in tutte le fasi dell'operazione censuaria.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, la complessità delle operazioni censuarie e i diversi livelli di rilevazione, previsti dal piano di censimento, richiedono la necessaria individuazione di più responsabili in relazione al-

(19) In tal senso si è espresso il documento relativo alla "organizzazione della rete di rilevazione" approvato dalla Commissione di studio avente l'incarico di progettare il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, nella seduta dell'11 settembre 1997. A tale proposito cfr. il capitolo «La rete terminale di rilevazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi».

(20) Con circolare n. 82 del 19 dicembre 1997, protocollo n. 15519, l'Istituto nazionale di statistica ha fornito agli organi di censimento indicazioni relative alla attivazione ed alla organizzazione degli uffici di censimento.

le varie fasi della rilevazione; e tale possibilità, peraltro, è espressamente prevista dalla legge n. 675 /96 citata (21). Per tale motivo, il dirigente dell'ufficio di censimento è responsabile dell'indagine, ai sensi della legge n. 675/96, per le fasi di rispettiva competenza.

Sotto il profilo funzionale, gli uffici di censimento delle Camere di commercio e dei comuni, oltre a svolgere i compiti di natura tecnica connessi alla raccolta delle informazioni presso le unità di rilevazione, effettuano attività di rilevazione vera e propria (e per tale motivo sono indicati nel piano di censimento con la denominazione di centri di rilevazione); inoltre, gli uffici di censimento svolgono compiti di tipo organizzativo preliminari e, limitatamente a taluni aspetti, successivi alle operazioni censuarie (22). Spetta, tra l'altro, ai detti uffici la selezione, l'individuazione ed il controllo sui rilevatori e sui coordinatori, la predisposizione di rapporti periodici sull'andamento delle operazioni da inviare all'Istat, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni censuarie, previste dal piano di censimento.

Come si è avuto occasione di evidenziare, in questo censimento la rilevazione coinvolge i comuni, previsti nel piano di censimento, esclusivamente nella seconda fase dell'indagine (long-form). In tal caso, le funzioni di ufficio di censimento sono attribuite anche agli uffici di statistica del comune, costituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 ed il dirigente dell'ufficio di statistica del comune svolge (come già previsto per le Camere di commercio) le funzioni di responsabile del censimento e di responsabile dell'indagine ai sensi della legge n. 675/96.

Nel caso in cui le Camere di commercio e i comuni non possano far fronte al carico di lavoro, loro richiesto dalla rilevazione censuaria, la legge n. 681/96 consente a tali enti, entro i limiti e secondo le modalità

stabilite dal regolamento di esecuzione, di assumere rilevatori e coordinatori. Questi ultimi svolgono nel censimento funzioni che in parte differiscono da quelle svolte dalle analoghe figure professionali in occasione dei precedenti censimenti. Al riguardo, va tenuto presente che, in questa occasione, il questionario di rilevazione è direttamente inviato dall'Istat ai soggetti censiti, mentre nei passati censimenti la raccolta delle informazioni presso le unità di rilevazione era effettuata dagli uffici comunali di censimento che, per questo compito, si avvalevano dell'opera dei rilevatori; a questi ultimi era poi affidato l'incarico di individuare le unità di censimento, di distribuire e di ritirare i questionari compilati, oltre che di collaborare con le unità di rilevazione al fine di garantire risposte complete ed esaurienti ai quesiti contenuti nei questionari. I coordinatori, a loro volta, svolgevano funzioni di controllo, di assistenza e di verifica sull'attività svolta dai rilevatori.

Nel censimento in esame i rilevatori svolgono tali attività in via eventuale e i loro compiti sono per lo più funzionali alla realizzazione di un'indagine caratterizzata da un forte carattere innovativo ed un'elevata strutturazione tecnologica. Così il piano di censimento prevede tra i compiti dei rilevatori attività come: la registrazione dei codici delle imprese rispondenti, il controllo e/o la correzione delle informazioni sullo stato di attività delle imprese il cui questionario è stato rispedito al mittente, l'assistenza telefonica per la compilazione dei questionari della prima fase (c. d. short-form) alle imprese che ne facciano richiesta e la digitazione, nel questionario predisposto a video, delle eventuali variazioni dei dati segnalati dalle imprese. Solo nel caso in cui le imprese non rispondano, i rilevatori e i coordinatori dovranno contattare telefonicamente le unità di rilevazione, al fine di sollecitare il ritorno del questionario o per

(21) Il responsabile deve possedere i requisiti di competenza e di affidabilità e deve essere individuato con atto scritto nel quale il titolare della rilevazione impartisce le relative istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati.

(22) Per quanto riguarda i compiti di rilevazione cfr. il capitolo relativo al piano di censimento.

realizzare l'intervista tramite telefono, oppure rilevare sul territorio le imprese che non hanno risposto all'indagine e ai solleciti postali e telefonici. Infine, il piano di censimento prevede che, ogni qualvolta sia stata completata la registrazione di un questionario sul supporto informatico, il rilevatore debba effettuare tutte le operazioni materiali che servono a conservare e a predisporre la riconsegna del materiale cartaceo all'Istat, assicurando in tal modo la riservatezza delle informazioni attraverso una idonea custodia delle stesse.

In ogni caso, come nel passato, i rilevatori ed i coordinatori, durante lo svolgimento dell'incarico, rivestono, la posizione di incaricato di un pubblico servizio e sono sottoposti alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di segreto statistico, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al segreto d'ufficio in base a quanto previsto dalla normativa.

1.3.3 Il sistema di monitoraggio delle attività del censimento

Il censimento intermedio dell'industria e servizi presenta notevoli differenze rispetto ai precedenti censimenti, anche sotto il profilo del monitoraggio dell'indagine e degli organi incaricati di assicurare la vigilanza e il buon andamento delle operazioni censuarie. Nell'analoga rilevazione del 1991, il Comitato provinciale di censimento, il sindaco e il prefetto, ciascuno in relazione alla loro competenza istituzionale, vigilavano, a livello locale, sulla corretta e tempestiva esecuzione delle opera-

zioni censuarie (23). In quest'occasione, considerate le modalità tecniche di svolgimento dell'indagine, le attività di verifica sul buon andamento delle operazioni censuarie sono svolte direttamente dall'Istat attraverso un sistema di monitoraggio delle operazioni censuarie, che si basa sui rapporti periodici inoltrati dagli uffici regionali dell'Istat e dagli uffici di statistica delle Camere di commercio, ai quali occorre aggiungere, nella seconda fase del censimento, i comuni previsti nel piano di campionamento.

In particolare, nella prima fase del censimento (*short-form*) è previsto il seguente meccanismo: l'ufficio di censimento di ciascuna Camera di commercio deve inviare il proprio rapporto sull'attività svolta all'ufficio di statistica dell'Unioncamere. Quest'ultimo, dopo aver predisposto un quadro riassuntivo delle informazioni ricevute, trasmette all'Istat un rapporto complessivo sull'andamento delle operazioni censuarie; l'ufficio regionale Istat compila anch'esso un proprio rapporto nel quale dà conto dell'attività svolta dall'ufficio stesso con riferimento ai propri compiti di rilevazione e alle funzioni di coordinamento degli uffici di censimento. Nella seconda fase del censimento (*long-form*) ai rapporti inviati dalle Camere di commercio si aggiungeranno quelli dei comuni impegnati nella rilevazione. Anche questi ultimi, infatti, dovranno predisporre i propri rapporti da inviare all'Istat sull'attività svolta.

Dal punto di vista del contenuto, i suddetti rapporti dovranno evidenziare lo stato di avanzamento delle operazioni di censimento; gli organi di censimento sono perciò tenuti a predisporli in relazione alle funzioni

(23) La legge gennaio 1991, n. 11 ed il relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 23 luglio 1991, n. 254 attribuiva al Prefetto la generale responsabilità sul buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e al sindaco il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie e una responsabilità generale, nell'ambito del comune, analoga a quella individuata per il Prefetto. Il Comitato provinciale di censimento invece aveva il compito di assicurare il buon andamento del censimento nella provincia. Per la Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano erano previste rispettivamente deroghe alle modalità di costituzione del Comitato e nel secondo caso le funzioni del predetto organo erano svolte dalla Commissione provinciale di censimento.

di cui sono titolari ed al rispettivo territorio di competenza. La periodicità dei rapporti è invece strettamente collegata alle esigenze di monitoraggio dei vari momenti dell'indagine.

La verifica del buon andamento delle operazioni censuarie è assicurata, in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione del censimento (artt. 7 e 10 del DPR 2 ottobre 1997, n. 506) direttamente dall'Istat che si avvarrà, nello svolgimento di tale funzione della collaborazione dei rappresentanti degli organi di censimento (in particolare dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, dei comuni, delle province autonome di Trento e Bolzano).

Il regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni censuarie sarà allora verificato principalmente attraverso l'esame periodico dei rapporti di censimento trasmessi dagli uffici indicati in precedenza, in quanto l'obiettivo del monitoraggio svolto dall'Istat è proprio quello di verificare e analizzare in modo tempestivo le informazioni sull'andamento delle operazioni censuarie, in modo da correggere le eventuali disfunzioni che si possono verificare in corso d'opera. A tale fine, è prevista la creazione di un sistema informativo di supporto alle attività di verifica del censimento, che riceva, in via informatica, le informazioni relative all'attività svolta dagli uffici di censimento in ordine all'andamento delle operazioni, al numero di unità rilevate, alle attività di verifica e di coordinamento, al numero di unità controllate, ecc.

L'Istat, nelle attività di monitoraggio, valuta la situazione dal punto di vista organizzativo per ciò che concerne le strutture impegnate, l'osservanza delle disposizioni impartite e delle circolari del calendario delle

operazioni, l'impiego del personale, le risorse finanziarie utilizzate e l'eventuale fabbisogno. Sul piano tecnico, l'Istat è chiamato a valutare la qualità del lavoro svolto dagli organi di censimento, il numero delle unità censite, le attività di verifica dei dati e di coordinamento delle operazioni e tutte le altre attività previste dal piano di censimento. A seguito delle analisi effettuate, l'Istat, esaminate le disfunzioni riscontrate, interviene adottando le misure più idonee ad assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie.

1.4 La tutela della riservatezza dei dati personali e il segreto statistico

Gli uffici di censimento svolgono un ruolo di fondamentale importanza nel complesso sistema censuario. Ad essi, infatti, è affidato il delicato compito di individuare le unità di rilevazione, di evitare che alcune di esse sfuggano al censimento, di aggiornare il registro statistico, nonché di collaborare con le unità di rilevazione per garantire la completezza e l'esattezza delle risposte fornite. I soggetti censiti, da parte loro, sono tenuti a collaborare con l'ufficio di censimento, considerato che sussiste un preciso obbligo di legge che impone di "fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i modelli di rilevazione". Trattandosi di adempimento ad un obbligo stabilito dalla legge, i censiti, nel caso in cui non forniscano le notizie ed i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, incorreranno nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del d.l. 322/89, espressamente richiamata dall'art. 6 della legge n. 681/96 (24).

24) Trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria, laddove in passato essa aveva natura penale, perché la norma parlava di ammenda, suscettibile tra l'altro di essere aumentata in caso di recidiva (art. 18 R.D.L. 1285/1929). Sotto il profilo procedurale, la contestazione dell'addebito deve essere preceduta da una diffida con la quale si invita a restituire il modello compilato entro un breve termine, trascorso inutilmente il quale si procede alla contestazione mediante notifica all'interessato, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato in diffida. Qualora l'interessato non effettui di propria iniziativa il pagamento all'Ufficio del registro, occorrerà procedere in conformità di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 689/81. Sull'argomento cfr. M.R. Simone "Segreto statistico e obbligo di risposta" in *Sistema statistico nazionale*, Istat 1994.



La collaborazione delle unità di rilevazione è di fondamentale importanza, in quanto i ritardi nella restituzione dei modelli condizionano la rilevazione e l'elaborazione dei risultati del censimento. Questi ultimi sono forniti dall'Istat a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di accesso ai dati statistici, di segreto statistico e di tutela della riservatezza. Sotto quest'ultimo profilo, la legge n. 675/96 ha recentemente introdotto una normativa di carattere generale sulla tutela della riservatezza nel trattamento delle informazioni di carattere personale effettuato dai soggetti pubblici e privati (25). In ogni caso, l'esigenza di riservatezza era stata tenuta ben presente già nel d.lgs. n. 322/89, ossia dalla normativa di riforma della statistica pubblica. Quest'ultima ha infatti assicurato la protezione delle informazioni personali attraverso l'istituto del segreto statistico, la regolamentazione delle modalità di accesso ai dati statistici (art. 10 del decreto legislativo citato) e della circolazione delle informazioni statistiche nell'ambito del Sistema statistico nazionale (26). Infatti, anche se la disciplina prevista dal d.lgs. 322/89 è stata informata al criterio della massima apertura nei confronti degli utilizzatori dell'informazione statistica, tuttavia il Sistema ha comunque tenuto conto della necessità di coniugare il diritto all'informazione con la tutela della riservatezza, in coerenza col dettato della Costituzione in materia. Il Sistema, poi, non trascura le implicazioni derivanti dal trattamento informatizzato dei dati, capace di aggregare e rendere accessibile, in tempo reale, ciò che prima era disperso o difficilmente reperibile. Così, per limitare gli svantaggi e i pericoli connessi alla divul-

gazione e circolazione delle informazioni acquisite nel corso delle indagini, il legislatore del 1989 ha disciplinato l'istituto del segreto statistico in una forma molto più articolata rispetto alla scarsa disciplina che lo regolava in passato. In proposito, va poi ricordato il regolamento CE n. 322/97, relativo alle statistiche comunitarie, il quale ha disciplinato l'istituto del segreto statistico negli articoli da 13 a 18. La regolamentazione comunitaria riguarda sia il profilo soggettivo degli obblighi che gravano sugli addetti agli uffici di statistica (nazionali e comunitari), che quello oggettivo, relativo al trattamento dei dati e alla trasmissione delle stesse informazioni tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria e viceversa. In particolare, l'art. 13 stabilisce un principio di fondamentale importanza per determinare, dal punto di vista giuridico, se una unità statistica sia identificabile. Al riguardo, la norma non prevede specifiche casistiche, data la progressiva e costante evoluzione del settore statistico, ma si limita a stabilire che, al fine di determinare se una unità è soggetta ad identificazione, "si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo può ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unità statistica".

A livello nazionale, il d.lgs. n. 322/89 stabilisce, con riguardo ai soggetti, che gli addetti agli uffici di statistica devono osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio per i dipendenti civili dello Stato. Per ciò che attiene, invece, al profilo oggettivo, le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 9 del decreto legislativo citato delineano principi di fondamentale importanza per prevenire il rischio di una diffusione indiscriminata delle informazioni e per garantire da eventuali processi di identificazione le singole unità di rilevazione (27).

(25) Sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema delineato dalla legge n. 675/96 cfr. G. Buttarelli "Banche dati e tutela della riservatezza" Milano 1997.

(26) Sull'argomento dell'accesso ai dati cfr. G. Bellitti, R. Tomei "L'accesso ai dati statistici" in *Quaderni di ricerca Istat* 1992, n. 2.

(27) La Corte Costituzionale nella sentenza n. 139/90 ha affermato che le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 9 del d.lgs. 322/89 delineano un vero e proprio sistema; esse, infatti, "formulano i principi a tutela della privacy individuale che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle Nazioni più civili".

La norma prevede, in primo luogo, che le informazioni statistiche non possano essere comunicate ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non in forma aggregata sulla base dei dati individuali non nominativi. In secondo luogo, l'impiego dei dati raccolti nel corso delle indagini deve essere limitato ai soli fini statistici. Sotto quest'ultimo profilo, è necessario precisare che, ove si volesse operare un diverso uso delle informazioni statistiche, sarebbe necessario prevederlo nell'ambito di un'apposita disciplina. Ad esempio, l'art. 12 della L. 9 gennaio 1991 n. 11 ha stabilito espressamente che i comuni potranno effettuare la revisione delle anagrafi sulla base di alcune notizie tratte dal questionario del 13° censimento generale della popolazione, mentre l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996 n. 681 prevede che l'Istat trasmetta, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi normalizzati per l'attuazione delle disposizioni relative all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, come successivamente specificato anche dalla direttiva n. 3 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (28). Infine, nel caso della statistica ufficiale, i dati possono essere comunicati, ai sensi del d. lgs n. 322/89, agli uffici di statistica ed agli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale esclusivamente per finalità statistiche e possono essere diffusi solo in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale, in base a quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 22/89.

Ulteriori elementi di ricostruzione dell'istituto del segreto statistico si rinven- gono,

oltre che nei predetti principi giuridici del d.lgs. 322/89, nei metodi e nelle norme delle discipline statistiche e informatiche, per le quali si rinvia alle relative trattazioni specialistiche, dato che le sole regole giuridiche non sono, talvolta, sufficienti ad evitare il rischio di individuazione dell'unità di rilevazione. In taluni casi, infatti, ricorrendo all'ausilio di alcuni metodi, come la sottrazione delle quantità già note, sussiste pur sempre l'eventualità di identificazione; in questi casi è allora necessario ricorrere a tecniche di copertura o di oscuramento al fine di assicurare la segretezza delle informazioni. L'elevato grado di tecnologia adoperato nell'attività statistica non consente, a causa della costante e progressiva evoluzione del settore, una stabile codificazione di norme e metodi tecnici idonei ad assicurare il diritto della riservatezza, ma viceversa richiede una ricerca continua di nuove soluzioni adatte ad evitare i rischi di identificazione delle unità di rilevazione.

Non rientrano, infine, tra i dati tutelati dal segreto statistico, gli estremi identificativi di persone e di beni e gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri; per tali dati vige per gli addetti all'ufficio di statistica, l'ordinario regime del segreto di ufficio. Al riguardo, l'articolo 13 del regolamento CE n. 322/97, già citato, precisa che i dati tratti da fonti che sono e restano disponibili al pubblico presso le autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale, non possono essere considerate riservate e quindi soggette alla normativa sul segreto statistico.

Il descritto sistema di tutela delle informazioni personali acquisite in occasione delle indagini è stato integrato di recente, come si è accennato, da una serie di regole previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, che

(28) Sotto il profilo funzionale, il segreto statistico era diretto a realizzare una duplice tutela: della riservatezza dei privati, da una parte (v. anche art. 51 D.P.R. n. 633/73) sicché si è rilevato che la struttura della disposizione (v. II comma) ricalcava lo schema del segreto professionale (art. 622 c.p.); del buon andamento dell'attività statistica pubblica, dall'altra, atteso che senza tale garanzia poteva risultare seriamente compromessa la possibilità di ottenere statistiche complete e attendibili.

servono a disciplinare i rapporti tra titolare e responsabile della rilevazione e i soggetti cui le informazioni si riferiscono. La normativa in questione si applica a tutti i settori di trattamento dei dati personali, che siano effettuati per esigenze professionali, giornalistiche o statistiche, anche se sono previste alcune diversità e forme di semplificazione nelle procedure da seguire per regolare i rapporti tra i soggetti che trattano le informazioni e l'Autorità garante della tutela dei dati, che è l'organo cui spetta il compito di regolare il complesso e delicato sistema delineato dalla legge n. 675/96.

In via generale, la normativa stabilisce una serie di regole volte a disciplinare i rapporti tra i soggetti che trattano i dati, ossia i cosiddetti titolari e responsabili della rilevazione, e gli interessati, ossia i soggetti ai quali le informazioni si riferiscono. Questi ultimi, in base alla legge n. 675/96, possono esercitare, nei confronti del titolare e del responsabile dell'indagine una serie di facoltà, quale l'accertamento dell'esistenza di informazioni che li riguardano o prestare il consenso nei confronti di determinati trattamenti di dati, in particolare in relazione alla natura sensibile degli stessi (per i quali, ad esempio, è previsto il consenso scritto da parte dell'interessato). Gli interessati, inoltre, ai sensi dell'art. 10, devono essere preventivamente informati sulla finalità della richiesta dei dati, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, sulle modalità del trattamento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, sull'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati stessi, sui diritti dell'interessato, nonché sul titolare e sul responsabile della rilevazione.

Nel caso della statistica ufficiale, il trattamento delle informazioni è effettuato nel rispetto delle disposizioni sul segreto statistico e delle norme tecniche e statistiche vigenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale, ed in modo tale da assicurare che i dati relativi ai soggetti che hanno risposto ai questionari di rilevazione non siano ad essi riferibili, direttamente o indiret-

tamente, all'atto della diffusione dei risultati. Nel particolare caso del censimento, l'art. 7 del DPR 2 ottobre 1997, n. 506 stabilisce che le stesse operazioni di censimento si svolgano nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, oltre che in conformità alle già ricordate regole sul segreto statistico. Si è evidenziato che in base all'art. 10, da ultimo ricordato, gli interessati devono essere preventivamente informati sulla finalità e sulle modalità del trattamento dei dati ed a tal fine è stata inserita nel questionario di rilevazione un'informativa nella quale sono specificate la finalità della stessa rilevazione ed i diritti che gli stessi possono esercitare nei confronti del titolare e del responsabile della rilevazione.

Data la complessità dell'indagine censuaria, mentre il titolare della rilevazione è istituzionalmente l'Istat, si è reso necessario procedere all'individuazione di più responsabili della rilevazione. In particolare, la responsabilità è stata attribuita, a livello centrale al Servizio censimenti dell'Istat, mentre a livello regionale e provinciale, in relazione ai diversi compiti connessi allo svolgimento delle relative fasi di rilevazione, è stata attribuita agli uffici regionali dell'Istat e agli uffici di censimento delle Camere di commercio. Tale individuazione dei responsabili della rilevazione è stata effettuata dall'Istat nella circolare n. 82 del 19 dicembre 1997, relativa all'attivazione e all'organizzazione degli uffici di censimento. Nello stesso atto sono stati indicati i compiti dei responsabili della rilevazione per quanto riguarda la custodia delle stesse informazioni e le misure che i responsabili devono adottare, dal punto di vista organizzativo e tecnologico, per garantire la tutela della riservatezza dei dati forniti dai soggetti censiti. Con la successiva circolare Istat n. 4 del 23 gennaio 1998, sono stati indicati in linea di massima i compiti del responsabile della rilevazione nei confronti degli incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96.

Sotto il profilo del diritto di accesso, va evidenziato che i dati censuari sono sottoposti anch'essi alla disciplina ordinaria del diritto di accesso alle informazioni statistiche ufficiali, di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 322/89, e a quella già descritta in materia di segreto statistico, con alcune precisazioni in particolare per ciò che concerne la fornitura dei dati agli uffici del Sistema statistico nazionale. Secondo quanto già disposto in passato (censimenti 1981 e 1991) ed in coerenza con l'assetto delineato dal d. lgs. n. 322/89, infatti, la fornitura dei dati è stata regolata in modo tale da consentire una migliore e più opportuna utilizzazione dei dati censuari da parte degli uffici del Sistema statistico nazionale.

Sotto il profilo procedurale, l'Istituto nazionale di statistica, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati, fornisce agli uffici di statistica che ne facciano motivata richiesta i dati medesimi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, così da consentire alle amministrazioni interessate l'utilizzazione dei risultati censuari per elaborazioni statistiche di interesse istituzionale (29). Per consentire una razionale utilizzazione delle informazioni, in questo censimento, diversamente dal passato, gli uffici di statistica possono ottenere anche i dati che si riferiscono a porzioni di territorio limitrofe, la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali delle amministrazioni alle quali gli stessi uffici appartengono.

Una volta ricevuti i dati, l'ufficio di statistica è responsabile della conservazione degli stessi e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o can-

cellazioni. Lo stesso ufficio, inoltre, per tutelare la riservatezza delle informazioni assunte in occasione del censimento, non può fornire i dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza.

Sempre sotto il profilo della tutela della riservatezza, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, una volta acquisiti i dati censuari individuali e anonimi, diventano responsabili degli stessi anche nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, le quali possono richiedere particolari elaborazioni statistiche, ma non hanno titolo né a conoscere i predetti dati, né tanto meno a utilizzarli per fini amministrativi, salvo l'utilizzazione prevista dal citato art. 7 della legge n. 681/96. In base a tale ultima disposizione, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istat, ultimate le operazioni di censimento, fornisce alle Camere di commercio, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, nel rispetto delle vigenti norme in materia di segreto statistico. Tale utilizzazione dei dati censuari, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme sul segreto d'ufficio, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del d. lgs. n. 322/89 (peraltro espressamente richiamato dall'art. 7 indicato), che stabilisce che non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone (fisiche e giuridiche) o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri.

(29) La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'Istat dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.

2. L'archivio statistico delle imprese: il progetto ASIA (*)

2.1 Obiettivi, fasi e tempi del progetto

La conoscenza dell'universo delle imprese operanti su di un territorio è una informazione rilevante per le decisioni degli operatori e per le analisi sulle caratteristiche dello sviluppo produttivo del Paese e il suo evolversi nel tempo. Tale universo è normalmente noto in Italia solo ogni 10 anni, in occasione dei censimenti generali e con alcuni anni di ritardo (tre nel caso dell'ultimo censimento del 1991) rispetto alla data di riferimento, a causa dei tempi tecnici necessari all'elaborazione dei modelli di rilevazione. Oltre ai notevoli problemi di costi e di complessità dell'apparato organizzativo da impiantare è stato dimostrato come le indagini censuarie, per la tecnica di rilevazione adottata del tipo "porta a porta", presentano una ridotta copertura per alcuni settori di attività (liberi professionisti, intermediari del commercio, edilizia, trasporti).

I limiti dell'indagine di tipo censuario, accompagnati dalla continua innovazione tecnologica che comprime i tempi di modificazione strutturale dell'apparato produttivo di un Paese, hanno fatto crescere, negli ultimi anni in Italia, l'esigenza di definire e costruire un nuovo strumento al centro e al servizio di un sistema integrato di informazioni economiche: un archivio statistico delle imprese. La progettazione e costruzione di un archivio statistico, completo di tutte le unità economiche e affidabile nell'aggiornamento continuo dei caratteri, perché sia economicamente fattibile, deve valorizzare necessa-

riamente, in un processo sinergico, tutte le potenzialità informative sulle imprese attualmente esistenti presso Enti o Amministrazioni dello Stato.

Sull'utilizzo di archivi amministrativi (1) a fini statistici sono maturate, dalla fine degli anni '80, una serie di intuizioni, convinzioni e significative esperienze di ricerca condotte dentro e fuori dall'Istat (archivio SIRIONAI e SICIS - Sistema informativo del censimento industria e servizi dell'Istat, ASPO della Regione e delle Camere di commercio della Lombardia, progetto Excelsior dell'Unioncamere e del Ministero del lavoro, Osservatorio Inps), che hanno consentito l'accumulazione di know how e dimostrato la fattibilità di un simile approccio metodologico. Le imprese, infatti, sistematicamente e frequentemente durante la loro vita entrano in contatto con la pubblica amministrazione: pagano imposte, si iscrivono o segnalano modifiche alle Camere di commercio, stipulano contratti di allacci alla rete telefonica o elettrica, assicurano i propri dipendenti per gli infortuni sul lavoro, ecc.. Tutti gli atti amministrativi che scaturiscono da questi rapporti nascondono informazioni che è possibile individuare, interpretare e normalizzare in chiave statistica.

Come descritto nel primo capitolo, il regolamento n. 2186/93 del Consiglio dell'Unione Europea impone di predisporre e mantenere aggiornati annualmente registri statistici di imprese, per la cui costruzione "ogni Istituto nazionale di statistica è autorizzato a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici, costituiti nel proprio

(*) A cura di Giuseppe Garofalo (paragrafi da 2.1 a 2.4) e di M. Carla Runci (paragrafo 2.5).

(1) Di seguito si parlerà di fonte o archivio "amministrativo" facendo riferimento a tutte quelle fonti non statistiche indipendentemente che esse abbiano una finalità giuridica, fiscale, di esazione o amministrativa vera e propria.

stato membro, le informazioni oggetto del presente regolamento” (2). Di conseguenza nel 1994, l'Istat ha istituito, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1994, un Gruppo di lavoro avente l'incarico di progettare e realizzare il nuovo registro statistico delle imprese sulla base delle informazioni disponibili in ambienti di tipo amministrativo. Il Gruppo ha concluso i suoi lavori nel dicembre dello stesso anno, delineando l'architettura concettuale e organizzativa in base alla quale si è sviluppato, in quattro fasi, il progetto ASIA - Archivio Statistico delle Imprese Attive.

Nel corso della prima fase, ultimata nel 1995, è stata realizzata la sperimentazione del primo impianto di ASIA base, relativa a tutti i settori di attività economica ad eccezione di agricoltura, silvicoltura, pesca, pubblica amministrazione (compresi i servizi di pubblica utilità gestiti in maniera diretta dalla P.A.) e istituzioni private, e sono state messe a punto le strutture per la sua applicazione in ambito nazionale. La prima fase si è articolata in cinque sottoprogetti: a) sistema delle definizioni e delle classificazioni delle unità e dei caratteri e sviluppo delle corrispondenze con quelle delle unità e dei caratteri contenuti nelle fonti amministrative e statistiche che costituiscono la base di ASIA; b) predisposizione e sperimentazione su tre province delle procedure di controllo, normalizzazione e code matching che conducono alla integrazione fisica degli archivi amministrativi utilizzati (DATINT, DATi amministrativi INTegrati); c) predisposizione e sperimentazione su tre province delle procedure di linkage, di controllo di coerenza, stima probabilistica e di missing data estimation che conducono alla lista di unità statistiche elementari di ASIA; d) predisposizione, formazione e organizzazione delle risorse necessarie per il

primo impianto di ASIA base (fonti, tempi e risorse); predisposizione delle modalità di archiviazione dei dati elementari (LISTER, LISTe TERRitoriali) e aggregati (DATER, DATi statistici TERRitoriali); e) predisposizione e organizzazione della rete territoriale permanente (regionale e provinciale) necessaria per la realizzazione delle indagini di controllo e per la diffusione locale dei dati.

Nella seconda fase, realizzata nel 1996, sulla base della sperimentazione svolta su tre province, è stato messo a punto un complesso sistema operante a livello nazionale; giungendo alla conclusione del primo impianto sperimentale nazionale di ASIA con dati identificativi riferiti al 1995 e strutturali riferiti al 1994.

Nel 1997 è stata avviata la terza fase, con il controllo di qualità del primo impianto sperimentale nazionale di ASIA base; è stato prodotto e restituito agli enti fornitori il DATINT '95, si è provveduto alla formazione del personale degli uffici centrali e regionali dell'Istat e degli uffici statistici provinciali delle Camere di commercio (rete territoriale di controllo), sono stati acquisiti i nuovi dati relativi al 1996 e si è concluso il processo di produzione del primo impianto definitivo con dati identificativi al 1996 e di stratificazione al 1995. La quarta fase prevede per il biennio 1998/99 lo sviluppo di ASIA che porterà all'impianto dell'Archivio completo, comprendente le imprese e le istituzioni operanti nei settori esclusi da ASIA base e contenente gli stessi caratteri identificativi e di stratificazione generali, nonché i caratteri specifici inerenti l'agricoltura e i servizi pubblici. Successivamente saranno costruiti Archivi satellite dedicati a particolari settori (per es. commercio, artigianato, turismo, INTRASTAT) per i quali si dovranno rilevare, con l'impiego di opportune fonti, i caratteri di stratificazione specifici.

(2) Art. 7 del Regolamento n. 2186/93 del Consiglio dell'U.E.

2.2 Le caratteristiche fondamentali

2.2.1 ASIA come centro di gravità del Sistema informativo delle statistiche economiche

Nell'ambito del Programma Statistico Nazionale 1996-98, in particolare per quanto riguarda l'area economica, è esplicitato che durante questo triennio l'Istat svilupperà l'obiettivo del "progressivo passaggio dall'insieme delle statistiche sulle imprese, attualmente prevalente, ad un sistema integrato di statistiche economiche" (3). Quest'affermazione comporta lo sviluppo di un Sistema informativo statistico visto come un insieme strutturato e integrato di tutto quel complesso di informazioni disponibili in campo economico, sia rilevate direttamente dall'Istituto tramite le proprie indagini, sia residenti su basi di dati non strettamente statistiche (ad esempio, gli archivi amministrativi).

Un approccio sistemico all'informazione economica "acquisita" dall'Istat può garantire non solo un ovvio incremento della quantità dell'informazione "distribuita", ma ne migliora anche la qualità (ad esempio è stato dimostrato come l'integrazione di più fonti indipendenti riduce l'errore casuale che si avrebbe utilizzando una sola fonte) e garantisce una maggiore coerenza fra le informazioni rilevate da diverse indagini per uno stesso sub-universo di unità. Nello stesso tempo, ove il Sistema preveda l'integrazione al suo interno di basi di dati "esterne" non statisti-

che, si ha una riduzione dei tempi e dei costi di elaborazione, nonché del "fastidio statistico" alle imprese.

In generale, un sistema informativo è progettato per permettere ad un'organizzazione (ad esempio, un'impresa) di gestire il complesso delle informazioni necessarie per la propria attività. Si parla di Sistema informativo statistico (SIS) quando ampie basi di dati, provenienti da diverse fonti di informazione gestite da differenti organizzazioni, sono rese disponibili in funzione di una loro possibile riutilizzazione per lo studio e l'analisi di particolari fenomeni da parte dei cittadini, delle imprese e degli operatori pubblici. "Quello che differenzia i SIS dai Sistemi informativi delle organizzazioni è la loro differente funzione: i primi sono progettati con riferimento ad un più generale sistema organizzativo che costituisce il loro ambiente di riferimento, i secondi sono definiti, non in relazione ad un ambiente, ma in relazione alla loro funzione di sostegno ad una particolare attività: l'analisi statistica dei fenomeni" (4). In particolare i SIS sono di supporto alla prima fase dell'analisi statistica, quella di raccolta delle informazioni di base e di definizione della meta-informazione necessaria per farne un uso corretto.

Nella sua accezione più generale un SIS è un Sistema integrato in quanto è un insieme strutturato di informazioni prodotte e gestite da più indagini statistiche. Ogni indagine statistica può essere vista come una struttura organizzativa che produce e gestisce, indipendentemente dalle altre, una propria base di dati. L'elemento centrale su

(3) Sistema Statistico Nazionale, Istituto nazionale di statistica – *Programma Statistico Nazionale* (triennio 1996-98) – parte prima, pag. 15.

(4) G. D'Angiolini, G. Garofalo "Un sistema integrato di fonti di informazione sulle imprese: il SICIS", in *Il registro statistico delle imprese, Esperienze e metodi per la costruzione in Italia*, a cura di M. Martini e S. Biffignandi, F. Angeli, 1995, Milano.

cui si poggia un SIS è un Archivio completo e aggiornato di unità statistiche di rilevazione (e non necessariamente di osservazione) che funga sia da centro connettore fisico, in quanto alle singole unità elementari si collegano le varie tipologie di informazioni rilevate o acquisite, sia da centro connettore logico, in quanto in esso risiedono le meta-informazioni minime necessarie (definizioni, classificazioni) per la consistenza del complesso del Sistema.

L'Archivio statistico delle imprese, istituzioni e unità locali attive (ASIA) è stato pensato e costruito non solo per assolvere alle classiche funzioni di un registro statistico di imprese, e cioè quelle di definire una lista aggiornata di unità elementari in funzione di target frame e di sampling frame per le diverse indagini sulle imprese e di definire quadri statistici sulla struttura delle unità economiche e sul suo evolversi nel tempo, ma, in futuro, ASIA dovrà costituire il centro di gravità del ben più complesso Sistema Informativo sulle statistiche in via di definizione da parte dell'Istat.

2.2.2 ASIA come sistema complesso di archiviazione

L'obiettivo di definire un archivio statistico di unità economiche, visto come centro connettore di un più complesso sistema informativo statistico, implica che il sistema di archiviazione dei dati abbia le seguenti caratteristiche:

- completezza: deve contenere tutte le unità elementari presenti sul territorio nazionale e per ciascuna unità deve essere garantita la completezza dei caratteri (eventualmente tramite opportune metodologie di stima) necessari alla gestione dell'intero Sistema;
- affidabilità: deve garantire un corretto e continuo aggiornamento nelle unità e nei caratteri;
- riservatezza: deve tutelare, nelle varie fasi di trattamento dei dati, le informazioni personali;


- gestibilità: la completezza e l'affidabilità può essere garantita se la registrazione e l'aggiornamento è limitato ai soli caratteri indispensabili e necessari;
- flessibilità: deve garantire la possibilità della gestione di particolari sub-universi definiti sulla base delle esigenze conoscitive delle diverse tipologie di utenti;
- economicità: deve evitare ridondanze nei dati e duplicazioni e discordanze nell'aggiornamento.

Questo significa proporre un sistema che definisca differenti tipologie di dati per differenti tipologie di unità, distingua il momento della "lavorazione dei dati" da quello di "accesso" ai dati da parte dell'utenza, permetta la gestione di "viste parziali" di unità e di dati definite sulla base delle esigenze dei singoli utenti. Il Sistema è stato realizzato, quindi, come un complesso integrato di archivi impostato su:

- a) archivi centrali, settoriali (o satelliti) e di indagine;
- b) archivi di gestione e di diffusione;
- c) archivi nazionali e territoriali;
- d) archivi separati per differenti tipologie di unità registrate.

La necessità di individuare la tipologia sub a) (schematizzata nella Fig. 1) è legata alla esigenza di distinguere i sub-archivi sulla base della necessità di ciascun settore di registrare particolari caratteri di stratificazione. Sono stati individuati tre archivi centrali: ASIA-imprese, ASIA-agricoltura e ASIA-istituzioni. Il primo archivio include tutte le unità che esercitano l'attività principale nei settori dell'industria e dei servizi, in organizzazioni profit (unità costituite con fini di lucro comprese le cooperative e i consorzi). ASIA-agricoltura comprende tutte le unità che svolgono attività prevalente nei settori dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Infine, ASIA-istituzioni comprende la pubblica amministrazione, le altre organizzazioni pubbliche che effettuano servizi non destinabili alla vendita e gli organismi privati con caratteristiche di non-profit. Gli archivi di settore, o satellite, hanno la funzione di garantire, a parti-

Fig. 1 - Il Sistema Complesso degli Archivi



colari settori (ad esempio grande distribuzione, credito, scuole, ecc.), la registrazione di particolari caratteri di stratificazione (superficie coperta, n° di aule, ecc.) utili per indagini ed analisi settoriali. Gli archivi di indagine sono invece legati alla necessità di “personalizzare” alcuni caratteri: si pensi, ad esempio, ad un particolare indirizzo o ad una maggiore specificazione dello stesso, del tipo “all’attenzione di...” o “servizio del personale”, utili a garantire una migliore rispondenza alle indagini stesse. E’ evidente che la presenza di questa partizione (ma anche le successive) non inficia l’unitarietà del Sistema, la quale è garantita non solo dalla presenza di un unico codice identificativo delle unità, ma anche dal concetto di “ereditarietà dell’informazione” in base al quale gli archivi di settore ereditano le informazioni di interesse dagli archivi centrali, non potendole modificare.

La necessità di distinguere tra archivi di gestione e archivi per l’utenza (punto b di pag. 32) nasce dall’esigenza di garantire all’utente di avere a disposizione informazioni verificate e controllate ad una specifica data, mentre gli archivi di gestione potranno contenere informazioni a vari livelli di aggiornamento e di correttezza. D’altra parte la complessità di un sistema come ASIA, comprendente diversi milioni di unità, richiede il coinvolgimento di più strutture organizzative, in particolare quelle più vicine al territorio, che meglio e più direttamente possono verificare le unità che risiedono nel territorio di competenza e nello stesso tempo meglio possono garantire la diffusione dei prodotti di ASIA adeguandoli a particolari esigenze. In questo senso, la struttura organizzativa di ASIA è stata pensata a tre livelli: nazionale (Istat centrale), regionale (uffici regionali dell’Istat) e provinciale (uffici di statistica

delle Camere di commercio) a ciascuno dei quali vengono assegnate le attività di gestione e di diffusione di particolari insiemi di unità. La tipologia sub c) "archivi territoriali e nazionali" definisce, quindi, una partizione di ASIA che individua insiemi di unità che possono essere gestiti solo a livello centrale (grandi imprese, imprese a diffusione nazionale, gruppi di imprese ecc.) ovvero a livello locale.

Infine, è necessario individuare, in modo da evitare ridondanze, differenti strutture di archivi per differenti tipologie di unità. Così, logicamente, l'archivio delle unità locali è distinto da quello delle imprese (quest'ultimo non conterà, ad esempio, il carattere indirizzo, che sarà registrato nella corrispondente unità locale definita come sede d'impresa); i legami logici fra differenti tipologie di unità (unità locali che si riferiscono ad una stessa impresa, imprese che appartengono ad uno stesso gruppo, ecc.) sono garantiti da richiami fisici ai codici delle unità.

2.2.3 ASIA come risultato dell'integrazione di dati provenienti da fonti amministrative

ASIA può essere considerato esso stesso un sistema informativo in quanto il principio su cui è basata la sua costruzione è l'utilizzo massiccio e sistematico di informazioni gestite da organizzazioni il cui fine principale non è di tipo statistico, ma giuridico, amministrativo, fiscale o di esazione. Ogni amministrazione ha una propria funzione di raccolta di dati e di gestione di relativi archivi, derivata dalle "norme" che lo caratterizzano e che regolano i rapporti fra diversi soggetti e fra questi e l'amministrazione pubblica. Così ogni fonte utilizza definizioni, classificazioni, regole di iscrizione e cancellazione propri, vincolati alle funzioni che l'ente è chiamato a svolgere. In tal senso le informazioni contenute in una fonte amministrativa non assumono, in quanto tali, una valenza statistica.

Da un punto di vista del tutto generale possiamo affermare che obiettivo della statistica, come di tutte le scienze, è quello di interpretare i fenomeni reali utilizzando concetti e definizioni propri, anche se il mondo reale può essere sottoposto al rispetto di leggi e norme che fanno riferimento ad altre categorie concettuali. Le norme giuridiche e i concetti statistici producono, in tal modo, due immagini distinte dello stesso universo delle entità reali che è possibile definire, rispettivamente, "universo legale" e "universo statistico". Nell'universo reale esistono e si muovono soggetti reali che possono essere identificati come soggetti giuridici nell'universo legale e che possono essere definiti come unità statistiche in quello statistico.


Molto spesso, però, l'analisi statistica, dove non possa o non voglia per motivi di costi investigare direttamente l'universo dei soggetti reali attraverso le classiche indagini statistiche, deve necessariamente utilizzare le informazioni desumibili dall'universo dei soggetti giuridici. In questo caso l'universo statistico è composto da unità statistiche individuate utilizzando una immagine mediata dai soggetti giuridici, che compongono l'universo legale. Il problema principale che si pone nell'utilizzo delle informazioni amministrative per fini statistici è allora quello di individuare una corrispondenza fra i concetti statistici e le leggi o le norme amministrative con le quali è osservato l'universo di riferimento. Si pone perciò il problema di utilizzare le fonti amministrative "trattandole" in qualche maniera al fine di "avvicinarle" ai concetti e alle definizioni statistiche (Fig.2). Il processo di acquisizione della differente e complessa realtà che si individua nell'universo osservabile è allora possibile se, e solo se, si dispone di un quadro completo e rigoroso di concetti, definizioni e classificazioni sulla base del quale è possibile ricondurre un'informazione amministrativa ad un'informazione statistica.

In generale, il processo logico per l'utilizzo delle informazioni desunte da fonti amministrative per fini statistici si basa sui seguenti passi:

1. definizione di un quadro concettuale statistico;
2. conoscenza delle realtà di input (gli archivi amministrativi);
3. individuazione delle regole che permettono di ricondurre i dati amministrativi in informazioni statistiche;

4. individuazione delle regole di integrazione.

L'ultimo passo dell'integrazione delle fonti è necessario per eliminare le differenze tra le fonti amministrative a cominciare dalle diverse coperture dell'universo reale. Inoltre, per ogni unità statistica potranno essere disponibili più informazioni su una stessa variabile, per cui sono necessarie metodologie statistiche per definire gli attributi "ottimali" di tale variabile. In termini stati-



stici, il problema è quello di "normalizzare" il singolo dato amministrativo in informazione statistica (il che comporta lo sviluppo di regole di standardizzazione) per ridurre l'errore sistematico presente causato dalle caratteristiche intrinseche di ciascuna fonte e di "integrare" fra loro più fonti normalizzate (sviluppo di regole di specificazione) in modo da ridurre l'errore casuale.

2.3 Gli aspetti generali dell'archivio

2.3.1 Le unità e i caratteri

Le unità statistiche oggetto di registrazione in ASIA sono le imprese e le istituzioni attive in senso economico e le relative unità locali. Per "impresa" si intende l'organizzazio-

ne di una attività economica esercitata con carattere professionale ai fini della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita, mentre una “istituzione” è una organizzazione pubblica o privata che svolge una attività non a fini di lucro.

Le imprese e le istituzioni sono attive in senso economico se esercitano una effettiva attività produttiva (nel senso della classificazione individuata dalla contabilità nazionale) di beni e servizi destinabili alla vendita (imprese), o di servizi non destinabili alla vendita (istituzioni). Una “unità locale” è il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, dogana, intendenza, ecc.) in cui si realizza, o si organizza, la produzione di beni o nel quale si svolge, o si organizza, la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. L’unità locale è topograficamente individuata in un’unica località (provincia, comune, sezione di censimento) nella quale lavorano o fanno riferimento una o più persone, eventualmente a tempo parziale, per conto di una stessa impresa. ASIA inoltre prevede la registrazione di altre tipologie di unità quali il “gruppo d’imprese”, che rappresenta un insieme di imprese (individuali, società di persone o di capitali) giuridicamente indipendenti, le cui attività sono sottoposte al controllo da parte di un unico vertice (persona fisica, ente pubblico, impresa) e “l’unità di attività economica” (UAE) cioè una unità che all’interno di una impresa raggruppa l’insieme delle parti che concorrono all’esercizio di una attività economica a livello “classe” (4 cifre) della nomenclatura NACE rev.1. Si tratta di un’entità che corrisponde a un sistema di informazioni che consente di fornire o di calcolare per ogni UAE almeno il valore della produzione, del costo del personale, del

risultato di gestione, degli investimenti e l’ammontare dell’input di lavoro.

I caratteri, che contraddistinguono le unità statistiche, sono raggruppati nelle seguenti tipologie:

- identificativi (denominazione, indirizzo, telefono e forma giuridica);
- di relazione (fra le unità di archivio, con le fonti di input, con le indagini, con gli archivi);
- di stratificazione generali (localizzazione, attività economica, addetti, classe di fatturato);
- di stratificazione specifici (superficie coltivata per le imprese agricole, superficie di vendita per le imprese commerciali, posti letto per gli alberghi, ecc.);
- demografici (stato di attività, data di inizio attività, data di fine attività, trasformazioni strutturali).

2.3.2 Le fonti utilizzate

Gli input utilizzati nell’impianto e nell’aggiornamento di ASIA appartengono a tre diverse tipologie di fonti. La prima tipologia, che individua le fonti di input primarie, è rappresentata dall’insieme delle informazioni che provengono dai grandi archivi amministrativi o di esazione nazionali gestiti da differenti Enti:

1. l’Anagrafe tributaria, gestito dal Ministero delle finanze, (9.000.000 di record relativi alle unità assimilabili alle imprese o alle istituzioni), che raccoglie informazioni su tutte le persone, fisiche e giuridiche, tenute alla presentazione della dichiarazione per il pagamento delle imposte dirette o indirette;
2. il Registro delle imprese, gestito dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provinciali (5.800.000 record), che raccolgono le dichiarazioni dei soggetti che vogliono intraprendere una

qualsiasi attività economica produttiva (ad esclusione dei liberi professionisti);

3. l'Archivio INPS, che registra le imprese che occupano persone per le quali è obbligatorio il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, (1.700.000 record);
4. l'Archivio INAIL, che registra le imprese che occupano persone per le quali è obbligatorio il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3.200.000 record);
5. l'Archivio delle utenze elettriche della Società per l'energia elettrica (ENEL), con esclusione delle utenze "domestiche" (4.200.000 record).

La seconda tipologia di fonti è costituita dalle informazioni che provengono dagli Enti pubblici e privati che gestiscono sub-archivi inerenti a specifici settori ben delimitati e quindi facilmente governabili, ad esempio l'ABI e la Banca d'Italia per gli Istituti di credito, l'ANIA per gli Istituti assicurativi, il Ministero dell'industria e la Soc. Nielsen per la grande distribuzione commerciale, il Ministero dei trasporti per le autorizzazioni al trasporto merci, l'ENIT per le Agenzie di viaggio.

Il terzo livello di fonti è costituito da tutte le indagini statistiche che l'Istat effettua sulle imprese (sistema dei conti delle imprese, indagine sul prodotto lordo delle piccole imprese, indagini sul settore dei servizi, indagine campionaria sul commercio interno, indagini congiunturali, ecc.).

2.3.3 I prodotti di ASIA

Il progetto ASIA prevede la realizzazione di tre prodotti:

- DATINT, l'archivio dei dati integrati delle unità amministrative;
- DATER, l'archivio territoriale dei dati statistici;

- LISTER, l'archivio territoriale delle unità statistiche.

La normativa sul segreto statistico e sulla riservatezza del trattamento dei dati personali richiede l'adozione di sistemi di protezione diversi per i tre prodotti sopra citati. Nel corso di DATINT, ad ogni Ente è restituito il proprio archivio contenente gli stessi dati forniti all'Istat, normalizzati (in termini di classificazioni statistiche), verificati nella loro qualità e integrati con le informazioni derivanti dalle altre fonti di input (5). Ai singoli Enti, perciò, non sono fornite informazioni sulle unità non presenti nei loro archivi.

DATER è costituito dalle tavole statistiche di stock e di flusso, prodotte su supporto cartaceo o magnetico, della distribuzione delle unità statistiche repertorate in ASIA secondo i principali caratteri di stratificazione (addetti, fatturato, attività economica, natura giuridica). Le informazioni saranno disponibili a livello di regione, provincia e comune, come nel passato, ma anche a livello di sezione di censimento, in quanto ogni unità sarà georeferenziata sul territorio sulla base dell'indirizzo stradale che la individua. DATER potrà essere distribuito agli utenti con gli stessi criteri adottati per la diffusione dei risultati del censimento dell'industria e dei servizi del 1991.

LISTER è formato dalle liste di unità elementari contenenti i caratteri identificativi (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, ecc.) e i caratteri statistici di stratificazione. Le liste saranno coperte dal segreto statistico e non comporteranno in modo assoluto la diffusione dei dati in esse contenute; esse potranno, compatibilmente con la legislazione vigente a tutela della riservatezza e del d.lgs. n° 322/89, essere messe a disposizione degli uffici Istat e degli uffici statistici degli enti appartenenti al

(5) La restituzione dei dati amministrativi normalizzati e integrati è condizione per abbassare i costi di acquisizione dei dati da parte di ASIA: il costo sostenuto dagli enti fornitori sarebbe infatti compensato da quello sostenuto da ASIA per la normalizzazione e la verifica di qualità.

SISTAN all'esclusivo scopo di effettuare indagini statistiche previste nel Piano statistico nazionale. In particolare, è escluso qualsiasi uso di questi dati per controlli amministrativi o fiscali.

2.4 Il processo di produzione

2.4.1 Aspetti generali

Il progetto di costruzione di ASIA è tra i progetti più impegnativi dell'Istat negli ultimi anni. La sua realizzazione è basata su di un metodo di lavoro categorico e sull'adozione di un approccio adeguato alle finalità del progetto. In particolare sono stati seguiti:

- un approccio statistico. La costruzione di un archivio delle imprese si configura come una indagine statistica. Come in ogni indagine è perciò necessario definire il campo di osservazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Il campo di osservazione è derivato dalla definizione dei concetti di impresa e di unità locale, ovvero dalla definizione delle unità di rilevazione statistica a partire dalle definizioni amministrative con la quale sono stati raccolti i dati di input. Come in ogni indagine censuaria è necessario predisporre un piano di rilevazione, di acquisizione e di produzione dei dati, nonché un piano di controllo degli errori non campionari e un controllo della qualità delle informazioni prodotte e della loro coerenza. Il piano di rilevazione, in questo caso, consiste in un piano di controllo del processo di produzione delle informazioni; tale piano deve essere impostato con criteri probabilistici e di compatibilità, com'è nella tradizione dell'Istat;
- un approccio informativo. Le informazioni da rilevare per ogni unità possono essere presentate come le risposte alle domande fondamentali:

Who: Identificazione dell'impresa

Where: Localizzazione dell'impresa

When: Determinazione del periodo di attività dell'impresa

What: Determinazione delle caratteristiche dell'impresa

- un approccio probabilistico. Poiché per ogni attributo sono disponibili più fonti, ognuna delle quali riporta le singole informazioni con un certo grado di precisione, è necessario adottare dei criteri di scelta probabilistica basati su sintesi qualitative oggettive;
- un approccio informatico. Il trattamento non manuale delle informazioni è fondamentale, oltre che per la numerosità delle informazioni da elaborare, per garantire uno stesso trattamento di tutti i dati. La logica che si vuole perseguire è quella di tradurre le "regole" che si studiano a livello metodologico in "istruzioni software" in modo tale che il risultato ottenuto sia indipendente rispetto al tempo, luogo e soggetto che gestisce le procedure, e produca soluzioni diverse soltanto nel caso in cui la regola prevede una scelta aleatoria;
- un approccio scientifico. La ripetibilità del processo di produzione di ASIA deve essere un suo elemento fondamentale. Tale ripetibilità può essere ottenuta solo eliminando le fasi di scelta soggettiva. Le uniche scelte soggettive devono rimanere quelle effettuate dai ricercatori nella fase di formulazione delle ipotesi iniziali. Solo in tal modo il processo di costruzione di un archivio può essere definito "scientifico", per cui ogni risultato che non sia coerente, in sede di verifica delle ipotesi, può essere facilmente rideterminato rimuovendo le ipotesi iniziali e riformulandone altre.

Il processo di produzione (e le regole metodologiche applicate) si basa su alcune scelte di fondo legate ai principali aspetti concettuali e definatori, sviluppati nell'ambito della progettazione dell'archivio:

- l'universo giuridico di riferimento. Il concetto "statistico" di impresa lega quest'ultima alla esistenza di una o più unità giuridiche (l'impresa non esiste se non fa riferimento ad almeno una unità giuridica);

una unità è giuridica quando è riconosciuta dallo Stato ed assolve determinati obblighi verso lo stesso. L'ipotesi da cui si parte è quella che il primo atto che una unità giuridica effettua, per poter svolgere le proprie attività, è l'acquisizione del Codice fiscale presso l'Anagrafe tributaria e che non può esistere una unità giuridica senza Codice fiscale. Quindi la regola operativa è: l'Anagrafe tributaria è l'universo di base delle unità giuridiche;

- l'universo statistico di riferimento: le imprese. Non tutte le unità dell'universo giuridico di riferimento hanno valenza statistica secondo le definizioni adottate. Una unità giuridica può non svolgere (o deve ancora iniziare a svolgere o ha già cessato di svolgere) una attività produttiva e quindi non è in realtà una impresa attiva di interesse per ASIA. Non avendo a disposizione nel primo impianto di ASIA, se non parzialmente per le unità di grande dimensione, informazioni "dirette", l'attività o meno di una unità giuridica può essere derivata in maniera indiretta dall'analisi congiunta di tutte le fonti di input. Quindi la regola operativa è: una unità giuridica rientra nell'universo di ASIA se esiste almeno una indicazione di attività reale desumibile dalle differenti fonti utilizzate;
- l'universo statistico di riferimento: le unità locali. Per l'unità locale vale la stessa regola definita per le imprese: una unità locale rientra nell'universo di ASIA se esiste almeno una indicazione di attività reale desumibile dalle differenti fonti utilizzate;
- l'imputazione dei caratteri: i caratteri identificativi (ragione sociale, indirizzo, ecc.) e di stratificazione (attività economica, addetti, ecc.), per le imprese e le unità locali, vengono imputati sulla base di metodologie statistiche e probabilistiche che "selezionano" fra i diversi valori presenti nelle varie fonti utilizzate. Il principio generale cui si fa riferimento è: le fonti hanno "pari dignità" nell'imputazione del valore di un carattere, la scelta

dei caratteri è effettuata con criteri probabilistici anche utilizzando indicatori statistici di qualità delle informazioni. In tal senso le metodologie di imputazione non introducono mai preferenze "ragionate", nel senso che non si decide a priori di privilegiare una fonte rispetto ad un'altra.

2.4.2 Le fasi del processo di produzione di ASIA


Il processo base di produzione di ASIA può essere suddiviso in otto macrofasi principali che si sviluppano nella sequenza logica descritta nello schema della Fig. 3. Gli archivi originali degli enti e delle amministrazioni che partecipano al progetto ASIA vengono in un primo momento standardizzati e normalizzati (macrofunzione 1), per consentire un trattamento più agevole della comparazione delle unità contenute nei differenti archivi e fra questi e i concetti statistici.

In tal modo si perviene all'integrazione concettuale fra le varie fonti. Successivamente, ogni unità dell'archivio ASIA è ottenuta con un processo di integrazione fisica delle unità presenti nei singoli archivi. Con il processo di linkage si individuano le unità statistiche oggetto dell'archivio ASIA e si intende evitare le ridondanze di informazione, dovute a riferimenti multipli alla stessa unità, siano essi presenti in un uno stesso archivio di input o in più archivi di input.

Il processo di linkage è effettuato in due passi (macrofunzione 2 e 3):

- formazione gruppi di record con una procedura di accoppiamento fra i record presenti in un archivio (link intra-archivio);
- formazione grappoli di record con una procedura di accoppiamento fra i gruppi dei vari archivi (link inter-archivi).

Alla fine del processo di linkage sarà possibile determinare le singole unità statistiche e definire le loro caratteristiche strutturali (macrofunzioni 4, 5 e 6) ottenute come sin-



tesi, con criteri probabilistici, delle informazioni relative alle unità amministrative così come sono riportate nei singoli archivi di input.

Si determinano in tal modo gli attributi delle imprese (natura giuridica, attività economica addetti, carattere artigiano, ecc.) e delle unità locali (attività economica, addetti, ecc.), che vengono successivamente messi sotto controllo tramite opportuni piani di compatibilità che permetteranno sia la stima dei dati mancanti che la correzione di quelli errati (macrofunzioni 7). Una valutazione generale dei risultati del processo (e l'eventuale correzione degli errori) può essere effettuata solo attraverso indagini statistiche

(campionarie, parziali relative a particolari sub-universi, areali) condotte sul campo.

2.4.3 Le metodologie statistiche applicate

L'imputazione degli attributi delle unità non viene effettuata attraverso una "scelta a priori" fra le differenti informazioni provenienti dalle diverse fonti (preferenza ragionata), ma attraverso metodologie statistiche che individuano a livello di singola unità e di ciascuna variabile il valore più probabile. Per l'individuazione dello "stato di attività" (6) (unità attiva/non attiva) si

(6) C. Viviano "L'attribuzione dello stato di attività alle imprese : metodologie a confronto" Istat, progetto ASIA, Rapporto metodologico giugno 1997 (doc. interno).

applicano modelli a scelta discreta (in particolare il modello logistico) che utilizzano le informazioni considerate “segnali di attività reale” provenienti dalle diverse fonti di input (ad esempio il consumo di energia, la presenza di occupati, il valore degli affari dichiarato, ecc.) quali variabili esplicative dell’effettivo svolgimento di attività di una unità in un periodo di tempo. Dalla distribuzione delle probabilità di attività ottenute è possibile individuare soglie che discriminano i casi di unità con bassa probabilità di attività da quelli con alta probabilità.

Per gli “attributi qualitativi” (7), quali l’attività economica e la forma giuridica, viene utilizzato il metodo del “codice ottimale dell’attributo” definito come quel codice cui corrisponde la minor probabilità composta di errore, a partire dalle probabilità di errore “a priori” associate ad ogni archivio per ogni attributo. Il codice ottimale è ottenuto confrontando, per ogni unità statistica presente nell’archivio, ogni codice con tutti gli altri ed associando ad esso una probabilità composta di errore. Tale probabilità composta è ottenuta moltiplicando tra loro le probabilità semplici di errore dei singoli attributi (uguali per tutte le unità presenti in uno stesso archivio), distinguendo i casi in cui i codici sono uguali da quelli in cui sono diversi. Nel primo caso la probabilità composta è ottenuta moltiplicando le relative probabilità di errore a priori; nel secondo caso è ottenuta moltiplicando la probabilità di errore della prima codifica con il complemento della probabilità di errore della seconda codifica. La probabilità semplice di errore è definita come numero di insuccessi sul numero di prove effettuate, secondo l’impostazione frequentista del calcolo delle probabilità. Nel confronto fra due fonti si ha una prova quando è possibile effettuare un confronto tra i codici, ovvero quando si è in presenza di almeno un codice in en-

trambe le fonti. Per ogni prova è definito un successo quando almeno uno dei codici presenti nella prima fonte è uguale ad almeno uno dei codici presenti nella seconda fonte; un insuccesso è definito quando nessuno dei codici della prima fonte è uguale ad alcuno dei codici presenti nella seconda fonte. La probabilità di successo/insuccesso è definita, quindi, dal rapporto tra il numero di successi/insuccessi sul numero di prove. Tale rapporto, in altre parole, definisce la probabilità che la fonte contenga il codice “vero”.

Per gli “attributi quantitativi” (8), quali gli addetti dipendenti e indipendenti, la metodologia utilizza funzioni di probabilità costruite sulla base di variabili strumentali. Il principio logico adottato è di considerare le informazioni relative ad altre variabili dimensionali di impresa (quali il fatturato, il consumo elettrico, ecc.) al fine di valutare la plausibilità delle varie ipotesi da porre a confronto per l’attribuzione degli addetti: per ogni impresa si sceglierà la fonte che fornisce il dato più probabile in relazione alle variabili strumentali considerate. Le probabilità vengono costruite, a livello di strato, a partire da tabelle di verosimiglianze costruite sulle variabili strumentali e successivamente ponderate con funzioni di probabilità iniziali. Il modello di base (probabilistico di tipo bayesiano non parametrico) viene utilizzato, con le opportune modifiche, anche per la stima del dato, ove mancante, degli addetti indipendenti e può essere generalizzato alla stima dei dati mancanti di qualsiasi variabile quantitativa, quali il fatturato e le retribuzioni.

Nei casi in cui non è disponibile, dalle fonti di input, alcuna informazione sul valore degli attributi, è prevista l’applicazione di una procedura di imputazione dei valori mancanti e di quelli errati. Il processo di ricostruzione delle informazioni

(7) C.C. Abbate, “Una metodologia per la definizione ottimale degli attributi delle imprese”, in *Il Registro statistico Europeo delle imprese*, F. Angeli, 1995.

(8) A. Carone, “Metodologia per la determinazione degli attributi quantitativi”, Istat progetto ASIA, Rapporto metodologico, marzo 1997 (doc. interno).

mancanti è effettuato con il prodotto RIDA (Ricostruzione dell'Informazione mancante con Donazione Automatica) (9). Tale prodotto, in uso all'Istat, si basa sulla metodologia di imputazione che ricerca un'unità donatrice la quale sia la più simile possibile all'unità con informazioni mancanti o errate. In particolare, viene calcolata una funzione di distanza mista delle possibili unità donatrici dall'unità ricevente, limitando i calcoli alle sole unità presenti all'interno di uno stesso strato. La metodologia del donatore con distanza mista minima consente, quindi, di ricercare per ogni informazione mancante (attività economica, natura giuridica, fatturato, dipendenti, indipendenti, consumo di energia elettrica, ecc.), un'unità simile, impresa o unità locale, che abbia le stesse caratteristiche dell'unità che presenta una carenza di informazione. L'applicazione di tale metodologia consente l'adozione di un unico criterio per la ricostruzione delle informazioni mancanti, garantendo un'omogeneità di trattamento per tutte le unità e per tutte le variabili. Le funzioni di distanza mista, una per ogni variabile dipendente, sono ottenute ponderando le funzioni di distanza semplice calcolate sulle singole variabili esplicative (di matching). Le variabili di strato, invece, sono utilizzate per limitare il calcolo delle funzioni di distanza alle sole unità presenti nello strato.

2.5 Il data-base statistico di ASIA

La costruzione di un data-base statistico è effettuata partendo da un insieme di dati e di nozioni sui dati, che si trovano su supporti e su archivi diversi, ed arrivando ad una struttura logica contenente informazioni correlate e immediatamente disponibili. Il data-base permette di avere una visione complessiva dei dati, di

sapere quali informazioni sono disponibili in relazione ad un determinato fenomeno o argomento e di utilizzare facilmente tali informazioni. I dati statistici si possono dividere in due categorie che si differenziano per il tipo di utilizzo e di processo al quale sono sottoposti: "dati statistici individuali", che rappresentano le singole unità, e "dati statistici aggregati", che rappresentano informazioni statistiche strutturate in forma tabellare.

2.5.1 Il data-base dei dati statistici individuali

La struttura concettuale della base dei dati individuali è definita mediante il seguente insieme di proposizioni:

- l'insieme delle informazioni presenti nel data-base fa riferimento a determinati elementi che vengono chiamati «Componenti del Sistema»;
- i componenti del Sistema possiedono determinate caratteristiche, variabili nel tempo, che sono individuate come «Caratteri del Componente»;
- la variazione dei caratteri del componente nel tempo è individuata mediante «Processi di rilevazione dei caratteri».

I componenti del sistema individuati sono:

1. archivio amministrativo
2. impresa
3. gruppo di imprese
4. unità di attività economica
5. unità locale
6. unità locale di attività economica
7. unità locale di produzione omogenea

I diversi componenti del sistema possiedono alcuni attributi comuni: il codice del componente e la tipologia del componente. Alcuni di essi hanno, inoltre, attributi propri: la data di inizio attività e la data di fine attività

(9) C.C. Abbate, "La completezza delle informazioni e l'imputazione da donatore con distanza minima", *Quaderni di ricerca n. 4/1997*, Istat.

I caratteri del componente possono appartenere a diverse categorie:

- caratteri che individuano il tipo di attività svolta (es. l'attività economica principale o secondaria o ausiliaria, il tipo di prodotto, ecc.);
- caratteri che ne individuano la localizzazione sul territorio;
- caratteri di dimensione (es. il numero di addetti, il volume di affari ecc.);
- caratteri di tipologia che identificano l'appartenenza di alcuni elementi del componente a particolari insiemi (es. imprese artigiane, stagionali, unità locali operative, ecc.);
- caratteri di stato (relativi allo stato di attività);
- caratteri di trasformazione che individuano particolari eventi (es. variazione di ragione sociale, natura giuridica, fusione di imprese, scorpori ecc.);
- Caratteri identificativi (es. codice fiscale, ragione sociale ecc.).

È necessario sottolineare come non tutti i componenti del sistema possiedono tutti i tipi di caratteri elencati né tutti i caratteri appartenenti allo stesso tipo; ad esempio il componente del sistema Impresa non possiede caratteri di localizzazione che sono associati solo al componente del sistema unità locale; mentre il componente del sistema unità locale, pur avendo caratteri di dimensione non possiede il carattere 'volume di affari'.

Alcuni componenti del sistema possono essere in relazione con altri componenti del sistema; per esempio un'impresa è presente in uno o più archivi amministrativi; un'impresa è composta da una o più unità locali, un'impresa può far parte di un gruppo di imprese, una unità locale può costituire una o più unità locali di produzione omogenea oppure più unità locali che compongono la stessa impresa possono costituire una unità di attività economica. Questa peculiarità è stata individuata come un particolare tipo di carattere identificato definito come: carattere di relazione con altri componenti.

Ogni carattere del componente possiede i seguenti attributi:

- il riferimento al tipo di componente;
- il codice del componente;
- il codice del carattere;
- il riferimento temporale;
- il riferimento al processo che lo ha individuato;
- la modalità di attribuzione del valore (es. valore rilevato, valore stimato ecc.);
- il grado di affidabilità;
- il valore del carattere.

In particolare il valore del carattere (definito solo per alcuni tipi di carattere) può rappresentare una quantità, espressa in una particolare unità di misura, oppure un codice appartenente ad una specifica classificazione (es. l'attività economica o la forma giuridica) oppure rappresentare un insieme di valori come nel caso dei caratteri di localizzazione.

Le specifiche dei vari caratteri sono spiegate da un'ulteriore entità definita come caratteristiche del carattere; inoltre alla lista delle tipologie di caratteri del componente deve essere aggiunta una nuova tipologia: caratteri di dimensione di altri caratteri. L'introduzione di tale elemento è necessaria per gestire all'interno del sistema informazioni del tipo "la quantità prodotta di un determinato prodotto" oppure "il numero di addetti impiegati nella attività economica principale".

Lo schema concettuale, sommariamente descritto, possiede l'indubbio vantaggio di essere estremamente flessibile. L'introduzione di nuovi oggetti nel sistema (ulteriori componenti o tipologie di caratteri o nuovi caratteri di un determinato tipo provenienti da un nuovo processo di rilevazione) non produce alcuna modifica nel disegno della base di dati. Tale flessibilità però sicuramente induce una maggiore difficoltà nella progettazione degli strumenti di navigazione per l'individuazione delle informazioni di interesse.

2.5.2 Il data-base dei dati statistici aggregati

La base dei dati statistici aggregati risponde alla domanda d'informazioni di sintesi. Ovviamente tali informazioni sintetiche possono essere sempre ricavate dai dati individuali attraverso opportune elaborazioni. Il vantaggio di costruire una base di dati aggregati sta nel fatto che una molteplicità di informazioni statistiche di interesse è resa disponibile in modo immediato. Inoltre gli oggetti di questa base di dati hanno caratteristiche specifiche, diverse da quelle della base di dati individuali.

L'insieme delle variabili statistiche che possono esservi definite è più ampio, in quanto contiene non solo le variabili (tutte o in parte) che rappresentano direttamente i caratteri rilevati, ma anche variabili "derivate" (ad esempio riunendo in classi i valori di una variabile di osservazione oppure sintetizzando le modalità di più variabili) e variabili ottenute da elaborazioni di dati individuali.

La struttura prefigurata per una base di dati aggregati prevede di definire:

- variabili di classificazione;
- variabili di elaborazione.

Le variabili di classificazione indicano come l'informazione viene descritta, le varia-

bili di elaborazione indicano quali sono le informazioni presenti (ad esempio, il numero medio di unità locali per impresa - variabile di elaborazione - viene rappresentata per attività economica e provincia - variabili di classificazione -).

Un determinato fenomeno che si ritiene di interesse viene quindi descritto progettando opportune variabili di elaborazione e differenziando le informazioni per opportune variabili di classificazione. Il prodotto di questa progettazione è un oggetto che fa parte della base di dati aggregati, questo oggetto è di fatto una tabella statistica n-dimensionale con n uguale al numero delle variabili di classificazione. Queste tabelle statistiche n-dimensionali vengono rappresentate utilizzando delle entità chiamate "matrici". Le singole celle della tabella sono rappresentate dai valori della matrice i quali contengono sia le 'coordinate' della cella (ovvero i valori delle variabili di classificazione) sia i valori delle variabili di elaborazione.

La base di dati aggregati si renderà utile sia per l'analisi dei dati sia per la loro diffusione. Il sistema di gestione dovrà prevedere uno strumento di navigazione per l'individuazione delle informazioni di interesse e delle funzionalità per esportare i dati in ambienti di elaborazione diversi.

3. Il piano di censimento: organizzazione, tecnica e metodologia del censimento intermedio dell'industria e dei servizi (*)

3.1 La rilevazione delle unità

Il censimento intermedio è un censimento fortemente innovativo rispetto ai tradizionali censimenti condotti in passato. Gli archivi delle principali amministrazioni dello Stato e delle principali società di servizi che operano sull'intero territorio nazionale, i cui processi di informatizzazione sono ormai completati, consentono all'Istituto nazionale di statistica di rilevare le unità economiche presenti in Italia prelevando da tali archivi le informazioni identificative e strutturali relative alle unità attive nell'anno di riferimento.

Le informazioni contenute negli archivi amministrativi possono essere utilizzate a fini statistici solo dopo aver completato una lunga e complessa sequenza di operazioni, tese a trasformare tali informazioni amministrative in informazioni statistiche, modificando i concetti e le definizioni proprie delle singole amministrazioni in concetti e definizioni statistiche coerenti con quelle utilizzate a livello internazionale.

La rilevazione delle unità incluse nel campo di osservazione del censimento intermedio avviene utilizzando una rete di reti di rilevazione. Nei precedenti censimenti l'unica rete di rilevazione utilizzata è stata quella stradale. Ogni rilevatore doveva percorrere un'intera porzione di territorio rilevando le unità in essa presenti. Agli uffici comunali di censimento era lasciato il compito di

coordinare il lavoro dei rilevatori, evitando duplicazioni o carenze dei percorsi, assicurandosi che i singoli rilevatori avessero fatto di tutto per individuare anche le unità di più difficile osservazione come le unità non ostensibili e quelle itineranti.

Con l'utilizzo delle reti amministrative (fiscali, camerale, previdenziale, assicurative contro gli infortuni e delle utenze elettriche) la rilevazione delle unità economiche risulta più capillare, riuscendo ad individuare, per ogni unità giuridico-economica (1), un insieme di indirizzi dove sono localizzate le unità produttive. Il codice fiscale rilasciato dall'Anagrafe Tributaria costituisce l'elemento cardine per la connessione delle unità amministrative, trasformandole in unità statistiche e per l'individuazione delle unità locali dipendenti dalla stessa impresa. Ogni impresa è classificata utilizzando i codici di attività economica ATECO '91 dell'Istat, coerenti con le classificazioni internazionali (NACE, ISIC).

Il processo statistico di integrazione di queste reti consente di individuare con certezza le unità rilevate da tutti gli archivi con informazioni concordanti sullo stato di attività e sui caratteri di classificazione necessari alla stratificazione delle unità. Nei casi in cui tali informazioni risultano carenti o non concordanti, sono adottate delle metodologie statistiche di accoppiamento (2) e di attribuzione probabilistica dei valori ottimali (3). Le informazioni mancanti sono

(*) A cura di Corrado Abbate

(1) In termini statistici l'unità giuridico-economica corrisponde all'impresa.

(2) Per i casi di assenza o errore nel codice fiscale sono utilizzate tecniche di linkage probabilistico, che prendono in considerazione la ragione sociale, o parte di essa, l'indirizzo e i valori degli attributi delle unità.

(3) Per le informazioni qualitative sono adottate metodologie basate sul principio della minima probabilità composta di errore (codice ottimale); per le informazioni quantitative sono adottate metodologie basate sulla massima probabilità rispetto ai valori presenti nelle variabili strumentali.

stimate con un processo statistico di ricostruzione dell'informazione (4).

La verifica presso le imprese della qualità delle informazioni rilevate con l'utilizzo della rete di reti amministrative deve perciò essere effettuata innanzitutto sulle unità i cui caratteri sono stati attribuiti in modo probabilistico in presenza di incertezza, mentre può essere meno esteso il controllo statistico alle unità i cui caratteri di stratificazione sono rilevati con certezza.

Il censimento intermedio è realizzato quindi, predisponendo un archivio statistico delle imprese attive e riscontrando, presso alcune unità, la veridicità e la qualità delle informazioni rilevate per via amministrativa.

L'archivio statistico delle imprese attive (ASIA) è realizzato con la collaborazione e la partecipazione dei seguenti enti e società che gestiscono archivi amministrativi a diffusione nazionale:

- Ministero delle finanze;
- Camere di commercio;
- Istituto nazionale di previdenza ed assistenza (INPS);
- Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (INAIL);
- Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

I primi due archivi rivestono una particolare importanza nella costruzione dell'archivio ASIA: il primo è l'archivio di tutte le unità giuridiche che possono esercitare un'attività economica sul territorio nazionale (Anagrafe tributaria); il secondo è il Registro delle Imprese italiane, divenuto obbligatorio dal 1996 con legge 580/93, istituito presso le Camere di commercio provinciali (5).

Il processo di realizzazione dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive è composto dalle seguenti macrofasi:

- normalizzazione dei singoli archivi amministrativi per disporre di una stessa configurazione;
- standardizzazione dei codici per ottenere una stessa codifica delle informazioni presenti;
- accoppiamenti interni (nell'ambito dello stesso archivio) ed esterni (fra archivi) per raggruppare tutte le informazioni inerenti una stessa unità;
- identificazione delle imprese attive nell'anno di riferimento;
- determinazione ottimale delle variabili di classificazione e stratificazione delle unità;
- individuazione degli attributi mancanti e/o errati e loro correzione probabilistica.

Nell'archivio statistico delle imprese sono incluse le unità giuridico-economiche che, nella rilevazione effettuata sulla base delle fonti amministrative, risultano attive nell'anno di riferimento e che esercitano una attività nei settori dell'industria e dei servizi con esclusione delle attività agricole e delle attività esercitate dalle istituzioni pubbliche e private.

Questa rilevazione deve avere un riscontro sul territorio, non necessariamente in forma esaustiva, al fine di verificare la qualità delle informazioni contenute in ASIA.

3.2 La rilevazione delle caratteristiche delle unità

Compito del censimento intermedio non è solo quello di individuare le unità giuridico-economiche attive, ma anche di realizzare un'indagine con la quale possa essere fornita un'ampia informazione sulla struttura economica del Paese. Per reperire le infor-

(4) Per questi casi è applicata la procedura RIDA (Ricostruzione dell'Informazione con Donazione Automatica) dell'Istat, basata sul concetto di similitudine tra le unità.

(5) Presso le Camere di commercio provinciali è istituito anche il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), previsto dall'art. 8, lettera d) della legge 58=793, dove confluiscono tutte le notizie riguardanti le imprese contenute nei registri amministrativi.

mazioni necessarie ad una conoscenza più approfondita del sistema economico e delle relazioni tra gli operatori economici l'Istat ha ritenuto opportuno organizzare due differenti indagini: la prima, di cui si è accennato in precedenza, rivolta a completare il processo di individuazione delle unità giuridico-economiche attive sul territorio italiano (*short-form*); la seconda finalizzata alla conoscenza più approfondita dell'organizzazione interna delle unità e delle relazioni con le altre unità giuridico-economiche italiane ed estere (*long-form*).

Le due rilevazioni presso le imprese sono differite nel tempo in quanto con la prima si concludono le operazioni di definizione dell'universo di riferimento rilevato per via amministrativa e con la seconda si raccolgono informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle unità. Per l'indagine di approfondimento è necessario conoscere l'elenco di tutte le unità e delle relative variabili di stratificazione, ovvero è necessario poter distinguere le unità sulla base del tipo di attività esercitata (industria, commercio e servizi), della localizzazione delle stesse e delle relative unità locali, nonché della dimensione di tali unità in termini di addetti.

3.3 Campo di osservazione e unità di rilevazione

Le unità giuridico-economiche che esercitano l'attività principale nel settore industriale e dei servizi, in organizzazioni profit (unità costituite con fini di lucro, comprese le cooperative), costituiscono il campo di osservazione del censimento intermedio. Sono perciò escluse dal campo di osservazione le unità che esercitano l'attività principale nel settore dell'agricoltura e nel settore dei servizi di pubblica utilità, quali l'istruzione e la sanità, e le unità non profit, quali le istituzioni pubbliche e le istituzioni sociali private. I settori dell'istruzione e della sanità sono esclusi dal campo di osservazione del Censimento intermedio a causa

della scarsa rilevanza, in essi, delle imprese private, che da sole fornirebbero un'immagine distorta di questi settori. Inoltre i liberi professionisti che operano nel settore della sanità e che risultano convenzionati con il servizio sanitario nazionale devono essere verificati con gli elenchi amministrativi tenuti dal Ministero della sanità.

In particolare sono escluse dal campo di osservazione del censimento le seguenti divisioni (codici a due cifre) o gruppi (codici a tre cifre) della classificazione ATECO:

- A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi
- 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
- B 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi
- L 75 Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- M 80 Istruzione
- N 85 Sanità e altri servizi sociali
- O 91 Attività di organizzazioni associative n. c.a.
 - 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei, altre attività culturali
 - 92.6 Attività sportive
 - 92.7 Altre attività ricreative
- P 95 Attività domestiche
- Q 99 Attività delle organizzazioni internazionali.

Tutte le imprese appartenenti al campo di osservazione sono oggetto della rilevazione censuaria. Le unità che svolgono attività nel settore agricolo e nel settore dei servizi di pubblica utilità, comprensivo delle istituzioni pubbliche e private, sono escluse dal campo di osservazione in quanto la loro rilevazione per via amministrativa e sul territorio necessita di una differente organizzazione, non facilmente integrabile con quella prevista per la rilevazione delle unità che operano nel settore industriale e di servizi. Le unità locali dipendenti dalle imprese costituiscono unità di osservazione del censi-

mento. Tali unità non sono rilevate direttamente nel luogo dove sono localizzate (6), ma sono oggetto di osservazione indiretta presso l'unità giuridico-economica di appartenenza. Le imprese costituiscono perciò, a differenza dei precedenti censimenti, l'unica unità di rilevazione del Censimento intermedio.

Nel seguito, per semplicità di linguaggio, i termini "unità giuridico-economica" e "impresa" saranno utilizzati in modo equivalente.

Per *impresa* si intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale ai fini della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita. Essa fruisce di una certa autonomia con particolare riguardo alle scelte produttive, di vendita e di distribuzione degli utili. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche.

Per *unità locale* si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, ecc.) in cui si realizza o si organizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. L'unità locale è topograficamente individuata in un'unica località (provincia, comune, sezione di censimento), nella quale lavorano o alla quale fanno riferimento una o più persone, eventualmente a tempo parziale, per conto di una stessa impresa.

3.4 Obiettivi dell'indagine *short-form*

Obiettivo della prima indagine sul territorio è quello di verificare la qualità dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive, sia delle unità rilevate sulla base degli archivi amministrativi, sia degli attributi di ciascuna di

esse. La verifica dell'appartenenza delle imprese al campo di osservazione del censimento è il principale obiettivo in quanto con tale verifica è determinata la numerosità dell'universo delle imprese.

L'indagine *short-form* costituisce l'ultima operazione necessaria per completare la rilevazione censuaria delle imprese attive. In quest'indagine sono coinvolte tutte le imprese, già rilevate con la rete delle reti degli operatori e degli utenti registrati negli archivi amministrativi. Per tale indagine sono utilizzate più tecniche di rilevazione, esposte nel seguito, sulla base del diverso grado di affidabilità delle informazioni raccolte per via amministrativa, al fine di ridurre il carico statistico sulle imprese e i costi di rilevazione. Per talune tipologie di unità la rilevazione diretta presso le imprese deve essere effettuata comunque. In particolare è certamente necessaria la rilevazione diretta per le imprese di grandi dimensioni, per le imprese plurilocalizzate e per le imprese per le quali l'operazione di integrazione tra le varie fonti amministrative ha evidenziato la presenza di informazioni contrastanti, dovute ai diversi livelli di aggiornamento e dettaglio con cui tali notizie sono state raccolte.

Le imprese interessate all'indagine sul territorio, quindi, sono quelle per le quali è necessario verificare la correttezza degli attributi che determinano l'appartenenza delle singole unità al campo di osservazione del censimento e i cui valori sono stati ottenuti in situazioni di incertezza. A tal fine sono definite incerte le unità che presentano almeno uno dei seguenti caratteri attribuiti con incertezza:

1. le unità in cui la modalità dello stato di attività è attribuita con incertezza;
2. le unità in cui il codice di natura giuridica è attribuito con incertezza;
3. le unità in cui il codice dell'attività economica principale è attribuito con incertezza;

(6) Come è avvenuto in tutti i precedenti censimenti economici.

4. le unità composte da un numero non sufficiente di fonti amministrative;
5. le unità in cui il numero degli addetti presenti non concorda tra le varie fonti;
6. le unità cooperative in cui può essere presente duplicazione di addetti indipendenti e addetti dipendenti;
7. le unità in cui l'elenco delle relative unità locali presidiate, il codice dell'attività esercitata e il numero di addetti che operano in ciascuna di esse, sono definiti anche con una sola incertezza.

Per le unità di cui al punto 1 (stato di attività incerto), al punto 2 (codice di natura giuridica incerto) e al punto 3 (codice di attività economica incerto) il controllo è fondamentale in quanto il campo di osservazione del censimento è definito sulla base di tali caratteri.

Per le unità di cui ai punti 4 (composizione non completa delle fonti di informazioni), 5 (addetti non concordanti), 6 (cooperative) e 7 (imprese plurilocalizzate) il controllo è rilevante per evitare errori negli attributi delle unità censite.

Nel seguito di questo paragrafo sono presentate con un maggiore dettaglio le sette tipologie di unità con informazioni incerte. Le imprese con informazioni contrastanti

nei caratteri utili alla conoscenza dello stato di attività, per le quali non si osservano segnali certi di attività nell'anno di riferimento, necessitano di una verifica della modalità attribuita. In alcuni casi infatti, dove non sono presenti le date di inizio o di fine attività e non vi è un segnale non equivoco di attività, la modalità dello stato di attività è stata attribuita sulla base di altri segnali meno probanti.

Le unità per le quali non vi sono sufficienti informazioni per attribuire con precisione il codice di natura giuridica e il codice dell'attività economica principale sono considerate unità con caratteristiche contrastanti in quanto non è certa l'inclusione di tali unità nel campo di osservazione del censimento. Non è certa, quindi, l'appartenenza di tali unità all'insieme delle imprese profit dell'industria e dei servizi oppure di quelle profit del settore agricolo o all'insieme delle istituzioni, pubbliche o private, non aventi fini di lucro.

Le imprese che non sono ottenute con una corretta combinazione di fonti amministrative sono considerate unità con attributi contrastanti. Classificando le imprese in sei differenti tipologie esse devono risultare composte dalle fonti amministrative riportate nel Prospetto 1.

Prospetto 1 - Tipologia di imprese per fonte di rilevazione

TIPOLOGIA DI IMPRESE	Anagrafe Tributaria Min. Fin.	Registro delle imprese (CdC)	Archivio delle posizioni assicurative (INAIL)	Archivio delle posizioni previdenziali (INPS)	Archivio delle utenze non domestiche (ENEL)
Imprese con dipendenti					
Artigiane	P	P	P	P	NV
Non artigiane	P	P	P	P	NV
Liberi professionisti	P	-	P	P	NV
Imprese senza dipendenti					
Artigiane	P	P	P	-	NV
Non artigiane	P	P	NV	-	NV
Liberi professionisti	P	-	-	-	NV

Nota: P = Presenza necessaria; - = assenza; NV = presenza Non Vincolante.

Le unità per le quali il numero di addetti presenti è attribuito in presenza di indicazioni contrastanti nei vari archivi di input necessitano di una verifica presso le stesse unità a causa della notevole rilevanza di questa informazione.

Gli addetti alle unità aventi natura giuridica di cooperativa presentano un'alta probabilità di incertezza, in quanto in molti casi gli stessi soci sono riportati sia tra gli addetti indipendenti, come soci titolari, che tra gli addetti dipendenti, poiché essi sono presenti anche negli archivi riservati ai lavoratori dipendenti per i quali sono versati i contributi previdenziali e assicurativi.

Le imprese da cui dipendono altre unità locali presidiate (unità plurilocalizzate), oltre alla sede legale o amministrativa dell'unità giuridico-economica, necessitano di una verifica presso le stesse imprese. L'elenco completo delle unità locali presidiate, il codice dell'attività esercitata e il numero di addetti che vi operano deve, quindi, essere accertato. Le unità locali dipendenti costituiscono, infatti, unità di osservazione del censimento, ma non unità di rilevazione, per cui la loro inclusione nel campo di osservazione è ottenuta solo dopo la conferma dell'elenco realizzato considerando tutti gli indirizzi dove risulta un punto terminale anche in una sola delle reti amministrative di rilevazione.

3.5 L'indagine *short-form*

Il questionario *short-form* contiene solo alcune informazioni identificative dell'unità (ragione sociale, indirizzo, ecc.) e alcune notizie relative alle variabili di stratificazione (codice di natura giuridica, codice di attività economica, addetti, ecc.).

Le unità censite con la rete di reti amministrative sono controllate adoperando quattro diverse tecniche, in funzione del livello di affidabilità con cui sono state rilevate le informazioni:

- controllo desk per le unità con informazioni certe sull'eleggibilità e sui caratteri;

- questionario postale per le unità con informazioni non certe e per quelle le cui informazioni sono considerate di grande rilievo per la verifica dell'archivio (imprese medio-grandi e imprese plurilocalizzate con dipendenti);
- intervista telefonica per le unità che non hanno risposto al questionario postale;
- intervista con rilevatore sul territorio per le unità che non hanno risposto né al questionario postale né all'intervista telefonica.

Le interviste con rilevatore sul territorio sono necessarie per eliminare il fenomeno delle mancate risposte totali all'indagine postale ed a quella telefonica. A tal fine il servizio studi metodologici dell'Istat (SME) ha predisposto uno schema di campionamento delle unità presenti nell'archivio ASIA al fine di garantire una stima della probabilità di eleggibilità delle unità, ovvero della probabilità di inclusione di tali unità nel campo di osservazione del censimento.

L'indagine nel suo complesso è organizzata dall'Istat che si avvale della collaborazione tecnica degli uffici regionali dell'Istituto di Statistica stesso e degli uffici di statistica delle Camere di commercio provinciali.

Una verifica preliminare all'indagine sul territorio è effettuata direttamente dall'Istat in collaborazione con le Camere di commercio con riferimento alle sole imprese in cui risultano presenti 50 o più addetti. Tale controllo ha lo scopo di perfezionare il contenuto informativo delle unità di maggiori dimensioni, con particolare riguardo alla verifica delle unità che hanno subito scorpori/fusioni o per le quali siano state registrate variazioni rilevanti nel corso dell'anno di riferimento. Completata questa operazione preliminare ha inizio la prima indagine realizzata sulla base del questionario *short-form*.

L'Istat provvede ad inviare, via postel, il questionario *short-form* a tutte le imprese incluse nel piano dell'indagine. Il questionario dovrà essere restituito, a cura delle stesse unità, all'indirizzo riportato a margine

del questionario stesso, utilizzando le buste accluse per agevolare la restituzione del questionario compilato. I Centri di rilevazione provvedono ai solleciti telefonici ed alla rilevazione sul territorio.

Il Dipartimento informatica dell'Istat (DINF) ha predisposto una rete telematica per collegare le sede centrale dell'Istituto con tutti i Centri di rilevazione presenti sul territorio. Tale rete consentirà lo scambio di file ed il monitoraggio delle operazioni censuarie, evitando lo scambio dei supporti informatici (floppy) e riducendo notevolmente l'utilizzo di corrieri, con evidente risparmio di tempo e di costo.

I questionari short-form riportano i caratteri prestampati, così come rilevati dall'Istat con le operazioni di integrazione delle informazioni tratte dagli archivi amministrativi. Per ogni carattere prestampato è lasciato alle unità uno stesso spazio vuoto dove scrivere le eventuali variazioni da riportare nell'archivio finale, con indicazione della data in cui è avvenuta la variazione stessa.

L'indirizzo prestampato a margine del questionario, cui rispedire il questionario stesso, è differente per ogni unità ed è relativo al Centro di rilevazione cui è demandata l'organizzazione delle operazioni di codifica e revisione dei questionari.

I Centri di rilevazione cui dovranno essere restituiti i questionari sono i seguenti:

- sede centrale dell'Istat:
 - per le imprese con 50 addetti o più;
 - per le imprese plurilocalizzate a diffusione extra-provinciale;
 - per le unità di liberi professionisti plurilocalizzate a diffusione extra-provinciale;
- sedi regionali dell'Istat:
 - per le imprese senza dipendenti residenti nelle province in cui è presente una sede regionale dell'Istat;
 - per le unità di liberi professionisti (con e senza dipendenti) residenti nelle province in cui è presente una

sede regionale dell'Istat;

- per le imprese senza dipendenti residenti nelle province in cui non è presente una sede regionale dell'Istat (secondo elenco);

- sedi provinciali delle Camere di commercio:
 - per le imprese plurilocalizzate con dipendenti e con meno di 50 addetti;
 - per le imprese unilocalizzate con dipendenti e con meno di 50 addetti;
 - per le imprese senza dipendenti residenti nelle province in cui non è presente una sede regionale dell'Istat (primo elenco);
 - per le unità di liberi professionisti (con e senza dipendenti) residenti nelle province in cui non è presente una sede regionale dell'Istat.

La ripartizione delle tipologie di imprese tra i Centri di rilevazione è effettuata tenendo conto sia dell'esperienza acquisita che delle esigenze organizzative per la rilevazione diretta delle imprese sul territorio. Per tali motivi all'Istat centrale compete la revisione-rilevazione delle imprese di media e grande dimensione e alle Camere di commercio quella delle imprese che hanno l'obbligo di iscrizione ai pubblici registri; agli uffici regionali dell'Istat è demandata la revisione e la rilevazione delle imprese residenti nelle province dei capoluoghi di regione in cui è presente un ufficio dell'Istat, mentre alle Camere di commercio competono la revisione e la rilevazione delle imprese residenti nel resto del territorio italiano.

3.6 La realizzazione definitiva dell'archivio ASIA

Completate le operazioni di sollecito dei rispondenti e di verifica presso i Centri di rilevazione, l'Istat provvede a validare e a rendere definitive tutte le informazioni ricevute, riportando nell'archivio ASIA le modifiche segnalate dalle stesse unità.

Nell'archivio ASIA relativo all'anno 1996 sono riportate solo le variazioni di ragione sociale, di indirizzo e delle variabili di stratificazione avvenute prima del 1° gennaio 1997. Le restanti variazioni sono riportate nell'archivio ASIA relativo al 1997, sempre che tali variazioni siano avvenute prima del 1° gennaio 1998.

In tale modo l'archivio contenente le variazioni registrate dai Centri di rilevazione e ottenute con l'indagine short-form, trovano una precisa collocazione nell'archivio che fotografa la struttura economica dell'anno. Gli archivi riferiti ad anni diversi manterranno, quindi, il numero di unità effettivamente attive nell'anno, le cui caratteristiche sono riferite ad uno stesso anno. Di conseguenza anche l'analisi storica delle modificazioni della struttura delle imprese è salvaguardata e per ogni anno è sempre possibile disporre del relativo universo, cui dovranno fare riferimento tutte le indagini statistiche effettuate presso le imprese.

Il lavoro di validazione definitiva dell'archivio ASIA 1996 è effettuato dall'Istat entro il mese di settembre 1998.

3.7 La qualità delle informazioni contenute in ASIA

L'analisi dei risultati dell'indagine sul territorio continuerà, senza ritardare le operazioni successive relative all'inizio dell'indagine long form, al fine di calcolare degli indicatori di qualità delle informazioni presenti nell'archivio ASIA.

Tali indicatori riguardano la qualità del numero di addetti, la qualità del codice di attività economica e di quello di natura giuridica.

Il calcolo di tali indicatori è effettuato dal servizio censimenti economici e archivi di imprese-istituzioni (CEA) in collaborazione con il servizio studi metodologici (SME).

3.8 L'indagine long-form

Oggetto dell'indagine long-form sono le imprese presenti nell'archivio statistico delle imprese attive, così come risulta dopo le verifiche effettuate presso le unità con l'indagine short-form.

Data la tipologia dei quesiti previsti per l'indagine long-form, l'Istat non ritiene opportuno estendere tale rilevazione alle unità senza dipendenti né ritiene opportuno coinvolgere tutte le unità il cui numero di addetti è inferiore ad una soglia variabile per tipologia di attività economica.

La soglia variabile per discriminare grandi e piccole imprese è introdotta al fine di garantire, per ogni gruppo di attività economica (prime tre cifre del codice ATECO) a livello regionale, la rilevazione di una quota significativa di imprese. Una soglia fissa per tutte le attività o due soglie differenti per le attività industriali e di servizi non offrono, infatti, la possibilità di analisi valide per ognuno dei diversi gruppi di attività economica, caratterizzati da dimensioni caratteristiche notevolmente variabili.

Per l'indagine long-form l'Istat ha identificato le unità da intervistare, sulla base della media degli addetti nel 1996, con il seguente criterio:

- tutte le unità che avevano un numero di addetti superiori alla soglia variabile per tipologia di attività economica;
- un campione casuale di unità che avevano un numero di addetti in totale inferiore alla soglia variabile per tipologia di attività economica;

Nel mese di luglio 1997 il servizio metodologico dell'Istat ha predisposto le regole e le procedure per l'estrazione del campione casuale di unità.

Le variabili di stratificazione da utilizzare per l'estrazione delle unità con addetti inferiori alla soglia variabile sono:

- il codice regionale;

- il codice di attività economica a livello di gruppo (prime tre cifre della codifica ATECO);
- la classe di addetti.

Caratteristica di questo campione casuale è quella di concentrare le unità oggetto di rilevazione campionaria all'interno di alcuni dei comuni rappresentativi dello strato, evitando la dispersione delle unità da rilevare sull'intero territorio nazionale.

L'estrazione delle unità campione è prevista entro tre settimane dal completamento delle operazioni relative all'indagine short-form e dall'aggiornamento dell'archivio ASIA al 1996.

3.8.1 I questionari dell'indagine long-form

Per l'indagine di approfondimento settoriale l'Istat ha predisposto un unico questionario, sia per l'industria che per i servizi, con l'intento di standardizzare al massimo i quesiti, raccogliendo informazioni anche su quelle imprese con attività secondaria in settori diversi.

Il questionario è progettato in modo modulare per favorire la compilazione di ogni sezione presso l'ufficio o l'unità locale che dispone delle informazioni richieste.

Il questionario è spedito alla sede amministrativa o principale dell'impresa che ne cura la compilazione e l'eventuale distribuzione interna agli uffici competenti. Il responsabile amministrativo dell'impresa dovrà perciò ricomporre il questionario, raggruppando tutte le sezioni ove queste siano state distribuite all'interno, e restituirlo al rilevatore incaricato del ritiro.

Per evitare un eccesso di quesiti sul questionario, nonché la proposizione di quesiti che riguardano solo un esiguo numero di imprese, la sua progettazione è effettuata facendo uso di domande filtro. In particolare per talune informazioni l'uso di domande filtro consente di selezionare le sole imprese interessate al fenomeno.

Le principali domande filtro sono:

- appartenenza a gruppi di imprese;
- disponibilità di una contabilità ambientale;
- imprese interessate a funzioni, acquisizioni o scorpori.

Alle imprese che rispondono positivamente alle principali domande filtro sarà consegnato, contestualmente al ritiro del questionario long-form, un questionario di approfondimento che sarà rispedito all'Istat a cura della stessa impresa.

Un'apposita sezione del questionario è dedicata alla quantificazione del fastidio statistico denunciato dalle imprese, a causa del numero elevato di questionari e di quesiti, che ricevono nel corso dell'anno.

Poiché l'indagine *long-form* è effettuata a distanza di alcuni mesi dall'indagine *short-form* è necessario inserire nella prima parte del questionario i quesiti propri dell'indagine *short-form* al fine di cogliere le variazioni verificatesi nel frattempo ma anche di controllare le notizie anagrafiche relative a quelle imprese non inserite nell'indagine precedente. Nella prima parte del questionario *long-form* è richiesta perciò la conferma delle informazioni identificative dell'unità (ragione sociale, indirizzo, ecc.) e alcune notizie relative alle variabili di stratificazione (codice di natura giuridica, codice di attività economica, addetti, ecc.).

L'indagine *long-form* è effettuata con riferimento al 1997 per cui ai rispondenti è sempre richiesto di aggiornare la sezione relativa al numero di addetti presenti nell'impresa.

3.8.2 L'indagine pilota

La complessità del questionario e la sua articolazione in sezioni staccabili necessita di una verifica qualitativa delle risposte e della difficoltà da parte delle imprese a fornire le informazioni richieste.

L'indagine pilota è effettuata nel primo semestre del 1998 con riferimento solo

ad alcune imprese campione presenti sul territorio di dodici comuni selezionati dall'Istat.

Con l'indagine pilota deve essere verificata, oltre al questionario e ai singoli quesiti, anche tutta l'organizzazione del censimento effettuato con il questionario long-form, a cominciare dalle operazioni di rilevazione e revisione fino a quelle di registrazione, di verifica delle compatibilità delle risposte e di pubblicazione dei risultati.

3.8.3 Il riporto all'universo dei dati rilevati con l'indagine long-form

Durante le operazioni sul territorio, di registrazione e verifica delle risposte l'Istat provvede ad aggiornare l'archivio ASIA al 1997.

Per quanto la spedizione dei questionari long form avvenga sulla base dell'archivio relativo al 1996, l'anno di riferimento dell'indagine è il 1997 per cui il riporto all'universo deve avvenire con riferimento alle unità presenti al 1997. Considerando il cambio dell'universo di riferimento il servizio studi metodologici (SME) provvede al ricalcolo dei coefficienti di riporto dei dati all'universo 1997, utilizzando la tecnica della poststratificazione.

La procedura di aggiornamento di ASIA richiede la disponibilità di tutti i registri amministrativi già utilizzati per la costruzione dell'archivio riferito al 1996, la correzione delle informazioni di carattere strutturale valide anche per il 1997 sulla base dei risultati dell'indagine *short-form*, nonché l'aggiornamento al 31/12/97 delle informazioni relative al numero di addetti, come risulta dalla fonte INPS.

4. Il piano di controllo della qualità delle informazioni (*)

4.1 Il controllo delle informazioni presenti in ASIA

L'ultima fase di lavoro prevista prima del rilascio definitivo dell'archivio ASIA e della sua trasformazione in Data Base, riguarda il piano di controllo di compatibilità delle informazioni. Quest'ultimo è necessario poiché le complesse metodologie statistico-probabilistiche, che hanno permesso di individuare le determinazioni delle variabili in base alle informazioni contenute negli archivi di input, sono state applicate a tutte le unità, anche a quelle per le quali l'attribuzione delle singole variabili è avvenuta in presenza di scarse informazioni di base. In alcuni casi, infatti, il processo di integrazione non è stato applicato perché le variabili provenivano da un solo archivio (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative ai liberi professionisti presenti solo nell'archivio del Ministero delle finanze). Tali variabili sono state comunque attribuite segnalando una probabilità di errore relativamente alta.

Il check dei dati dell'archivio è indispensabile, in generale, per evidenziare e verificare i casi di incongruenza tra i valori attribuiti ad una stessa unità per le variabili di maggiore interesse quali codice fiscale, forma giuridica, attività economica, numero di addetti dipendenti e indipendenti, carattere artigiano e localizzazione territoriale (codici di provincia e comune).

Con il presente piano di controlli, in realtà, ci si pone un obiettivo più ambizioso, ovvero quello di prevenire e ridurre anche l'errore di copertura che caratterizza tutte le indagini di tipo censuario. Il piano di check dell'archivio ASIA prevede, quindi, due principali tipi di controlli:

- controlli di copertura: relativi al campo di osservazione e alla ricerca dei fenomeni di sottocopertura o sovracopertura;
- controlli di compatibilità: per l'individuazione dei dati anomali attraverso regole di compatibilità fra variabili.

Per garantire una memoria dei controlli e delle correzioni, ogni tipo di modifica effettuata, per ciascuna delle variabili principali, è segnalata in un file riservato alle analisi di qualità. Tutti i controlli sono applicati dapprima ai 5 milioni di unità presenti nell'archivio (comprese le imprese agricole, le istituzioni e le imprese inattive) e, successivamente, alle sole imprese attive dei settori dell'industria, del commercio e dei servizi. I controlli, cui ci si riferisce in questo documento, riguardano prevalentemente le variabili relative alle unità imprese; non tutti questi controlli, infatti, sono estesi alle singole unità locali.

4.2 La procedura per l'individuazione e l'eventuale correzione dei dati anomali

Per l'individuazione dei dati anomali è stata impiegata una metodologia che si sviluppa in nove fasi successive.

4.2.1 I fase: Confronto delle informazioni dell'archivio ASIA con quelle dell'archivio SIRIO-NAI

L'archivio SIRIO-NAI delle imprese di dimensione medio-grande, realizzato dall'Istat sulla base delle informazioni ottenu-

(*) A cura di C. Abbate (da 4.1 a 4.2.2 e da 4.2.4 a 4.2.5) e di A. Pezone (4.2.3 e da 4.2.6 a 4.4).

te dai censimenti economici e, rigenerato a cadenza decennale, contiene informazioni aggiornate annualmente attraverso le diverse indagini Istat rivolte alle imprese o l'apposita indagine di verifica e aggiornamento (indagine SK). Tale archivio risponde in senso proprio alle esigenze statistiche e costituisce un'importante fonte per la verifica delle principali variabili presenti nell'archivio ASIA. Le informazioni relative alle imprese presenti nell'archivio SIRIO-NAI sono state così utilizzate per accrescere la qualità di quelle presenti nell'archivio ASIA, poiché per tali imprese l'aggiorna-

mento e la verifica è già stato effettuato dall'Istat con riferimento proprio al 1996. Per gli anni successivi sarà inutile utilizzare l'archivio SIRIO-NAI, come fonte di verifica e controllo, poiché la messa a regime delle tecniche di aggiornamento dell'archivio ASIA porterà al progressivo abbandono dell'archivio SIRIO-NAI (1).

I dati dei due archivi sono stati confrontati mediante accoppiamento di codice fiscale. Alle imprese di ASIA accoppiate con quelle dell'archivio SIRIO-NAI sono state imposte le seguenti variabili:

Prospetto 1 – Variabili presenti nell'archivio SIRIO-NAI

Imposte in ASIA senza segnalazione sul flag	Imposte in ASIA con segnalazione sul flag
Ragione sociale	Indirizzo
Numero di telefono	Numero di indipendenti
Volume di affari	Numero di dipendenti
	Data inizio attività
	Attività economica
	Forma giuridica

Per le variabili della seconda colonna del Prospetto 1 si è provveduto a segnalare i codici modificati per distinguerli da quelli perfettamente coincidenti; inoltre, per identificare tali unità, già verificate dall'Istat nel corso del 1997, è stato imposto il codice NAI.

La correzione delle variabili contenute nell'archivio ASIA con le informazioni dell'archivio SIRIO-NAI ha riguardato circa 45.000 imprese aggiornate al 1996 con l'indagine SK e altre 100.000 imprese aggiornate con altre indagini dell'Istat (Sistema dei conti delle imprese, piccole imprese, occupazione, ecc.).

4.2.2 II Fase: **Correzione di ASIA con le informazioni presenti in SCAP (2)**

La seconda fase prevede che alcuni caratteri presenti nell'archivio ASIA siano migliorati mediante un accoppiamento con un serbatoio contenente le correzioni degli errori individuati negli anni precedenti (ovvero su precedenti realizzazioni di ASIA) o quelle effettuate sulla base di versioni provvisorie dell'archivio. Per il primo impianto di ASIA è stato utilizzato il serbatoio delle correzioni effettuate sulla base del prototipo nazionale di ASIA, riferito al

(1) SCAP: Serbatoio delle Correzioni effettuate sull'archivio ASIA dell'anno Precedente.

(2) Presumibilmente entro il 1998.

1995 e realizzato nel 1996, e le correzioni effettuate sulla base del primo impianto dell'archivio, riferito al 1996. Tutte le correzioni sono da considerarsi comunque riferite ad una versione precedente di ASIA, indicata come versione dell'anno T-1.

Nel serbatoio è riportato il codice fiscale, quale identificativo dell'unità, e i codici di localizzazione, di attività economica e di forma giuridica, riferiti all'anno precedente (anno T-1) a quello di riferimento (anno T), nonché i corrispondenti codici corretti in seguito alle verifiche. I tre codici, o i sei codici se si tiene conto delle loro modifiche, in questo serbatoio non sono sempre presenti, ma solo quelli che sono stati corretti. Con tale sistema si intende salvaguardare nel tempo le posizioni già verificate per evitare che la rigenerazione annuale di ASIA, a partire dagli archivi amministrativi di base, possa ripresentare gli stessi errori già individuati e corretti. Tenendo presente che le correzioni contenute in questo serbatoio sono state effettuate sulla base di una precedente versione di ASIA, è opportuno verificare il corrispondente codice presente nell'ultima versione di ASIA in modo da riportare su quest'ultimo solo le correzioni effettivamente necessarie.

Il confronto delle informazioni del serbatoio con l'archivio ASIA dell'anno T avviene operando linkage per codice fiscale (3). Per ogni unità e per ogni variabile presente nel serbatoio e nell'archivio ASIA sono analizzate le seguenti informazioni:

a - i nuovi codici, dei singoli caratteri, attribuiti nell'anno T;

b - i codici attribuiti nell'anno T-1;

c - i codici corretti nell'anno T-1 in seguito delle verifiche effettuate.

Da tale confronto possono risultare, per ciascun carattere, cinque diverse situazioni che conducono a decisioni diverse:

1. $a = b = c$ \bar{P} il nuovo archivio ASIA riporta ancora lo stesso codice attribuito nell'anno precedente il quale non è stato modificato dopo la verifica manuale; \bar{P} non si opera alcuna sostituzione;
2. $a = b \neq c$ \bar{P} il nuovo archivio ASIA riporta ancora lo stesso codice attribuito nell'anno precedente il quale è stato modificato dopo la verifica manuale; \bar{P} si sostituisce il codice attribuito nell'anno T con il codice corretto nell'anno T-1;
3. $a = c \neq b$ \bar{P} il nuovo archivio ASIA porta in sé un miglioramento nell'attribuzione del codice di attività economica; \bar{P} la sostituzione effettuata nell'anno precedente non ha più ragione di essere effettuata;
4. $a \neq b = c$ \bar{P} nonostante nell'anno T-1 il codice sia stato confermato dalla verifica manuale, nell'anno T è stato attribuito un nuovo codice; \bar{P} non si opera alcuna sostituzione;
5. $a \neq b \neq c$ \bar{P} nell'archivio ASIA dell'anno T è presente un nuovo codice che non corrisponde a quello dell'anno T-1 né a quello corretto nell'anno precedente; \bar{P} non si effettua alcuna correzione.

Solo nel caso 2, quindi, si procede alla sostituzione del codice verificato in occasione delle analisi effettuate sulla base delle precedenti versioni di ASIA. Nei casi 1 e 3 la correzione risulta inutile, mentre per i casi 4 e 5, in cui risulta $a \neq b$, è prevista un'ulteriore verifica nel contesto della fase 9 di cui si parlerà nel seguito.

(3) Alcuni record presenti nel serbatoio possono non accoppiarsi con le unità presenti nell'archivio ASIA dell'anno T a causa della loro eliminazione dagli archivi di input, ovvero per avvenuta cancellazione dell'unità effettuata dalle amministrazioni di pertinenza.

4.2.3 III Fase: Controllo fra alcune parole chiave contenute nella ragione sociale ed i codici di attività economica e forma giuridica

Poiché in alcuni casi nella ragione sociale dell'impresa sono contenute chiare indicazioni sull'attività svolta, sono state individuate delle parole chiave cui corrisponde uno o più codici di attività economica. Selezionando un campione di unità che contengono tali parole nella ragione sociale è stato predisposto un elenco di circa 400 parole chiave (come, ad esempio, 'farmacia', 'macelleria', 'ristorante', ecc.), distinte in due gruppi:


1. parole alle quali corrisponde un solo codice di attività economica nei casi dove il codice presente in ASIA risulta diverso da quello previsto per la corrispondente parola chiave si procede con la sua imputazione;
2. parole alle quali corrisponde un insieme di possibili codici di attività economica nei casi dove il codice presente in ASIA non appartiene all'insieme di tali codici si procede ad un accertamento manuale del codice attribuito.

Con lo stesso controllo per parola chiave presente nella ragione sociale è verificato anche il codice di forma giuridica limitatamente ai co-

dici di "consorzio" e "società consortile". L'esatto codice di forma giuridica (a tre cifre) è determinato in base ad ulteriori stringhe di parole che consentono di identificare in modo univoco il tipo di consorzio o società consortile. Per gli altri codici di forma giuridica, pur essendo facilmente desumibili dalla ragione sociale, non si è ritenuto necessario attivare un controllo perché l'attribuzione di tale codice presenta una probabilità composta di errore molto bassa (4).

Con lo stesso principio della lettura per parola chiave della ragione sociale sono corrette anche le unità in cui esiste una loro non univoca identificazione come imprese o istituzioni; si tratta, cioè di quei casi in cui si è evidenziata un'incompatibilità tra il codice di attività economica e quello di forma giuridica che ha impedito l'immediata inclusione delle unità nel campo di osservazione delle imprese o in quello delle istituzioni.

Per le unità che presentano parole chiave come "municipio", "condominio", "Amministrazione comunale/provinciale/regionale", "associazione", ecc., è attribuito il codice di forma giuridica e il codice di attività economica, in modo da escludere tali unità dal campo di osservazione dell'archivio ASIA-imprese. Per queste unità è spesso necessario combinare più parole chiave della ragione sociale per attribuire entrambi i codici, come si può evincere dall'esempio seguente:



(4) Cfr. C. Abbate, 1995, "Una metodologia per la definizione ottimale degli attributi delle imprese", in *Il Registro Statistico Europeo delle Imprese*, S. Biffignandi e M. Martini (a cura di), Franco Angeli, Milano.

In generale, da questo controllo sono possibili tre diverse casistiche cui corrisponde una differente soluzione:

1. coincidenza perfetta fra i codici presenti e quelli previsti in corrispondenza della parola chiave **P** non si effettua alcuna sostituzione;
2. un codice non coincide con l'unico codice previsto **P** si effettua l'imposizione del codice;
3. un codice non coincide con alcuno dei codici possibili **P** si procede ad un accertamento manuale (accertamento rimandato alla fase 9).

4.2.4 IV Fase: Verifica della copertura di alcuni settori economici mediante archivi settoriali

Per alcuni settori di particolare interesse sono state raccolte informazioni presso gli Enti, le amministrazioni o le associazioni preposti al controllo delle imprese operanti nel settore di pertinenza. I settori per i quali è stato realizzato un archivio settoriale di supporto all'archivio ASIA sono:

- Banche;
- Assicurazioni;
- SIM (Società di intermediazione mobiliare) e società fiduciarie;
- Imprese municipalizzate;
- Grande distribuzione;
- Imprese a partecipazione statale (ENI, IRI).

Tali settori sono sottoposti ad analisi di copertura perché la classificazione delle forme giuridiche o quella delle attività economiche riserva ad essi codici specifici (5).

Le informazioni raccolte presso gli Enti sono state verificate con le informazioni già a disposizione dell'Istat. In seguito a tale verifica, e data la natura degli Enti pre-

posti al controllo dei singoli settori, tali archivi sono stati suddivisi in:

- archivi settoriali completi;
- archivi settoriali incompleti;

al fine di diversificare il loro utilizzo nel piano di controllo. Per il secondo tipo di archivi, infatti, non è garantita l'eshaustività delle informazioni.

Le caratteristiche di eshaustività sono state verificate per l'archivio delle banche, le cui informazioni sono fornite della Banca d'Italia, per quello delle imprese a partecipazione statale, realizzato utilizzando le informazioni fornite dall'ENI e dall'IRI sulla base delle imprese riportate nei rispettivi bilanci consolidati, e per l'archivio delle assicurazioni italiane, fornito dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con esclusione delle imprese di assicurazione estere che hanno in Italia una loro rappresentanza.

Gli altri archivi settoriali sono definiti, invece, "incompleti" in quanto presentano carenze di aggiornamento o non garantiscono un controllo totale di tutte le imprese del settore. Le informazioni relative alle SIM e alle società fiduciarie sono state desunte dall'archivio della CONSOB; quelle relative alla grande distribuzione sono state fornite dal Ministero dell'industria; l'archivio delle imprese municipalizzate è stato realizzato utilizzando l'annuario della CISPEL.

Le informazioni contenute in ASIA e quelle del rispettivo archivio settoriale sono confrontate con accoppiamenti per codice fiscale ed ottenendo quattro tipologie di unità:

1. Imprese presenti sia in ASIA sia nell'archivio settoriale;
2. Imprese presenti solo nell'archivio ASIA con caratteristiche simili a quelle degli archivi settoriali completi;

(5) Nel caso delle imprese a partecipazione statale si tratta, invece, dell'opportunità di acquisire tale informazione in ASIA.

3. Imprese presenti solo nell'archivio ASIA con caratteristiche simili a quelle degli archivi settoriali incompleti;
4. Imprese presenti nel solo archivio di settore.

Per le imprese di cui al punto 1 le informazioni di base contenute negli archivi settoriali (come la localizzazione geografica, il codice di attività economica, il codice di forma giuridica e gli addetti, utilizzabili solo per le banche) sono sovrapposte a quelle contenute nell'archivio ASIA. Tale sovrapposizione è giustificata dall'elevato grado di attendibilità con cui tali informazioni sono raccolte.

Le imprese di cui al punto 2 sono corrette al fine di modificare i codici che ne hanno determinato l'inclusione nel settore.

Anche le imprese di cui al punto 3 sono sottoposte ad accertamento al fine di modificare i codici che ne determinano l'inclusione nel settore, ma nei casi in cui è verificata l'appartenenza al settore si provvede anche ad aggiornare l'archivio settoriale. I record degli archivi settoriali non presenti in ASIA, di cui al punto 4, verranno inseriti in ASIA solo dopo aver verificato il reale errore di sottocopertura di quest'ultimo (in genere dovuto alla presenza di codici fiscali utilizzati da più unità come, ad esempio, il comune e l'impresa municipalizzata).

4.2.5 V Fase: I controlli di copertura

I controlli di copertura sono realizzati confrontando le informazioni contenute nell'archivio ASIA con quelle ottenute dal censimento dell'industria e dei servizi del 1991 (CIS 91), caratterizzato dall'utilizzo di circa 100.000 rilevatori che hanno percorso l'intera rete stradale italiana e quindi realizzato con una tecnica differente, e

perciò indipendente, da quella attuale. Ovviamente per questo controllo si tiene conto della differenza temporale tra le due indagini verificando le date di inizio e fine attività presenti nell'archivio ASIA. Per entrambe le rilevazioni censuarie, ASIA e CIS 91, sono prodotte le stesse tipologie di tabelle, dal cui confronto sono evidenziate le celle in cui è presente un eccesso o una consistente contrazione di imprese o addetti.

Le tabelle su cui è effettuato il confronto sono le seguenti:

- imprese per provincia, categoria di attività economica (cinque cifre) e undici classi di addetti;
- addetti per provincia, categoria di attività economica (cinque cifre) e undici classi di addetti;
- imprese per provincia e comune, divisione di attività economica (due cifre) e due classi di addetti;
- addetti per provincia e comune, divisione di attività economica (due cifre) e due classi di addetti.

Per ogni tipologia di tabelle e per ogni combinazione di modalità delle variabili è calcolata la differenza percentuale tra i dati ASIA e i dati CIS 91. Per ciascun codice di attività economica e classe di addetti sono calcolate la mediana e lo scarto interquartile delle differenze percentuali, considerando i dati provinciali e comunali come delle osservazioni. Tutte le osservazioni in cui la differenza percentuale, per codice di attività economica e classe di addetti, è più alta, o più bassa, della differenza percentuale mediana cui è aggiunto, o sottratto, n volte lo scarto interquartile, sono soggette a verifica. In sintesi sono soggette ad accertamento tutte le unità presenti nella cella in cui non si verifica:

$$Me_{jk} - n (Q3_{jk} - Q1_{jk}) \leq p_{ijk} \leq Me_{jk} + n (Q3_{jk} - Q1_{jk})$$

dove:

p = differenza percentuale
 Me = mediana
 Q3 - Q1 = scarto interquartile
 n = numero intero

i = provincia e/o comune
 j = codice di attività economica
 k = classe di addetti

In tal modo sono individuate le provincie e i comuni, nonché il codice di attività economica e la classe di addetti all'interno delle provincie e dei comuni, in cui è presente il fenomeno della sovrastima o della sottostima. Tutte le combinazioni di codici di provincia, comune, attività economica e classe di addetti che identificano una cella delle tabelle in esame sono sottoposte ad accertamento.

Date le ipotesi iniziali poste alla base del processo di costruzione di ASIA (6), il fenomeno della sovracopertura, specie nei settori caratterizzati dalla presenza di attività non ostensibili, è certamente preponderante rispetto al fenomeno della sottocopertura verificato, peraltro, per il censimento del 1991 (7). Per evidenti ragioni, legate alla natimortalità delle unità di piccole dimensioni, l'analisi del fenomeno della sottocopertura di ASIA è ristretto a tutte le unità con oltre 50 addetti, rilevate con il CIS 91. Perciò, con riferimento alle celle in cui è stata riscontrata una possibile sottocopertura, tutte le unità di medio-grande dimensione, presenti alla data del 21 ottobre 1991 e non più presenti nell'archivio ASIA, sono sottoposte ad accertamento, per verificare la reale cessazione, l'eventuale trasformazione (fusione o scorporo) o per accertare i motivi (8) della loro mancata inclusione in ASIA.

Un ulteriore accorgimento è posto in essere al fine di ridurre il numero di unità da accertare con controlli manuali. Prima della stampa di tutte le unità presenti in una cella per la loro verifica manuale, è previsto un controllo informatico di reale presenza di diversità tra i dati contenuti in ASIA e quelli contenuti nel CIS 91. Le imprese che non presentano diversità di localizzazione, di attività economica e di addetti non sono sottoposte a verifica, riducendo in tal modo la numerosità delle unità soggette a controllo.

Per ridurre il numero di celle da sottoporre ad accertamento il controllo di copertura è effettuato dopo aver corretto alcune variabili in seguito alla loro verifica con l'archivio SIRIO-NAI e con gli archivi settoriali e dopo il controllo delle parole chiave presenti nella ragione sociale. Questo controllo sostituisce e anticipa un tradizionale momento di verifica dei dati, effettuato in occasione delle indagini censuarie, alla fine del processo di lavorazione e prima della pubblicazione delle tavole dei risultati definitivi.

Le regole di compatibilità che individuano le unità da accertare sono inserite nel piano di compatibilità previsto nella fase successiva. Anche il controllo dell'appartenenza di tutte le unità di ASIA al campo di osservazione delle imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi, con esclusione

(6) Le unità in cui lo stato di attività è incerto e quelle in cui l'inclusione o l'esclusione dal campo di osservazione di ASIA-imprese non è definito con certezza sono state inizialmente incluse nell'archivio, almeno fino alla verifica di tutti i caratteri che determinano la definitiva inclusione di una unità nell'archivio.

(7) Cfr. C. Abbate, M. Masselli e M. Signore, 1993, "A combined post-enumeration survey for the 1991 Italian population and industrial censuses", 49th Session, ISI, Firenze.

(8) In genere si tratta di errori nell'attribuzione dei codici di localizzazione o di attività economica o di errori nella stima del numero di addetti più che di mancata presenza dell'unità nell'archivio ASIA.

quindi di quelle operanti nel settore agricolo e delle istituzioni, è effettuato utilizzando delle regole di compatibilità le quali sono descritte più avanti.

4.2.6 VI Fase: Le regole di compatibilità

In questa fase tutte le imprese, comprese quelle che hanno subito delle modifiche nelle fasi precedenti, sono verificate con un insieme di regole di compatibilità al fine di accertare eventuali incongruenze fra le principali variabili attribuite ad una stessa unità. I controlli sono effettuati mettendo in relazione due o più variabili dello stesso record oppure controllando la relazione fra variabili di record diversi legati da uno stesso codice fiscale (imprese e relative unità locali).

Per la gestione del check dei dati è utilizzato il software GRANADA (Gestione Regole per l'ANALISI dei DATI), appositamente predisposto all'interno dell'Istat, affinché la definizione delle regole, l'individuazione dei record anomali, l'imputazione deterministica e la gestione delle correzioni, stocastiche o manuali, siano ottimizzate.

Le regole di incompatibilità sono organizzate con riferimento ai seguenti macro-controlli:

1. campo di osservazione;
2. attività non presenti sul territorio;
3. compatibilità tra codice fiscale e forma giuridica;
4. compatibilità fra forma giuridica e attività economica;
5. compatibilità fra attività economica e addetti;
6. compatibilità tra attività economica e zona geografica;
7. compatibilità fra forma giuridica, attività economica, addetti e carattere artigiano;
8. controllo delle unità confrontate con il serbatoio delle correzioni effettuate in precedenti realizzazioni di ASIA (SCAP)

e per le quali non è stata effettuata la correzione;

9. controllo delle unità per le quali non è stata effettuata la correzione da parola chiave della ragione sociale;
10. controllo delle unità incluse nei settori di cui si dispone di un archivio settoriale;
11. controllo di copertura con i dati del censimento dell'industria e dei servizi del 1991.

I controlli di cui ai punti 8 e 9 sono quelli riservati alle unità per le quali la correzione prevista non è stata effettuata a causa della modifica temporale dell'archivio di riferimento (correzioni da serbatoio) o a causa della possibilità di sostituzioni non univoche (correzione da parole chiave con una pluralità di codici di attività economica). L'ultimo insieme di regole di compatibilità (controllo n.11), come già detto, è particolarmente importante in quanto è quello dedotto dal controllo di copertura effettuato sulla base del confronto a livello di provincia, categoria di attività economica (cinque cifre) e undici classi di addetti e del confronto a livello di comune, divisione di attività economica (due cifre) e due grandi classi di addetti.

Le singole regole di incompatibilità sono distinte in due grandi categorie:

- errori;
- accertamenti.

La prima categoria si riferisce a regole per le quali è necessaria la correzione dei dati, mentre la seconda implica un accertamento dei dati, considerati anomali, per i quali è possibile sia la conferma che la correzione. Le regole sono distinte ulteriormente in tre tipologie in base alla modalità di correzione prevista:

- imputazione deterministica;
- imputazione stocastica;
- accertamento ed eventuale correzione manuale.

Le prime due tipologie sono riservate alle regole con le quali si evidenziano errori, mentre la terza è prevista sia per gli errori, per i quali si ritiene opportuna la correzione manuale, che per tutti gli accertamenti per i quali è necessaria la verifica dei dati, la quale, evidentemente, non esclude una loro conferma.

4.2.7 VII Fase: Correzione deterministica dei dati

Il software utilizzato consente, per ciascuna unità che viola alcune regole di compatibilità fra le principali variabili, di attribuire a priori nuovi codici. Più precisamente queste imposizioni riguardano solo il codice di attività economica il quale, confrontato con altre variabili come la forma giuridica ed il numero degli addetti, può essere sostituito da:

- un nuovo codice;
- un codice parzialmente blank;
- un codice totalmente blank.

Negli ultimi due casi la correzione è effettuata operando una correzione stocastica, rimandata alla fase successiva, con il vincolo, nel secondo caso, di determinare solo le cifre mancanti.

4.2.8 VIII Fase: Correzione stocastica dei dati

Per i casi in cui è prevista la correzione stocastica dei codici, o di una parte di essi, si procede all'applicazione della procedura di imputazione RIDA (Ricostruzione dell'Informazione con Donazione Automatica) (9). Tale procedura si basa sul principio della similitudine dei comportamenti: l'informazione mancante è imputata indivi-

duando un'unità donatrice, con informazioni complete, scelta fra quelle che hanno le stesse caratteristiche dell'unità selezionata. Le variabili che determinano la similitudine tra le unità sono individuate sulla base di test di indipendenza (test 2) tra la variabile con dati mancanti e tutte le possibili variabili presenti nell'archivio. Calcolando una funzione di distanza mista in cui sono ponderate (con pesi dati dai valori del test) le singole distanze normalizzate, viene individuata l'unità cui corrisponde la distanza mista minima dall'unità con informazione mancante.

La correzione stocastica dei codici è limitata alle unità di piccola e media dimensione, mentre per le imprese di maggiore rilevanza economica si è ritenuto opportuno procedere con correzioni manuali.

4.2.9 IX Fase: Correzione manuale

La fase di verifica e correzione manuale dei record riguarda le sole unità appartenenti al campo di osservazione di ASIA-imprese attive nell'anno di riferimento, con esclusione quindi delle unità cessate, delle istituzioni o delle imprese agricole. Molte regole di compatibilità appartengono alla categoria degli accertamenti per i quali è necessaria la verifica dei codici prima della loro eventuale correzione. Per tale motivo il numero di correzioni effettuate con le fasi 7 e 8 è relativamente scarso.

Tutte le correzioni e le verifiche effettuate con riferimento al primo impianto di ASIA-imprese saranno riportate nel serbatoio di cui alla fase II, al fine di essere adeguatamente utilizzate per la verifica e la correzione delle successive realizzazioni dell'archivio. La fase di correzione manuale non può, quindi, essere ridotta in occasione della verifica del primo impianto di ASIA-imprese, mentre può essere considerevolmente ridotta negli anni successivi.

(9) Cfr. C. Abbate, 1997, "La completezza delle informazioni e l'imputazione da donatore con distanza mista minima - RIDA (Ricostruzione dell'Informazione con Donazione Automatica)", *Quaderni di Ricerca*, n.4, ISTAT, Roma.

4.3 La procedura per la verifica e la correzione delle unità locali

Il piano di controllo delle unità locali, cioè delle unità appartenenti alla stessa impresa, avviene seguendo le stesse fasi e la stessa logica del piano utilizzato per le unità imprese. La quasi totalità delle imprese plurilocalizzate sono state sottoposte alla verifica del censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Le informazioni sulle unità locali, infatti, non sono raccolte da tutti gli Enti che partecipano al progetto ASIA, per cui esse sono qualitativamente meno robuste.

Tutte le fasi di lavoro descritte in precedenza con riferimento alle imprese sono applicate alle loro unità locali in modo sostanzialmente identico, considerando ovviamente il diverso tipo di unità e aggiungendo alcuni controlli fondamentali quali il rispetto dei vincoli di corrispondenza tra la somma degli addetti presenti nelle singole unità locali presidiate e il totale degli addetti all'impresa.

Un importante controllo della qualità dei dati sulle unità locali riguarda l'accertamento della corrispondenza tra i codici di attività economica esercitata nelle unità locali e il codice di attività economica principale esercitata dall'impresa nel suo complesso. Questo tipo di accertamento è effettuato verificando ogni coppia di codici di attività economica (dell'impresa e delle unità locali) con i codici presenti in ciascuna filiera di produzione. Con "filiera di produzione" si intende quell'insieme di attività produttive concatenate e necessarie alla trasformazione dei prodotti primari, fino alla realizzazione dei prodotti finali, comprese le attività di trasporto e di commercializzazione.

I controlli relativi alle filiere di produzione riguardano le attività svolte dalle unità locali appartenenti alla stessa impresa e le attività secondarie svolte da una stessa unità (sia essa sede di impresa o unità locale). Per il primo controllo ci si riferisce, ovviamen-

te, alla partizione dell'archivio ASIA costituita dalle sole imprese che contano più di una unità locale (imprese plurilocalizzate). Per ciascuna attività economica di impresa è stato predisposto un elenco di attività, svolte nelle varie unità locali o in posizione secondaria nelle imprese e nelle unità locali, compatibili con l'attività svolta dall'impresa nel suo complesso. Tali elenchi di attività economiche compatibili con l'attività economica principale dell'impresa sono stati desunti sulla base dei dati:

- del VII Censimento dell'industria e dei servizi del 1991;
- della prima sperimentazione dell'archivio ASIA relativa alla provincia di Cagliari;
- della prima sperimentazione dell'archivio ASIA nazionale con riferimento al 1995;
- dal volume "Prodotti e attività economiche - Le filiere delle attività ATECORD 91 per prodotti CPA" - Unioncamere (ed. Franco Angeli, 1995, Milano).

L'applicazione di tali filiere di attività compatibili consente di evidenziare e sottoporre ad accertamento le attività esercitate nelle singole unità locali e l'attività economica principale dell'impresa per verificare se si tratti o meno dell'effettiva esistenza di realtà particolari o di evidenti errori di attribuzione dei codici di ATECO. Anche in questo caso la conferma del codice di attività economica da parte degli archivi statistici ricopre un ruolo determinante; per i casi in cui il dato non è confermato si procede all'accertamento manuale ed eventualmente all'oscuramento del dato per poi attribuirlo successivamente con la metodologia contenuta in RIDA o sostituirlo con il codice dell'attività principale dell'impresa.

4.4 Analisi di qualità dei controlli

Ogni fase del piano di check è tenuta sotto controllo attraverso codici che consentono, al termine del processo di produzione dell'archivio ASIA, un'analisi di qualità estremamente approfondita.

Il software utilizzato consente di disporre:

- di report standardizzati che permettono di verificare la validità di ciascuna fase di lavoro;
- di report generali che sintetizzano i risultati dei diversi passi del controllo, consentendo di verificare la qualità dell'archivio al termine del processo.

L'analisi di qualità, sia particolare che generale, riguarda:

- l'insieme dei record presenti nell'archivio ASIA nella sua totalità (5 milioni di record - comprese le imprese fuori campo di osservazione e le imprese inattive);
- l'insieme dei record presenti nell'archivio ASIA-imprese attive (3,5 milioni di record);
- l'insieme di record inviati alla rilevazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi.

5. La rete territoriale di rilevazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi (*)

5.1 Aspetti generali della rete territoriale di rilevazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi.

Il piano di organizzazione e di realizzazione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi (1) prevede che una parte rilevante del lavoro venga svolta sul territorio, al fine di acquisire le informazioni ed i dati relativi a tutte le posizioni "incerte", ovvero a ciascuna delle unità di rilevazione per la quale le informazioni contenute nei diversi archivi di base non presentino una sufficiente omogeneità. Questo modello di lavoro, peraltro, consente di utilizzare l'evento censuario come occasione di verifica della completa e corretta messa a punto di ASIA (l'archivio statistico delle imprese). Si comprende, perciò, come il lavoro sul campo e l'analisi critica delle informazioni raccolte assumano un'importanza fondamentale, non soltanto ai fini del buon esito dell'operazione censuaria, ma anche per il più generale problema della messa a punto di un'infrastruttura (ASIA) che costituirà la base di riferimento per la produzione e la diffusione dell'informazione statistica economica su base territoriale per i prossimi decenni.

La scelta di un modello organizzativo coerente con queste esigenze andava, perciò, effettuata con estrema attenzione. Doveva, infatti, essere assicurata la messa a punto di una rete di operatori diffusa su tutto il ter-

ritorio nazionale, le cui maglie fossero sufficientemente strette per assicurare un'agevole capacità di intervento e che fosse dotata di cultura, conoscenze e strumenti istituzionali e tecnologici adeguati al compito ad essa richiesto.

Nell'ideare e progettare questo delicato organismo, fra l'altro, si doveva tener conto di un'ulteriore esigenza che deriva dall'effettuazione del censimento e dall'entrata a regime di ASIA. La gestione dell'archivio sul territorio rende, infatti, necessaria la messa a punto di un'infrastruttura permanente, capace di rispondere adeguatamente alle esigenze di lavoro che, negli anni a venire, si determineranno, sia in relazione alla raccolta e la verifica delle informazioni necessarie all'aggiornamento periodico dei dati dell'archivio, sia per la diffusione delle informazioni di interesse locale e la gestione a fini statistici delle liste territoriali delle imprese.

A fronte di questo complesso insieme di elementi di riferimento, peraltro fortemente vincolanti, esistevano alcune importanti opportunità derivanti dall'esistenza di consolidate organizzazioni a livello territoriale. Da una parte, l'esistenza della rete territoriale dell'Istat (gli uffici regionali), specializzata in compiti di intervento sul territorio per il controllo e l'assistenza agli organi di rilevazione e particolarmente esperta nel lavoro di aggiornamento dell'archivio SIRIO-NAI (2) che viene svolto attraverso un rapporto

(*) A cura di Giuseppe Fara.

(1) Il sistema organizzativo delle reti di rilevazione analizzato nel presente capitolo è stato approvato dalla Commissione di studio avente l'incarico di progettare il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, nella seduta dell'11 settembre 1997.

(2) SIRIO-NAI è l'archivio statistico delle imprese che l'Istat utilizza per le sue indagini campionarie periodiche. In esso sono contenute tutte le imprese con almeno 10 addetti esistenti nel territorio nazionale.

continuo con le imprese. Dall'altra, la presenza a livello provinciale della rete costituita dalle Camere di commercio e dai suoi uffici di statistica, ai quali la normativa sul Sistema statistico nazionale (3) assegna specifici compiti di intervento per le statistiche economiche territoriali. Peraltro, la legge 580/93 (che ha istituito i registri camerali delle imprese), ha rafforzato il ruolo delle Camere di commercio in materia di informazione economica per le imprese. Nello specifico campo dell'implementazione di archivi statistici, inoltre, risulta preziosa l'esperienza fatta dal sistema camerale con i progetti Excelsior ed ASPO.

5.2 La rete territoriale dell'Istat: l'organizzazione e le attività

La rete territoriale dell'Istat è formata da 18 uffici regionali, inquadrati nella Direzione generale. Gli uffici non sono presenti in Valle d'Aosta (sul cui territorio ha competenza l'ufficio regionale di Torino) e in Trentino-Alto Adige. In quest'ultima regione la funzione di ufficio regionale dell'Istat viene svolta, per legge, dai Servizi di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'attività degli uffici regionali è progettata e coordinata da un apposito servizio della Direzione generale (Servizio di coordinamento degli uffici periferici).

Le attività della rete territoriale dell'Istat sono state ridefinite nel 1994 dal Consiglio dell'Istat che ha modificato la precedente disposizione contenuta nel regolamento di organizzazione dell'Istituto. Attualmente gli uffici regionali con riferimento al territorio di rispettiva competenza, sostengono le attività di produzione statistica, svolgono attività ispettiva e di assistenza tecnica

nei confronti degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, curano le attività di diffusione dell'informazione statistica e promuovono iniziative per il suo sviluppo, collaborano alla realizzazione dei processi formativi del personale degli uffici di statistica, curano le relazioni con gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, esercitano le altre funzioni loro demandate dall'Istituto.

Complessivamente, nel primo semestre del 1997, gli uffici regionali hanno dedicato il 52% delle giornate lavorative (4) all'attività di intervento sulle rilevazioni dell'Istat, il 38% all'attività di diffusione e promozione dell'informazione e della cultura statistica ed il 10% all'attività rivolta agli organi locali del SISTAN.

All'interno del lavoro di intervento sulle rilevazioni dell'Istat, particolare attenzione è stata dedicata all'aggiornamento dello schedario SIRIO-NAI, che gli uffici svolgono ormai da un biennio, utilizzando procedure informatizzate messe a punto dal Servizio Censimento delle attività economiche e archivi delle imprese e istituzioni (CEA) (5) con il quale gli uffici hanno agito in un rapporto di stretta collaborazione. Nel periodo compreso tra il 1° giugno 1995 ed il 31 maggio 1997, le giornate lavorative che gli uffici regionali hanno dedicato a questa specifica attività sono state circa 2.400 con il coinvolgimento complessivo di 70 persone. A cura del personale del Servizio CEA specializzato in gestione ed aggiornamento di archivi statistici, sono state effettuate 10 giornate di formazione centralizzate, destinate ai dirigenti gli uffici, e altre 20 giornate in sede locale destinate agli operatori. Si può stimare che altre 30 giornate di formazione siano state effettuate, all'interno di programmi di autoformazione, a cura di personale degli uffici

(3) La direttiva del COMSTAT n° 4/91 specifica i compiti degli uffici di statistica delle camere di commercio costituiti ai sensi del D. L.vo 322/89, assegnando loro la competenza "per le indagini statistiche economiche di rilevazione diretta".

(4) Sono escluse dal conteggio le giornate dedicate agli aspetti amministrativi e di affari generali.

(5) Al Servizio Censimenti economico e archivi di imprese e istituzioni(CEA) è affidata la responsabilità dell'implementazione e della gestione di ASIA e dell'esecuzione del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi.

particolarmente esperto. Le imprese oggetto di intervento sono state, complessivamente, 35.000, il 60% delle quali ha risposto alla ricognizione avviata attraverso Postel, mentre il restante 40% ha richiesto un contatto diretto, stabilito, di norma attraverso il telefono. Per questo lavoro, in non pochi casi, è stata richiesta la collaborazione degli uffici di statistica delle Camere di commercio, per l'effettuazione di visite del registro delle imprese.

L'esito più rilevante di questo biennio di attività è, certamente, la creazione di un gruppo integrato costituito da operatori del censimento delle attività economiche e archivi delle imprese e degli uffici regionali, esperto nel lavoro di aggiornamento dell'archivio statistico delle imprese dell'Istat, effettuato anche attraverso l'interrogazione degli archivi delle Camere di commercio. Questo gruppo, per la parte regionale, è formato da almeno 50 operatori stabili, un terzo dei quali inquadrato nei livelli II e III. Come è facile comprendere, si tratta di un team che può essere utilizzato in maniera estremamente proficua per le operazioni censuarie, sia direttamente, sia con compiti di istruzione e coordinamento.

5.3 La rete camerale: l'organizzazione e le attività

La rete degli uffici di statistica delle Camere di commercio è formata da 102 uffici provinciali e presso tutti gli uffici, salvo rari casi, è attiva ed operante la funzione statistica.

L'attività di informazione economica e statistica si manifesta attraverso la produzione di statistiche proprie e in collaborazione con gli altri Enti pubblici ed Organismi di ricerca. La rete camerale all'interno del SISTAN assume il ruolo di organo che si fa carico della determinazione di aggregati e parametri provinciali, armonizzati nelle metodologie e nelle nomenclature.

Il decentramento funzionale e territoriale dell'attività statistica nel nostro Paese, av-

viato con l'istituzione del sistema Statistico Nazionale ha come effetto il progressivo coinvolgimento delle Camere di commercio nella produzione e diffusione di dati statistici. In questi ultimi anni i progressi realizzati nei rapporti tra le Camere e gli organi della statistica pubblica, in special modo l'Istat, sono stati notevoli.

Le attività che le Camere di commercio dedicano alla funzione statistica è, mediamente, pari al 22% della complessiva attività svolta nell'"area studi". Seguono, con ordine di graduatoria diversa, e dipendente dall'area geografica, le attività legate alla ricerca economica (15%), all'ufficio prezzi (15%) ed ai protesti cambiari (14%).

Negli atti per la Relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento (maggio 1997) si dà conto della collaborazione delle Camere di commercio nell'ambito del Programma statistico nazionale che si estende a 36 rivelazioni, per le quali gli uffici di statistica svolgono funzioni molto articolate, intervenendo sia come organi di rilevazione diretta, sia, più frequentemente, come organi intermedi, con compiti di assistenza tecnica e verifica.

Le Camere di commercio sono inoltre coinvolte in un progetto di diffusione statistica, d'iniziativa del Ministero dell'Interno, che prevede l'apertura di sportelli di informazione al pubblico in cinque Camere pilota ed in altrettante Prefetture. Gli sportelli provinciali saranno interconnessi tra loro e con gli uffici regionali dell'Istat direttamente coinvolti nel progetto.

Una delle più importanti attività a carattere statistico che ha visto coinvolto il complesso della rete camerale è stata, a partire dal 1996, l'estensione a livello nazionale del Progetto Excelsior. L'obiettivo del progetto è di dar vita ad un sistema informativo finalizzato a rilevare le caratteristiche della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali previsti dalle imprese. Il Progetto Excelsior ha fornito, nel corso del 1996, informazioni importanti alla realizzazione del Progetto ASIA. E soprattutto ha dato modo di definire un prototipo aggiornato

del Repertorio di informazioni economiche amministrative del Registro imprese, controllando ed integrando i dati contenuti nel Registro delle imprese con i dati desumibili da altre fonti amministrative, (gli archivi dell'INPS e dell'INAIL ed, in parte, del Ministero delle finanze).

5.4 L'analisi delle opportunità offerte dalla rete territoriale dell'Istat e dal Sistema camerale in funzione delle operazioni sul campo del censimento

I dati illustrati nei paragrafi precedenti sono utili per capire come la decisione di far riferimento alla rete costituita dagli uffici regionali dell'Istat e dagli uffici di statistica delle Camere di commercio (6) si basi su alcune importanti considerazioni di seguito sintetizzate:

- la strategia individuata punta all'utilizzazione di team di lavoro già esperti, abituati da anni a lavorare in comune, specificamente preparati nell'attività di implementazione e di aggiornamento di archivi statistici;
- il ricorso alle reti già esistenti consente un considerevole abbattimento dei costi complessivi necessari sia per le risorse umane, sia per gli aspetti connessi alla necessità di locali, attrezzature, strumenti e così via;
- più in particolare, il ricorso alla rete territoriale dell'Istat consente di mettere in campo, con notevoli economie di scala, le risorse-uomo necessarie per il coordina-

mento delle operazioni di censimento al livello regionale; alle istruzioni del personale di nuova assunzione; (7) all'espletamento di una quota dell'attività non inferiore al 20% del totale carico di lavoro che verrà assegnato agli uffici regionali. Complessivamente, si può stimare che non meno di 50 operatori già in forza agli uffici verranno coinvolti nelle operazioni censuarie, per complessive 3.250 giornate di lavoro pari a un impegno medio del 50% del tempo lavoro complessivo.

Una stima analoga effettuata per la rete camerale (8) fornisce le seguenti indicazioni:

- sono a disposizione per il censimento non meno di 200 addetti (dei quali circa 100 della carriera direttiva), il cui impegno non sarà inferiore, complessivamente, al 40% del tempo lavoro disponibile. In termini di giornate lavoro si può stimare uno stock pari a circa 10.000 unità;
- nel progettare il programma di istruzione per il personale camerale si potrà tener conto dell'esistenza di una diffusa preparazione professionale nello specifico campo della gestione degli archivi delle imprese e concentrare l'attività formativa sulle specifiche norme del censimento;
- anche in questo caso, così come per gli uffici regionali dell'Istat, il programma di istruzione del personale di nuova acquisizione potrà essere in larga misura svolto dal personale interno, con una notevolissima semplificazione degli aspetti organizzativi (resi estremamente pesanti dall'elevata dispersione sul territorio) ed una conseguente sensibile riduzione di costi;

(6) La legge di finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi (L. 681/1996) fa sua questa scelta, ricordando che l'Istat agisce sul campo anche attraverso i suoi uffici regionali e, soprattutto, individuando gli uffici di statistica delle Camere di commercio come organi di censimento.

(7) L'aspetto dell'istruzione del personale di nuova assunzione è uno dei più cogenti, per la scelta di rendere totalmente interna la rete di rilevazione utilizzata dall'Istat. La possibilità di seguire momento per momento l'attività dei nuovi assunti e di intervenire con successivi momenti di approfondimento via via che i casi da risolvere lo richiedano, costituisce un'opportunità molto rilevante ai fini della riuscita delle operazioni. Ma il valore maggiore va attribuito alla possibilità di "far squadra", mettendo i nuovi in condizione di assimilare le regole del gioco anche attraverso uno scambio "momento per momento".

(8) L'utilizzo della rete camerale, così come per quella dell'Istat, consente notevoli economie di scala. La legge 681/1996 prevede infatti che a ciascuna Camera verrà corrisposto un budget calcolato avendo come parametro il numero di imprese da censire. È facile capire come il valore di base per il calcolo può risultare molto più contenuto di quanto non sarebbe risultato se, per il livello provinciale, si fosse dovuta mettere in piedi una rete di rilevazione costituita ex novo.

- gli uffici di statistica delle Camere di commercio hanno a disposizione la rete telematica di Infocamere, mediante la quale possono interagire on-line non soltanto con il registro delle imprese, ma anche con i diversi albi e registri camerali nei quali sono depositate informazioni preziose, spesso insostituibili, per il reperimento delle notizie necessarie al lavoro di verifica e di controllo che il censimento richiede. Gli uffici dispongono, inoltre, di tutte le altre informazioni che derivano dall'attività quotidiana di interfaccia che le Camere svolgono nei confronti delle imprese.

5.5 La rete territoriale del censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Organizzazione della rete e compiti di ciascuno dei soggetti che la compongono.

Sulla base dei dati e delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi lo schema di rete territoriale che, per le operazioni connesse con la compilazione dei questionari "short-form", ha come nodi locali, gli uffici di statistica delle camere di commercio per il livello provinciale e gli uffici regionali dell'Istat per il livello regionale. La rete, in sede locale, è integrata dai servizi di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano che svolgono sia le funzioni di uffici regionali dell'Istat, sia quelle di uffici di statistica delle Camere di commercio.

Con fini di coordinamento, collegamento e monitoraggio dell'attività dei diversi uffici che operano nei due livelli locali della rete, intervengono nelle operazioni censuarie anche il Servizio dell'Istat che svolge compiti di coordinamento degli uffici regionali ed il Servizio dell'Unioncamere che svolge funzioni di collegamento delle attività degli uffici di statistica delle Camere di commercio. (9)

La rete territoriale così definita è stata messa in condizione di operare attraverso una rete telematica capace di connettere i diversi nodi locali (uffici di statistica delle Camere e uffici regionali dell'Istat) fra loro e con i nodi centrali della stessa (Servizio censimenti economici e archivi di imprese ed istituzioni e Servizio coordinamento uffici periferici Istat e Servizio statistica dell'Unioncamere).

Ognuno di questi organismi ha funzioni precise e distinte, pur nella esplicita integrazione ed interazione dei compiti da ciascuno di essi svolto. Alcuni di questi compiti sono stati già dettagliati nei capitoli precedenti, tuttavia si ritiene opportuno descrivere alcune tra le principali funzioni svolte dagli organismi della rete territoriale di rilevazione.

Il servizio di coordinamento degli uffici regionali svolge tra l'altro le seguenti attività:

- a) coordinamento generale delle operazioni territoriali di censimento.
- b) monitoraggio dell'attività svolta dalla rete e comunicazione al servizio censimenti delle attività economiche e archivi delle imprese.

L'attività di cui al punto a) prevede che il Servizio in base alle indicazioni della Direzione centrale istituzioni e imprese e del Servizio censimenti delle attività economiche e archivi delle imprese e istituzioni:

- svolga funzioni di snodo operativo tra strutture centrali interessate al censimento e rete territoriale Istat;
- veicoli le informazioni dal centro verso la periferia e viceversa verificando che le disposizioni emanate attraverso apposite circolari della Direzione centrale istituzioni e imprese siano scrupolosamente osservate, nei contenuti e nei tempi, dagli uffici della rete;
- provveda alla messa a punto degli aspetti organizzativi e dei calendari operativi delle attività assegnate alla rete;

(9) L'Ufficio di statistica dell'Unione italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE) è stato inserito nel SISTAN con DPCM del 12 ottobre 1995.

- definisca i programmi di istruzione degli operatori impegnati al censimento sulla base delle linee di attività previste dal piano di rilevazione predisposto dal Servizio censimenti economici e archivi delle imprese e istituzioni.

L'attività di cui al punto b) prevede che il Servizio acquisisca i report relativi all'attività svolta dagli organi territoriali di censimento e li trasmetta in sintesi al Servizio Censimenti economico e archivi delle imprese e istituzioni e quindi alla Direzione centrale imprese e istituzioni per le valutazioni di competenza circa l'andamento ed il monitoraggio delle operazioni censuarie. In particolare, prima dell'inizio delle operazioni censuarie, il Servizio, al fine di individuare eventuali punti di crisi ha accertato l'avvenuta costituzione degli uffici provinciali di censimento e dovrà raccogliere le informazioni relative alle risorse umane e strumentali che saranno impegnate nel censimento presso ciascun nodo territoriale. Mentre, con cadenza settimanale raccoglie direttamente i dati relativi all'attività svolta dagli operatori regionali e, tramite Unioncamere, i dati provinciali. Le informazioni verranno raccolte per via telematica, secondo uno schema organico che registrerà i dati relativi al numero ed alla tipologia di risposte acquisite; nonché lo stato di avanzamento della lavorazione dei questionari. (10)

Il servizio statistico dell'Unioncamere svolge: in via istituzionale, funzioni di collegamento delle attività statistiche delle Camere di commercio. In relazione a questo ruolo, per le operazioni censuarie tale ufficio:

- collabora con l'Istat alla progettazione degli aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della rete territoriale;
- collabora con l'Istat alla progettazione ed alla gestione dell'attività di istruzione del

personale camerale impegnato nelle operazioni censuarie;

- fornisce al Servizio di coordinamento degli uffici regionali, ai fini della successiva comunicazione al Servizio Censimenti delle attività economiche e archivi delle imprese e istituzioni, i dati e le informazioni relativi all'attività svolta dagli uffici di statistica delle Camere di commercio.

Gli uffici regionali dell'Istat svolgono tra l'altro le seguenti attività:

- a) coordinamento generale delle operazioni di censimento nel territorio di competenza;
- b) controllo delle imprese senza dipendenti e dei liberi professionisti, previsti dal piano di rilevazione mediante questionario (11), residenti nel territorio di competenza dell'ufficio regionale.

L'attività di cui al punto a) prevede compiti di supervisione delle operazioni censuarie, compresa la messa a punto della fase preparatoria. All'interno di questa attività gli uffici regionali possono farsi promotori di iniziative locali in corso d'opera, rivolte all'approfondimento ed al confronto tra operatori regionali e provinciali sui problemi emersi in sede di censimento.

L'attività di cui al punto b) prevede le seguenti operazioni:

- controllo e digitazione dei questionari rientrati direttamente all'ufficio, a seguito della spedizione via Postel. L'attività comprende eventuali controlli di coerenza anche tramite estrazione di visura al registro delle imprese delle Camere di commercio e recupero telefonico dei dati mancanti o dubbi;
- solleciti telefonici alle imprese che non restituiscono il questionario Postel. Per i questionari recuperati dovrà essere attivata la procedura di cui al punto precedente. L'acquisizione dei dati potrà esse-

(10) Entrambe le macrofunzioni sopra citate contengono al loro interno attività molto articolate che verranno esplicitate in corso d'opera

(11) La stima del carico di lavoro complessivo è di circa 110.000 imprese, delle quali 30.000 da controllare sulla rete stradale tramite rilevatore.

re effettuata anche per via telefonica. Questa attività comprende anche la ricerca del recapito telefonico, se questo è assente o errato;

- intervento diretto, tramite rilevatore, sulla rete stradale, per un numero di imprese predeterminato residenti nel territorio della provincia in cui ha sede l'ufficio. Anche per i questionari raccolti sul campo dovrà essere attivata la procedura di controllo e digitazione dei dati.

Gli uffici di statistica delle Camere di commercio svolgono tra l'altro le seguenti attività:

- a) controllo delle imprese "incerte" plurilocalizzate e unilocalizzate con dipendenti e con meno di 50 addetti, residenti nel territorio della provincia di competenza (12);
- b) controllo delle imprese senza dipendenti e dei liberi professionisti residenti nel territorio della provincia di competenza (13).

Queste attività prevedono le seguenti operazioni:

1. controllo e digitazione dei questionari

rientrati direttamente all'ufficio, a seguito della spedizione via Postel. L'attività comprende eventuali controlli di coerenza anche tramite estrazione di visura al registro delle imprese e recupero telefonico dei dati mancanti o dubbi;

2. solleciti telefonici alle imprese che non restituiscono il questionario Postel. Per i questionari recuperati dovrà essere attivata la procedura di cui al punto 1. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche per via telefonica.

Questa attività comprende anche la ricerca del recapito telefonico, se questo è assente o errato;

3. intervento diretto, tramite rilevatore, sulla rete stradale, al fine di garantire che per un numero di imprese predeterminato (14) siano disponibili i dati necessari a verificarne l'eleggibilità (ovvero, l'appartenenza al campo di osservazione). Anche per i questionari raccolti sul campo dovrà essere attivata la procedura di controllo e digitazione dei dati.

(12) La stima del carico di lavoro complessivo, per l'intera rete provinciale, è di circa 400.000 imprese.

(13) Nelle province dove ha sede l'ufficio regionale Istat, questa attività non dovrà essere svolta dagli uffici provinciali del censimento.

(14) La stima del carico di lavoro complessivo è di circa 50.000 imprese.



6. Il piano di pubblicazione, diffusione e accesso ai dati (*)

6.1 Obiettivi

Il censimento rappresenta uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione. In particolare, il censimento del 1997, grazie alle innovazioni introdotte rispetto al passato, è in grado di fornire l'universo completo delle imprese e delle unità locali esistenti sul territorio nazionale. Ciò consente di disegnare un quadro esaustivo sotto il profilo settoriale, dimensionale e territoriale utile non soltanto a fini di conoscenza e di ricerca, ma anche a fini decisionali per orientare interventi di politica industriale e sociale delle Amministrazioni pubbliche. La localizzazione delle attività economiche a livello comunale e sub-comunale, l'aggiornamento delle caratteristiche strutturali delle unità locali, la rilevazione delle attività economiche non ostensibili sono solo alcuni esempi di informazioni desumibili da tale indagine. Inoltre, il censimento è lo strumento più adatto a costruire solide liste dell'universo per indagini campionarie correnti.

In questo quadro generale, il piano di pubblicazione si pone l'obiettivo principale di fornire la massima informazione possibile, nella consapevolezza che ciò non si raggiunge semplicemente con la predisposizione di un gran numero di tavole che contengono una massa di numeri spesso di difficile lettura, interpretazione e consultazione. E' necessario, invece, prevedere diversi livelli di approfondimento, da quello più dettagliato per territorio e settore a quello sintetico, che fornisce la panoramica complessiva dei fenomeni, allo scopo ultimo di soddisfare le esigenze diverse dei diversi segmenti di utenza. Pertanto, si rende indi-

spensabile realizzare un piano di pubblicazione articolato e flessibile, che soddisfi i seguenti aspetti di carattere generale:

- consentire il maggior dettaglio territoriale e settoriale possibile;
- affiancare la sintesi al dettaglio;
- consentire la confrontabilità storica;
- informare sugli aspetti metodologici del censimento;
- garantire la trasparenza delle informazioni in riferimento alla qualità dei dati;
- sviluppare diversi strumenti di diffusione e accesso ai dati;
- restituire l'informazione statistica ai rispondenti;
- tutelare il segreto statistico a norma di legge.

Il piano di pubblicazione, di accesso e di diffusione dei dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi del 1997 tiene conto dell'esperienza del passato censimento, delle problematiche dal lato dell'offerta (disponibilità dei dati, tutela del segreto statistico, possibilità informatiche) e dal lato della domanda di informazioni (esigenze di imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche).

Il censimento si articola, come evidenziato nei precedenti capitoli, in una prima fase costituita dalla realizzazione dell'archivio statistico delle imprese attive (ASIA) e in una seconda fase costituita dall'indagine short-form relativa ad una parte dei casi dubbi di ASIA; per entrambe, i dati disponibili sono quelli desumibili dal questionario *short-form*. Inoltre, è prevista un'indagine effettuata un anno dopo la precedente, i cui dati fanno riferimento al questionario *long-form*. La presenza dei due questionari richiede un approccio differente al problema della diffusione dei dati. Infatti, la pri-

(*) A cura di Franco Lorenzini.

ma indagine è di carattere generale, è relativa a tutte le imprese, concerne le principali variabili di stratificazione in campo economico ed interessa un ampio mercato; la seconda indagine è settoriale, riservata ad un sottoinsieme di unità rilevate con la prima indagine e concerne tematiche e fenomeni economici peculiari che interessano utenze specifiche. Questi aspetti influenzano senz'altro sia i contenuti che le modalità di accesso ai dati, anche tenendo conto che per la prima indagine sono minori i problemi legati alla tutela del segreto statistico rispetto alla seconda. Pertanto, nel seguito si effettuerà una trattazione separata. Per l'indagine short-form, il piano di pubblicazione viene descritto nel seguito seguendo le direttrici principali che ne tracciano il disegno complessivo: la nuova strategia di diffusione nell'ottica delle esigenze dell'utenza, la tempestività dei dati, il contenuto della pubblicazione, gli strumenti utilizzati per la diffusione. Per l'indagine *long-form* si tracciano i lineamenti generali del piano di pubblicazione.

6.2 Le esigenze dell'utenza al centro della nuova strategia di diffusione

Al fine di tener conto delle esigenze informative dell'utenza, si è sviluppata una strategia di diffusione dei dati censuari innovativa rispetto alle precedenti esperienze. Due sono gli aspetti qualificanti: la creazione di una banca dati dalla quale l'utenza può estrarre l'informazione desiderata e la moltiplicazione dei punti di accesso a tale banca dati, nelle strutture periferiche (Uffici regionali dell'Istat e Camere di commercio).

Inoltre, è prevista la tradizionale serie dei fascicoli a stampa (fascicolo nazionale e fascicoli provinciali e regionali) comprendente una ristretta selezione di tavole, che sono anche riprodotte su floppy disk, fino ad un dettaglio comunale. Il completamento delle operazioni relative alla predisposizione di tali fascicoli richiederà un certo periodo dalla disponibilità dei dati; è quindi importante impostare una modalità di

diffusione complementare che permetta un'erogazione dei dati in tempi più ristretti. Ciò si ottiene mediante la banca dati contenente, in forma aggregata, tutte le informazioni desumibili dal questionario di censimento; sarà possibile realizzare tavole, stampate o riversate su un file, desumibili dalla banca dati con gli incroci desiderati dall'utente. Il termine di "tavola" va qui inteso in senso lato; l'utente, infatti, potrà richiedere il formato di output più opportuno alle proprie esigenze e risorse (tavola standard, file sequenziale, ecc.).

Tale banca dati rappresenta, pertanto, il vero fulcro dell'intero piano di pubblicazione e diffusione. L'informazione derivante dal censimento non è più, di fatto, gestita dall'Istat, ma dall'utente stesso che sceglie le variabili e gli incroci delle variabili più opportune alle proprie esigenze. In tale ottica, l'Istat garantisce la tutela del segreto statistico; fatta salva questa, l'utente può chiedere l'elaborazione opportuna. Ciò permette la fruizione dei dati soprattutto da parte di quella consistente frazione di utenti non dotata di grandi capacità strumentali né di conoscenze adeguate per l'analisi e l'elaborazione. In tale quadro, un contributo di grande rilevanza, per un'efficace e tempestiva diffusione dei dati di censimento, è fornito dalla rete territoriale costituita dalla struttura regionale dell'Istat e dalle strutture provinciali delle Camere di commercio; l'informazione statistica diviene così accessibile direttamente sul territorio, con conseguenti facilitazioni per l'utenza in termini di tempestività, riduzione dei costi, facilità di accesso.

6.3 Il piano di pubblicazione dell'indagine short-form

6.3.1 La tempestività della diffusione dei dati

Nel censimento del 1991 sono stati pubblicati dati provvisori a livello comunale nel maggio 1992 e altri dati provvisori per le imprese di media e grande dimensione nel

settembre 1993. I dati definitivi sono stati pubblicati nel periodo giugno 1994 - giugno 1995. La diffusione di questi ultimi, differita di tre anni rispetto alla data d'esecuzione del censimento, trovava giustificazione nella complessità dell'organizzazione e nella tecnica stessa di rilevazione (rilevazione congiunta del censimento demografico ed economico, indagine "porta a porta" con oltre 90.000 rilevatori, ricostruzione delle imprese plurilocalizzate, linkage indagine *short-form* e *long-form*, ecc.).

Nel censimento del 1997 tali limitazioni vengono a cadere in quanto la presenza di ASIA consente di superare gran parte dei problemi citati. Allo scopo di soddisfare le esigenze informative dell'utenza, si prevede una pubblicazione dei dati definitivi articolata nel tempo rispetto al termine dell'indagine, prevista per l'estate del 1998: una serie ristretta di tavole sintetiche contenente i primi risultati definitivi, immediatamente dopo il termine dell'indagine; il fascicolo nazionale e la banca dati dopo circa sessanta giorni; i fascicoli provinciali e regionali che si realizzeranno nell'arco di otto mesi.

6.3.2 Il contenuto delle pubblicazioni

L'esperienza maturata nel precedente censimento dimostra che le informazioni più richieste riguardano le variabili fondamentali in campo economico (numero di imprese e unità locali, attività economica, addetti, ubicazione, forma giuridica) disaggregate al massimo livello possibile.

Ne discende la prima esigenza del piano di pubblicazione: per le variabili citate non sia posto il problema della tutela del segreto statistico. Ciò, naturalmente, si scontra oltre che con le tradizionali normative rispettate in sede Istat, con le recenti disposizioni legislative in materia di privacy. Il rispetto di queste esigenze, si traduce, sul piano concreto, nella necessità di predisporre un piano di spoglio che preveda tavole con caselle che abbiano numerosità tale da garantire il rispetto del segreto statistico.

La seconda esigenza è quella di prevedere tutte le possibili combinazioni di modalità relative alle variabili suddette, con il duplice obiettivo di fornire una visione di sintesi e una visione d'approfondimento. La prima fornisce l'immagine della situazione attuale consentendo di sapere non solo quante unità sono state censite, ma anche come si dislocano sul territorio, che tipo di economia locale creano, come si confrontano con le caratteristiche demo-sociali. Ciò si traduce nella predisposizione di un insieme di tavole di sintesi da pubblicare su supporto cartaceo e informatico. L'analisi in dettaglio è sviluppata mediante la disaggregazione massima delle variabili di strato in modo che di ogni carattere censito ne sia proposta un'analisi settoriale, dimensionale, territoriale e/o combinazioni di queste. Si rende quindi necessario sviluppare uno strumento informatico, articolato e flessibile, in grado di costruire tavole statistiche in base a specifiche richieste/esigenze dell'utenza. La flessibilità così introdotta garantisce alcuni rilevanti aspetti, quali: selezione delle attività economiche al massimo livello (categoria, 5 cifre); variabilità nella scelta delle classi dimensionali (limiti delle piccole, medie e grandi imprese, ecc.) e nell'aggregazione delle forme giuridiche (società di persone, di capitali, ecc.); creazione di sub-universi di particolare rilevanza (imprese plurilocalizzate o unilocalizzate, extra-provinciali, ecc.); selezione del territorio (secondo confini amministrativi e non). La terza esigenza è quella di garantire la confrontabilità con i passati censimenti, ad un livello di aggregazione delle variabili che consenta l'attendibilità della serie temporale costruita. La presenza dei dati elementari informatizzati dei precedenti censimenti consente il confronto per tutte le principali variabili di stratificazione (numero di imprese, di unità locali e di addetti per attività economica, dimensione e territorio). Naturalmente, più si predispongono confronti con i censimenti meno recenti, cioè più si "allunga" la serie temporale, più

si riduce la disaggregazione delle variabili, in quanto crescono i problemi metodologici di confrontabilità delle informazioni.

Un'ulteriore esigenza riguarda la predisposizione di nuove aggregazioni territoriali, oltre i tradizionali confini amministrativi. Le richieste dell'utenza pubblica e privata, delle Amministrazioni pubbliche come dei ricercatori, s'indirizza sempre più verso l'analisi di modelli di sviluppo del sistema produttivo italiano nei quali il confine comunale sempre più spesso è superato in base alle possibilità offerte dal mercato del lavoro, alla presenza d'infrastrutture, alle esigenze sociali: si pensa soprattutto ai Sistemi Locali del Lavoro, ai distretti industriali, alle aree metropolitane, ma anche ai collegi elettorali, alle Aziende Sanitarie Locali, alle circoscrizioni, alle comunità montane, ecc. Alcune di tali aggregazioni del territorio sono state realizzate in sede Istat, altre, già esistenti, sono state utilizzate in altre indagini; per ciascuno di tali raggruppamenti del territorio possono essere forniti dati sul numero di imprese, unità locali, addetti suddivisi per attività economica, dimensione, forma giuridica ad un livello adeguato di aggregazione economica.

Un aspetto peculiare riguarda la disponibilità dei dati elementari. Le normative vigenti impongono limiti precisi, relativi alla garanzia dell'anonimato e alla fornitura limitata agli Enti del sistema statistico nazionale (SISTAN). Tale collezione di dati va fornita in formati elementari, elaborabili con programmi ad hoc a carico degli Enti richiedenti. I dati elementari possono contenere anche la sezione di censimento che costituisce una delle informazioni più rilevanti dal punto di vista delle politiche d'intervento territoriale delle Amministrazioni pubbliche.

6.3.3 Il piano di diffusione e accesso ai dati

Per quanto riguarda la diffusione e l'accesso ai dati è fondamentale partire dall'esperienza del passato censimento. Nel 1991, le informazioni sono state fornite tramite

supporto cartaceo articolato a livello territoriale (95 fascicoli provinciali, 20 fascicoli regionali e un fascicolo nazionale). I dati di ciascun fascicolo sono stati riversati e commercializzati anche su supporto informatico (floppy disk). Ulteriori e specifiche elaborazioni sono state fornite su supporto richiesto dall'utente. Oltre ad un insieme di tavole pubblicate, è stata realizzata una serie di tavole non pubblicate, ma resa disponibile su richiesta dell'utenza. Tale impostazione ha risentito, in particolare, di due aspetti negativi: la scelta del formato di output previsto nei floppy disk, che ha reso le informazioni in esso contenute non immediatamente leggibili ed utilizzabili; la presenza di una mole considerevole d'informazioni rese disponibili, ma rivolte ad utenze specifiche e rimaste per gran parte inavase.

Sulla base di tale esperienza nonché con l'ausilio delle ultime possibilità informatiche, si tracciano nel seguito i lineamenti generali del piano di diffusione e accesso ai dati del censimento del 1997.

Il primo aspetto riguarda la creazione della banca dati, contenente le informazioni del censimento opportunamente aggregate, utilizzabile mediante un software in grado di facilitarne la consultazione, al fine di porre sul mercato un prodotto che, pur trattando un insieme rilevante di dati, permetta tempi di accesso non troppo elevati, limitatamente ad un certo numero di combinazioni di ricerca. La disponibilità di tale prodotto presso la rete territoriale regionale Istat e provinciale delle Camere di commercio consente di decentrare le operazioni legate alla diffusione dell'informazione statistica che può, di conseguenza, essere tarata sulle esigenze informative proprie delle realtà locali.

Il secondo aspetto riguarda la predisposizione dei prodotti standard, cioè dell'insieme d'informazione confezionata, in maniera rigida, quindi non modificabile dall'utenza, in volumi e floppy disk. In tale quadro, il supporto cartaceo, da utilizzare in

combinazione con gli strumenti informatici, si ritiene ancora importante in quanto rappresenta uno strumento ancora valido per determinati segmenti di utenza. Si predisporrà un'edizione di tutto il materiale pubblicato, a stampa e non, su un opportuno supporto magnetico al fine, sulla base di precise richieste dell'utenza, di ottimizzare i problemi di catalogazione e immagazzinamento del materiale. Sempre in un'ottica generale, è prevista la pubblicazione di un opuscolo divulgativo contenente, tra l'altro, la rassegna di tutti i prodotti e file pubblicati con le specifiche tecniche di pertinenza al fine di aiutare l'utente ad orientarsi nella ricerca e utilizzazione delle informazioni.

Il formato di out dei dati residenti su supporto informatico deve soddisfare due opposte esigenze dell'utenza: dati immediatamente consultabili ed utilizzabili da parte dell'utenza la più vasta possibile, anche quella con scarsa dimestichezza nell'uso di personal computer; dati in forma più complessa, il cui utilizzo ne richiede opportuna elaborazione. Naturalmente la scelta del supporto e del formato dei dati è commisurato al contenuto dell'informazione; si pensi, ad esempio, ai dati relativi ad un alto dettaglio territoriale (sezione di censimento) oppure a dati comunali disaggregati per attività economica. La massa d'informazione desumibile dal censimento porta inevitabilmente alla realizzazione di archivi di dati, residenti su supporti informatici capienti quali, ad esempio, i CD ROM.

La sempre maggiore richiesta d'informazione statistica collegata al territorio, può essere soddisfatta anche utilizzando sistemi informativi territoriali (GIS). In merito alla diffusione di dati georeferenziati, l'Istat ha acquisito le necessarie esperienze ed è in grado, disponendo dell'opportuna cartografia del Paese, di fornire informazioni sotto forma di GIS o di dati per la loro alimentazione.

Infine, è previsto il ricorso alla rete Internet. Tuttavia, tale strumento, soprattutto per motivi di sicurezza, è preferibile non sia utilizzato come canale di diffusione di dati ufficiali, bensì come potente strumento informativo per l'utenza (sullo stato dei lavori, per la presentazione dei risultati, per le possibilità e modalità di accesso ai dati, ecc.) costituendo quindi una sorta di vetrina, anche internazionale, del censimento. Tra gli altri sistemi di diffusione previsti, si può senz'altro sviluppare l'uso del fax che, con procedure tipo fax-back, permette l'invio di tavole con facile gestione dei costi di trasmissione o i sistemi BBS che consentono all'utente la selezione e la trasmissione di file anche di cospicue dimensioni sulla normale rete di telefonia.

6.4 Il piano di pubblicazione dell'indagine long-form

L'indagine *long-form* è un'indagine di approfondimento che prevede un questionario che affronta temi specifici relativi all'organizzazione e alle modalità di produzione delle unità oggetto di studio; le tecnologie utilizzate, le caratteristiche della struttura informatica, il rapporto con l'ambiente, l'analisi dettagliata della struttura occupazionale sono solo alcuni dei temi trattati. Un'indagine di questo tipo, come già avvenuto per l'analoga indagine del censimento del 1991, presenta due problemi che hanno immediata ripercussione sul piano di pubblicazione: la tutela del segreto statistico e la possibile rilevante presenza di mancate risposte per specifici quesiti. In merito al primo problema, il piano di pubblicazione deve riuscire a fornire l'informazione sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza e nello stesso tempo a garantire la tutela del segreto statistico. Sono, evidentemente, due esigenze contrapposte. Il piano di pubblicazione si deve porre, quindi, l'obiettivo primario di indi-

viduare il “confine ottimale” tra le due opposte esigenze, con l’idea di ottenere un insieme di tavole standard che le soddisfino entrambe per tutte le variabili. I livelli di diffusione dei dati, attualmente allo studio, non si discosteranno molto da un’aggregazione territoriale a livello nazionale e settoriale a livello di gruppo di attività (3 cifre) e ridotta informazione per sub-universi specifici.

In merito al secondo problema, il piano di pubblicazione, confermando la linea stra-

tegica del precedente censimento, fornirà la percentuale di mancate risposte al fine di consentire all’utente l’analisi sulla attendibilità e utilizzabilità dell’informazione relativa. Ciò richiede opportuni accorgimenti già in fase di predisposizione del questionario e del piano di compatibilità al fine di fornire dati attendibili sulle caratteristiche delle mancate risposte (mancate risposte totali, distinzione tra unità non interessata al fenomeno e unità che, pur essendo interessata, non ha fornito risposta).

**Normativa sull'archivio
statistico delle imprese
e sul censimento
intermedio dell'industria
e dei servizi**

PARTE I

Disposizioni Generali

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

Trattato di Amsterdam (art. 213A).

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991. - Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (Direttiva n. 3).

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989)

(V. errata-corrige Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

Art. 2.

Ordinamento del Sistema statistico nazionale

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Uffici di statistica

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

Art. 4.

Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illecite.

5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 5.

Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

Art. 6.

Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

Art. 7.

Obbligo di fornire dati statistici

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti

ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

Art. 8.

Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 9.

Disposizioni per la tutela del segreto statistico

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.

Art. 10.

Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dello ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

Art. 12.

Commissione per la garanzia dell'informazione statistica

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle

informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

Art. 13.

Programma statistico nazionale

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

Art. 14.

Istituto nazionale di statistica

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
- c) il consiglio;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Compiti dell'ISTAT

1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 16.

Presidente

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 17.

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
- b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
- c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) da un rappresentante dell'UPI;
- e) da un rappresentante dell'Union-camere;
- f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
- g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
- h) dal direttore generale dell'ISTAT;
- i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 18.

Consiglio dell'ISTAT

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
- c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
- d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

- a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.

Art. 20.

Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

Direttive e atti di indirizzo

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 22.

Compiti del consiglio

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzia gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.

3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

Art. 23.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

Art. 24.

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

Art. 25.

Abrogazioni di precedenti norme

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

Art. 26.

Norme transitorie

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

GAVA, *Ministro dell'interno*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

REGOLAMENTO (CE) N. 322/97 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 1997
relativo alle statistiche comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta di regolamento della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere dell'istituto monetario europeo ⁽⁴⁾,

(1) considerando che per l'adempimento dei vari compiti conferiti dalle disposizioni del trattato al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato comune, la Commissione ha bisogno di raccogliere tutte le relative informazioni;

(2) considerando in particolare che, per la formulazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dal trattato, la Comunità deve poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri;

(3) considerando che per garantire la fattibilità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche comunitarie occorre rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle autorità che, a livello nazionale e comunitario, contribuiscono alla produzione di queste informazioni; che le disposizioni del presente regolamento contribuiscono allo sviluppo di un sistema statistico della Comunità;

(4) considerando che dette autorità devono garantire la massima imparzialità e professionalità nella produzione delle statistiche, rispettando gli stessi principi di comportamento e di etica professionale;

(5) considerando che il 14 aprile 1994 la commissione statistica dell'ONU ha adottato principi fondamentali della statistica ufficiale;

(6) considerando che, per preparare e realizzare le azioni statistiche comunitarie prioritarie, è necessario attuare programmi statistici tenendo conto delle risorse disponibili tanto sul piano nazionale che su quello comunitario;

(7) considerando che l'elaborazione del programma statistico comunitario, che deve essere adottato dal Consiglio e dei programmi di lavoro annuale che devono essere adottati dalla Commissione, esige una collaborazione particolarmente stretta nel quadro del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾;

(8) considerando che il presente regolamento mira a istituire un quadro legislativo per la produzione di statistiche comunitarie; che occorrerebbe provvedere alla programmazione della produzione delle statistiche comunitarie che sarà precisata da azioni statistiche particolari;

(9) considerando che il presente regolamento definisce le responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà, quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(10) considerando che, nella preparazione dei programmi statistici, i comitati istituiti dal Consiglio nei settori statistici di loro competenza devono esercitare le funzioni che sono state loro conferite;

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 321.

⁽³⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere reso il 7 febbraio 1995.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

- (11) considerando che occorre definire i metodi e le condizioni dell'attuazione del programma statistico comunitario mediante azioni statistiche particolari;
- (12) considerando che la diffusione fa parte del processo di produzione delle statistiche comunitarie;
- (13) considerando che occorre proteggere i dati riservati che le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria raccolgono per la produzione delle statistiche comunitarie, al fine di ottenere e conservare la fiducia di coloro che forniscono tali informazioni; che la riservatezza dei dati statistici deve essere uniformata al medesimo complesso di principi in tutti gli Stati membri;
- (14) considerando che, a tal fine, è necessario stabilire una nozione comune di dati riservati da utilizzarsi per quanto riguarda la produzione delle statistiche comunitarie;
- (15) considerando che nella definizione di tale nozione occorre tener conto del fatto che i dati tratti da fonti disponibili al pubblico sono considerati riservati da alcune autorità nazionali, in base alle rispettive legislazioni;
- (16) considerando che le regole specifiche dell'elaborazione dei dati nel quadro del programma statistico comunitario lasceranno impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾;
- (17) considerando che il trattato ha conferito responsabilità, in alcuni settori dell'informazione statistica, all'Istituto monetario europeo, e che quest'ultimo le eserciterà senza chiedere o seguire le istruzioni di istituzioni o organismi comunitari, di governi degli Stati membri o di qualsiasi altro organismo; che occorre garantire un coordinamento adeguato, in questo settore, tra le funzioni delle autorità a livello nazionale e comunitario che contribuiscono alla produzione di statistiche comunitarie, da un lato, e quelle dall'Istituto monetario europeo, dall'altro;
- (18) considerando che le banche centrali nazionali, al più tardi alla data dell'istituzione del sistema europeo di banche centrali, dovrebbero essere indipendenti dalle istituzioni o organismi comunitari, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo; che nella seconda fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri dovrebbero avviare e completare il processo volto a garantire l'indipendenza delle banche centrali nazionali;
- (19) considerando che la Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, il comitato delle

statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 91/115/CEE⁽²⁾ e il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale, istituito dalla decisione 91/116/CEE⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento ha per obiettivo di stabilire un quadro normativo allo scopo di organizzare in modo sistematico e programmato la produzione di statistiche comunitarie in previsione della formulazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche della Comunità.

Le autorità nazionali, a livello nazionale, e l'autorità comunitaria, a livello comunitario, sono responsabili della produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Al fine di garantire la comparabilità dei risultati le statistiche comunitarie sono prodotte in base a norme uniformi e, in casi specifici debitamente giustificati, a metodi armonizzati.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «statistiche comunitarie»: le informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- «produzione di statistiche»: il processo che include l'insieme delle attività necessarie alla raccolta, all'immagazzinamento, al trattamento, alla compilazione, all'analisi e alla diffusione dell'informazione statistica;
- «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;
- «autorità comunitaria»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat).

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21.

CAPITOLO II

Programma statistico comunitario e relativa attuazione

Articolo 3

1. Secondo le pertinenti disposizioni del trattato, il Consiglio adotta il programma statistico comunitario che definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo massimo di cinque anni.

Il programma statistico comunitario stabilisce il quadro della produzione di tutte le statistiche comunitarie; all'occorrenza esso può essere oggetto di aggiornamenti.

La Commissione elabora una relazione sull'attuazione del programma al termine del periodo coperto dallo stesso.

La Commissione sottopone all'esame preliminare del comitato del programma statistico e, nel quadro delle loro rispettive competenze, del comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, le grandi linee che devono orientare la stesura del programma statistico comunitario.

2. Il programma statistico comunitario di cui al paragrafo 1 è attuato per mezzo di azioni statistiche particolari. Queste sono decise alternativamente:

- a) dal Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato;
- b) dalla Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 19; oppure
- c) sulla base di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Ogni anno, anteriormente alla fine del mese di maggio, la Commissione sottopone all'esame del comitato del programma statistico il proprio programma di lavoro per l'anno successivo. In particolare, il programma precisa:

- le azioni che considera prioritarie, tenuto conto dei vincoli finanziari sia sul piano nazionale che su quello comunitario;
- le procedure e gli eventuali strumenti giuridici da essa previsti per l'attuazione del programma.

La Commissione terrà in massima considerazione i commenti del comitato del programma statistico e darà loro il seguito che riterrà più adeguato.

Articolo 4

La Commissione correda le sue iniziative concernenti le azioni statistiche particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), delle seguenti indicazioni:

- le ragioni che giustificano l'azione prevista, in particolare modo alla luce degli obiettivi della relativa politica comunitaria,
- gli obiettivi precisi dell'azione, nonché una valutazione dei risultati attesi,
- le modalità per la realizzazione dell'azione, la sua durata ed il ruolo delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria,
- il ruolo dei comitati specializzati competenti in materia,
- gli strumenti che consentono di ridurre al minimo l'onere sui rispondenti,
- un'analisi costi/benefici che tenga conto degli oneri finanziari dell'azione sia per la Comunità che per gli Stati membri,
- le raccomandazioni statistiche internazionali che devono essere rispettate nei settori trattati.

Articolo 5

Gli atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), devono definire gli elementi necessari per ottenere il livello di qualità e comparabilità richiesto nelle statistiche comunitarie.

Articolo 6

Un'azione statistica particolare può essere decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) laddove ricorrano i seguenti presupposti:

- la durata dell'azione non deve superare un anno,
- la raccolta dei dati deve interessare dati già disponibili o accessibili nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ovvero, in casi eccezionali, dati che possono essere raccolti direttamente,
- tutti i costi aggiuntivi sostenuti a livello nazionale per l'azione sono a carico della Commissione.

Articolo 7

Quando le statistiche comunitarie sono il risultato di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non ne deriva alcun obbligo per i rispondenti, a meno che quest'obbligo sia previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 8

La realizzazione delle azioni statistiche particolari è affidata alle autorità nazionali salvo disposizione contraria di un atto giuridico del Consiglio. Qualora le autorità nazio-

nali non eseguano tale compito, le azioni statistiche particolari possono essere realizzate dall'autorità comunitaria, previo accordo esplicito dell'autorità nazionale interessata.

Articolo 9

Al fine di garantire la coerenza necessaria nella produzione di statistiche in funzione delle rispettive necessità di informazione, la Commissione coopera strettamente con l'Istituto monetario europeo, tenendo debitamente conto dei principi definiti all'articolo 10. Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti prende parte al processo di cooperazione nei limiti delle sue competenze.

Benché l'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipino alla produzione di statistiche comunitarie per analogia con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità comunitaria nell'ambito delle loro rispettive competenze e fatti salvi gli accordi nazionali vigenti fra la banca centrale nazionale e l'autorità nazionale, i dati prodotti dalla banca centrale possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie.

CAPITOLO III

Principi

Articolo 10

Al fine di garantire la miglior qualità possibile sia dal punto di vista deontologico che da quello professionale, le statistiche comunitarie si ispirano ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

I principi di cui al primo comma sono così definiti:

per *imparzialità* si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Essa implica la stessa disponibilità delle statistiche, nel minor tempo possibile, per tutti gli utenti (istituzioni comunitarie, governi, operatori sociali ed economici, ambienti accademici e pubblico in generale);

per *affidabilità* si intende la caratteristica delle statistiche comunitarie di riflettere, il più esattamente possibile, la

realtà che si propongono di rappresentare. Essa implica che per la scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure siano utilizzati criteri scientifici. Qualsiasi informazione sulla copertura, la metodologia, le procedure e le fonti migliorerà ugualmente l'affidabilità dei dati;

per *pertinenza* si intende la caratteristica di produrre statistiche comunitarie in funzione di necessità chiaramente definite, determinate dagli obiettivi comunitari. Tali necessità determinano i settori, la tempestività e la dimensione delle statistiche, che dovrebbero seguire in modo permanente i nuovi sviluppi demografici, economici, sociali e ambientali. La raccolta dei dati dovrebbe limitarsi a ciò che è necessario per conseguire i risultati voluti. La produzione di statistiche comunitarie diventate senza interesse per gli obiettivi della Comunità dovrebbe essere abbandonata;

per *rapporto costi/benefici* si intende l'uso ottimale di tutte le risorse disponibili e la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti. Il carico di lavoro e i costi che la produzione delle statistiche comunitarie richiede dovrebbero essere proporzionali all'importanza dei risultati/vantaggi ricercati;

per *segreto statistico* si intende la protezione dei dati concernenti singole unità statistiche ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo, contro qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza. Esso implica la prevenzione dell'utilizzo non statistico e della divulgazione non autorizzata dei dati ottenuti;

per *trasparenza* si intende il diritto dei rispondenti di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica, le finalità per le quali i dati sono richiesti e le misure di protezione adottate. Le autorità responsabili della raccolta delle statistiche comunitarie adottano i necessari provvedimenti per fornire le informazioni richieste.

CAPITOLO IV

Diffusione

Articolo 11

1. Per *diffusione* si intende l'attività di rendere accessibili agli utenti le statistiche comunitarie.
2. La diffusione è organizzata in modo tale da rendere imparziale ed agevole l'accesso alle statistiche comunitarie in tutta la Comunità.
3. La diffusione delle statistiche comunitarie è effettuata dall'autorità comunitaria e dalle autorità nazionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 12

I risultati delle statistiche a livello comunitario sono diffusi secondo una periodicità identica a quella della trasmissione all'autorità comunitaria dei risultati disponibili a livello nazionale. Per quanto possibile e senza compromettere la qualità sul piano comunitario, la diffusione avrà luogo prima della scadenza della successiva trasmissione dei risultati nazionali all'autorità comunitaria.

CAPITOLO V

Segreto statistico

Articolo 13

1. I dati utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali.

Per determinare se un'unità statistica è identificabile, si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo può ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unità statistica.

2. In deroga al paragrafo 1, i dati tratti da fonti che sono e restano disponibili al pubblico presso le autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale, non sono considerati riservati.

Articolo 14

La trasmissione tra autorità nazionali e tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto i dati.

Articolo 15

I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche comunitarie sono utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria esclusivamente a fini statistici a meno che i rispondenti non abbiano inequivocabilmente acconsentito all'uso per altri fini.

Articolo 16

1. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali e l'autorità

comunitaria hanno accesso alle fonti di dati amministrativi, ciascuna nelle varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari alla produzione di statistiche comunitarie.

2. Le modalità pratiche nonché i limiti e le condizioni per ottenere l'effettivo accesso sono stabilite, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza.

3. L'utilizzazione di dati riservati ottenuti da fonti amministrative o di altro tipo da parte delle autorità nazionali o dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie non pregiudica l'uso dei dati ai fini per cui sono stati inizialmente raccolti.

Articolo 17

1. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati ottenuti per le statistiche comunitarie può essere autorizzato dall'autorità nazionale responsabile della produzione di tali dati se è assicurato il livello di protezione esistente nel paese di origine e, se del caso, nel paese d'uso, conformemente alle misure di cui all'articolo 18.

2. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria a norma dell'articolo 14 può essere autorizzato da detta autorità, se l'autorità nazionale, che ha fornito i dati richiesti, acconsente esplicitamente a tale uso.

Articolo 18

1. Per la protezione fisica o logica dai dati riservati e per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della diffusione delle statistiche comunitarie, sono adottate, a livello nazionale e comunitario, le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche ed organizzative.

2. I funzionari e gli altri dipendenti delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, che possono accedere a dati soggetti alla legislazione comunitaria la quale impone l'obbligo del segreto statistico, sono tenuti ad osservare tale segreto anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 19

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 20

1. Per l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del capitolo V, in particolare quelle volte a garantire che tutte le autorità nazionali e l'autorità comunitaria applichino gli stessi principi e le stesse norme minime per evitare la divulgazione di dati statistici comunitari riservati e le condizioni che disciplinano l'accesso per fini scientifici, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 a dati riservati in possesso dell'autorità comunitaria, la Commissione è assistita dal comitato per il segreto statistico, istituito dall'articolo 7 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione differisce l'applicazione dalle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente comma.

Articolo 21

1. Il presente regolamento, lascia impregiudicata la direttiva 95/46/CE.

2. Il punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (Euratom/CEE) n. 1588/90 è sostituito come segue:

1. dati statistici riservati: i dati definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie^(*);

(*) GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

Articolo 22

Le statistiche prodotte in base ad atti giuridici comunitari vigenti sono considerate statistiche comunitarie indipendentemente dalle procedure decisionali cui sono soggette.

Le statistiche prodotte o da produrre a cura delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria a norma del programma quadro per le azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997, previsto dalla decisione 93/464/CEE⁽²⁾, sono considerate statistiche comunitarie.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(2) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. Trattati.

§ 1.1 - Trattato che istituisce le Comunità Europee

Omissis

Art. 213

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.

Omissis

§ 1.2 - Trattato di Amsterdam.

Omissis

Art. 213A

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.
2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Omissis

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 675.

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, orga-

nizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3.

(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4.

(Particolari trattamenti in ambito pubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirci in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5.

(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6.

(Trattamento di dati detenuti all'estero)

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO

Art. 7.

(Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini pro-

fessionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

Art. 8.

(Responsabile)

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

Art. 9.

(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10.

(Informazioni rese al momento della raccolta)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interes-

sato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11.

(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12.

(Casi di esclusione del consenso)

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13.

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commer-

ciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14.

(Limiti all'esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 15.

(Sicurezza dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16.

(Cessazione del trattamento dei dati)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art. 17.

(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento auto-

matizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18.

(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19.

(Incaricati del trattamento)

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 20.

(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non-

chè tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 21.

(Divieto di comunicazione e diffusione)

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO IV

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22.

(Dati sensibili)

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati:

siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

Art. 23.

(Dati inerenti alla salute)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 24.

(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale)

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso sol-

tanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 25.

(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trat-

tamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.

Art. 26.

(Dati concernenti persone giuridiche)

1. Il trattamento nonchè la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO V

TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27.

(Trattamento da parte di soggetti pubblici)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici

a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 28.

(Trasferimento di dati personali all'estero)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29.

(Tutela)

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedi-

mento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

CAPO VII

GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 30.

(Istituzione del Garante)

1. È istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera

dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

Art. 31.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 32.

(Accertamenti e controlli)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interes-

sato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

Art. 33.

(Ufficio del Garante)

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Sta-

to e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 34.

(Omessa o infedele notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

Art. 35.

(Trattamento illecito di dati personali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva documento, la reclusione è da uno a tre anni.

Art. 36.

(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 37.

(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 38.

(Pena accessoria)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40.

(Comunicazioni al Garante)

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41.

(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo

lo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(Modifiche a disposizioni vigenti)

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Controlli)*. - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-

sonali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998».

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Art. 43.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

§ 8. – Deliberazione 15 ottobre 1991. – Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n. 3).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Viste, in particolare, le circolari 4 agosto 1989, n. 36920 e 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro della funzione pubblica;

Ritenuto necessario emanare una direttiva concernente i criteri e le modalità per l'interscambio, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, dei dati individuali indicati dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, cui debbono attenersi gli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto citato;

*Delibera la
Direttiva n. 3*

CRITERI E MODALITÀ PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI INDIVIDUALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Art. 1.

Finalità dell'interscambio dei dati

L'interscambio dei dati individuali tra gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) è finalizzato alla esecuzione delle indagini ed elaborazioni statistiche affidate a detti uffici dal Programma statistico nazionale, nonché al soddisfacimento delle esigenze statistiche di dette amministrazioni ed enti, mediante lo sviluppo della funzione statistica e la promozione della integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici.

Art. 2.

Interscambio di dati per l'attuazione del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ufficio di statistica è tenuto a fornire agli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che ne facciano richiesta in ra-

gione delle necessità connesse alla esecuzione di indagini ed elaborazioni loro affidate in base al Programma statistico nazionale, i dati individuali non nominativi, secondo le modalità, i tempi e con le caratteristiche indicate dalle norme che regolano le indagini stesse. È fatta salva, ai sensi del punto 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, la facoltà del Presidente dell'ISTAT di richiedere, sentito il comitato, per esigenze particolari, la comunicazione di dati in forma nominativa.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a comunicare al comitato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Programma statistico nazionale, le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza sia ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, sia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, precisando, per questi ultimi, le relative motivazioni e se trattasi di vincolo temporaneo, permanente, ovvero posto in rapporto a specifiche elaborazioni. Eventuali modifiche o integrazioni, dovranno essere tempestivamente rese note al comitato suddetto. Sono da considerare comunque riservati i dati per i quali, nel questionario di rilevazione, sia stata data formale ed esplicita garanzia in merito ad una loro specifica utilizzazione o modalità di elaborazione.

3. Per le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza gli uffici di statistica sono tenuti, ove possibile, ad accompagnare la comunicazione di cui al punto precedente con la indicazione del livello più analitico di aggregazione a cui tali dati possono essere forniti.

Art. 3.

Utilizzazione di dati per esigenze statistiche delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale

1. Gli uffici di statistica, facenti parte del SISTAN a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, possono richiedere all'Istat o ad altra amministrazione od ente del SISTAN, che abbia la titolarità della rilevazione, i dati individuali anonimi, acquisiti in occasione di indagini o elaborazioni comprese nel Programma statistico nazionale, qualora siano necessari in rapporto ad esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale della propria amministrazione o connesse all'attività istituzionale di questa.

2. Il Presidente dell'ISTAT o il responsabile dell'ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta, autorizzano la fornitura dei dati in rapporto agli elementi di cui al comma precedente, tenuto conto dell'eventuale vincolo di riservatezza cui i dati sono sottoposti per disposizione di legge o per riserva espressa dall'amministrazione ai sensi del vincolo di riservatezza l'autorizzazione s'intende concessa

qualora l'organo adito non esprima avviso contrario entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Per le elaborazioni dei dati di cui ai precedenti commi, gli uffici interessati devono osservare le metodologie stabilite dall'ISTAT in materia di trattamento dei dati, di classificazione e nomenclature.

4. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228.

Art. 4.

Modalità per l'interscambio dei dati

1. Per la richiesta dei dati di cui al precedente art. 3, il responsabile dell'ufficio di statistica richiedente compila apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva, e fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti di cui venga, eventualmente, richiesto. Il comitato, in ogni momento, può chiedere informazioni sulla utilizzazione dei dati.

2. I dati sono forniti, in forma individuale ed anonima, dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 5. La fornitura viene effettuata in forma aggregata in rapporto ai vincoli di riservatezza dei dati stessi o per espressa indicazione dell'ufficio richiedente.

3. L'interscambio dei dati avviene secondo i tempi e le modalità concordati tra gli uffici di statistica interessati.

4. All'atto della fornitura, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione da parte del richiedente.

5. L'onere per la fornitura dei dati è comune a carico dell'amministrazione o ente cui appartiene l'ufficio di statistica richiedente. Per la fornitura dei dati richiesti in esecuzione del Programma statistico nazionale verranno stanziati apposite ri-

sorse, nell'ambito delle somme disponibili, a ciò dedicate, per l'attuazione del programma stesso, da destinare agli enti fornitori dei dati e delle eventuali elaborazioni.

Art. 5.

Validazione dei dati

Ai fini della presente direttiva i dati s'intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art. 6.

Segretezza dei dati

Gli uffici di statistica non potranno comunicare i dati individuali, ancorché anonimi, salvo quanto disposto al successivo art. 7, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad altri uffici della stessa amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Fornitura di estremi identificativi

Non costituisce violazione del segreto statistico la comunicazione di estremi identificativi di persone, di beni o di atti certificativi già presenti in pubblici registri, effettuata, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, a persone o enti che ne facciano richiesta a fronte di esigenze statistiche.

Le amministrazioni che detengono tali dati individuano, in base alle proprie norme di funzionamento, gli organi competenti a rilasciare le suddette informazioni.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

PARTE II

Disposizioni sull'archivio statistico delle imprese attive

Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di impresa e utilizzati a fini statistici.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 8).

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile (art. 9).

Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2186/93 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato unico accresce la necessità di migliorare la comparabilità delle statistiche prodotte per rispondere alle esigenze comunitarie e che, per migliorare tale comparabilità, è necessario adottare definizioni e descrizioni comuni del campo delle imprese e delle altre unità la cui attività è oggetto di rilevamento statistico;

considerando che registri di tali unità devono essere costituiti ed aggiornati onde consentire la raccolta di informazioni sulle unità stesse;

considerando che esiste un fabbisogno crescente di informazioni sulla struttura delle imprese, fabbisogno che non può essere soddisfatto nell'attuale stato della statistica comunitaria;

considerando che i registri di imprese utilizzabili a fini statistici rappresentano uno strumento necessario per la verifica delle modificazioni strutturali dell'economia risultanti da operazioni quali alleanza, partnership, acquisti, fusioni od assorbimenti;

considerando che il ruolo importante delle imprese pubbliche nell'economia nazionale degli Stati membri è stato riconosciuto in particolare dalla direttiva 80/723/CEE della Commissione (*) che le definisce nell'articolo 2, e che quindi esse devono figurare in un registro d'imprese;

considerando che talune informazioni statistiche non sono attualmente disponibili, in particolare nei settori, come quello dei servizi, nei quali sono numerose le piccole e medie imprese (PMI), perché non esistono registri utilizzabili a fini statistici;

(*) Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35). Direttiva modificata dalla direttiva 85/413/CEE (GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 20).

considerando che i registri sono tra gli elementi che consentono di conciliare le esigenze antagonistiche di una maggiore informazione sulle imprese e di una riduzione dei loro oneri amministrativi, segnatamente per le PMI in conformità della raccomandazione 90/246/CEE (2), in particolare perché consentono di raccogliere e utilizzare informazioni esistenti in registri amministrativi e giuridici;

considerando che il registro utilizzabile a fini statistici costituisce uno degli elementi di base dei sistemi d'informazione sulle imprese e che esso consente di realizzare e coordinare le indagini statistiche, fornendo una base di campionamento, possibilità di estrapolazione e strumenti di verifica dell'adempimento di quanto è chiesto alle imprese, segnatamente quelle di cui alle direttive 78/660/CEE (3) e 83/349/CEE (4);

considerando che la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta dei dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi tra Stati membri esige che siano repertoriati i soggetti tenuti a fornire informazioni e che è auspicabile derivare tale registro da un registro centrale di imprese utilizzato a fini statistici;

considerando che il livello di elaborazione dei registri utilizzati a fini statistici varia a seconda degli Stati membri, che lo sviluppo di tali registri, lungo e costoso, può avvenire solo in due fasi e che la prima fase deve riguardare l'armonizzazione delle unità di base di detti registri secondo scadenze ben definite,

(2) Raccomandazione 90/246/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55).

(3) Quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

(4) Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Obiettivi

Gli Stati membri istituiscono, a fini statistici, uno o più registri armonizzati secondo le definizioni e con la copertura di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per
 - a) « unità giuridica » : l'unità giuridica ai sensi della sezione II, parte A, punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 (1);
 - b) « impresa » : l'impresa ai sensi della sezione III, parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

In appresso, le espressioni seguenti caratterizzano il legame tra impresa e unità giuridica :

- l'impresa è collegata ad una o più unità giuridiche e
- l'unità giuridica risponde dell'impresa ;

- c) « unità locale » : l'unità locale ai sensi della sezione III, parte F dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

In appresso, l'espressione seguente caratterizza il legame tra unità locale ed impresa :

- l'unità locale dipende da un'impresa.

2. Il presente regolamento concerne esclusivamente le unità giuridiche che esercitano totalmente o parzialmente un'attività produttiva.

Articolo 3

Copertura

1. Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2 e con riserva delle restrizioni di cui al presente articolo, sono repertorate :

- tutte le imprese che esercitano un'attività economica e contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL),
- le unità giuridiche che ne rispondono e
- le unità locali che ne dipendono.

Sono tuttavia esclusi i nuclei familiari,

- nella misura in cui la loro produzione è destinata all'autoconsumo, e

(1) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1).

- nella misura in cui producono servizi di locazione di beni immobili di proprietà o affittati, inclusi nel gruppo 70.2 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1) istituita con il regolamento (CEE) n. 3037/90 (2).

È facoltativa l'inclusione :

- delle imprese la cui attività principale si trova nella sezione A, B o L della NACE rev. 1,
- delle unità giuridiche che ne rispondono,
- delle unità locali che ne dipendono.

È deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 in che misura vengano repertorate le piccole imprese prive di importanza statistica per gli Stati membri.

2. Le imprese, le unità giuridiche e locali di cui al paragrafo 1 sono repertorate entro i termini di cui all'allegato I.

3. La registrazione separata delle unità giuridiche è facoltativa, purché tutte le informazioni concernenti tali unità siano incluse nelle registrazioni relative alle imprese.

Le modalità di detta registrazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 4

Caratteristiche da repertoriare

Le unità repertorate hanno un identificatore e una descrizione come definito nell'allegato II.

Articolo 5

Aggiornamento

1. Sono aggiornate almeno una volta l'anno :

- a) le iscrizioni e cancellazioni del registro ;
- b) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 1, lettere b) ed f) ;
- c) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 3, lettere b), c), d), e) ed h) per le unità che costituiscono l'oggetto di indagini annuali nella misura in cui tali variabili sono riprese nelle indagini.

In generale, sono sottoposte ad aggiornamento annuale le informazioni ottenute da schedari amministrativi o da indagini annuali, le altre invece sono aggiornate ogni quattro anni.

2. Al termine del primo trimestre di ogni anno civile gli Stati membri fanno una copia del registro, nello stato in cui esso si trova, e la conservano per dieci anni a fini d'analisi.

(2) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

Articolo 6

Accesso all'informazione

Su richiesta della Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, gli Stati membri effettuano analisi statistiche del registro e ne trasmettono i risultati, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano riservati in virtù delle legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (*).

Articolo 7

Accesso ai registri amministrativi o giuridici

Ogni istituto nazionale di statistica è autorizzato a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale, le informazioni oggetto del presente regolamento, alle condizioni definite dalla legislazione nazionale.

Articolo 8

Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e degli allegati I e II e i provvedimenti necessari all'adattamento di tali modalità nonché le eventuali deroghe agli articoli 3, 4 e 5 ed agli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del programma statistico istituito con la deci-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

sione 89/382/Euratom (?) un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 10

Relazione della Commissione

Entro quattro anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, eventualmente corredandola di opportune proposte volte a tener conto dell'esperienza acquisita.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(*) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(?) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Termini per l'iscrizione nel registro

Le imprese di cui all'articolo 2 e repertorate conformemente all'articolo 3 sono iscritte nel registro anteriormente al 1° gennaio 1996. Le unità giuridiche e locali beneficiano di un termine supplementare di un anno.

ALLEGATO II

Identificatore e descrizione

1. Le registrazioni ad un'unità giuridica contengono le seguenti informazioni:
 - a) numero di identificazione;
 - b) nome o ragione sociale, indirizzo (compreso il codice postale) e facoltativamente: numero di telefono, di posta elettronica, di fax e di telex;
 - c) obbligo per l'unità giuridica di pubblicare i suoi conti annui (SI/NO);
 - d) data di costituzione legale, per le persone giuridiche, o di riconoscimento amministrativo come operatore economico, per le persone fisiche;
 - e) data in cui l'unità giuridica cessa di essere il supporto giuridico di un'impresa;
 - f) status giuridico dell'unità;
 - g) ragione sociale e indirizzo di una eventuale unità giuridica non residente, qualora non si tratti di una persona fisica, che controlla l'unità giuridica (facoltativo);
 - h) numero di identificazione dell'unità giuridica del registro che controlla l'unità giuridica (facoltativo);
 - i) carattere di « impresa pubblica » dell'unità giuridica ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione⁽¹⁾ (SI/NO) (solo per le persone giuridiche);
 - j) riferimento ad altri schedari connessi, compresi quelli doganali contenenti informazioni utilizzabili a fini statistici, nei quali figura tale unità giuridica;
 - k) riferimento al registro degli operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri⁽²⁾.
2. I documenti relativi alle unità locali contengono le seguenti informazioni:
 - a) numero di identificazione;
 - b) nome, indirizzo ed altre informazioni che consentano l'identificazione, come indicato al punto 1.b) del presente allegato;
 - c) codice d'attività al livello a 4 cifre (« classe » della NACE rev. 1);
 - d) eventuali attività secondarie al livello dei codici a 4 cifre della NACE rev. 1 (facoltativo);
 - e) numero di persone occupate, come indicato al punto 3.e) del presente allegato;
 - f) data di avvio delle attività il cui codice è indicato al punto c);
 - g) data della cessazione definitiva delle attività;
 - h) codice di situazione geografica (unità territoriali);
 - i) riferimento a schedari connessi, nei quali figurano l'unità locale e informazioni utilizzabili a fini statistici;
 - j) numero di identificazione nel registro dell'impresa da cui dipende l'unità locale;
 - k) l'attività svolta nell'unità locale è un'attività ausiliare dell'impresa da cui dipende (SI/NO).
3. I documenti relativi ad una impresa contengono le informazioni seguenti:
 - a) numero di identificazione;
 - b) numero di identificazione dell'unità o delle unità giuridiche che fungono da supporto giuridico per l'impresa;
 - c) codice di attività dell'impresa corrispondente al livello a quattro cifre (classe della NACE rev. 1); la classificazione di una impresa è determinata dalla classe della NACE rev. 1 nella quale rientrano l'attività principale o l'insieme delle attività dell'impresa;

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27).

- d) eventuali attività secondarie, al livello del codice NACE rev. 1 a quattro cifre, per quelle che raggiungono il 10 % del totale, per tutte le attività, dei valori aggiunti lordi al costo dei fattori di ciascuna o che rappresentano il 5 % o più dell'attività nazionale di questo tipo; questo punto riguarda esclusivamente le imprese oggetto di indagini;
- e) dimensione: misurata in base al numero di persone occupate o, in mancanza di questo, in base all'assegnazione ad una delle classi seguenti determinata in funzione del numero delle persone occupate: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000, oltre 1 000 indicare il numero di migliaia;
- f) data di inizio delle attività dell'impresa;
- g) data di cessazione definitiva delle attività dell'impresa;
- h) importo netto del volume d'affari, prodotto della vendita di beni e servizi (ad eccezione dell'intermediazione finanziaria); in mancanza di tale dato, assegnazione ad una classe di dimensione definita nel modo seguente (in milioni di ecu): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 (facoltativo per i volumi d'affari inferiori o uguali a 2 milioni di ecu);
- i) attivi netti (attivi dopo ammortamento meno passivi-esclusivamente per gli intermediari finanziari); (facoltativo).
-

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

CAPO II

REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 8.

Registro delle imprese

1. E istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annodate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia

integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

(Omissis);

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1995, n. 581.

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, è la medesima utilizzata dal codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

(MISSIS)

Art. 9.

Repertorio delle notizie economiche e amministrative

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d*), della legge n. 580, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già scritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

(Omissis);

REGOLAMENTO (CEE) N. 3037/90 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento del mercato interno della Comunità richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni nazionali e di tutti gli altri operatori del mercato unico dati statistici attendibili e comparabili;

considerando che tali informazioni sono necessarie alle imprese affinché esse possano valutare la propria competitività ed utili alle istituzioni comunitarie per prevenire alterazioni della concorrenza;

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso, per le attività economiche, di classificazioni connesse con la classificazione comunitaria sarà possibile fornire informazioni integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità ed il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per soddisfare esigenze di carattere nazionale, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali suddivisioni supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee;

considerando che la compatibilità internazionale delle statistiche economiche implica che gli Stati membri e le

⁽¹⁾ GU n. C 58 dell'8. 3. 1990, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 84 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 1.

istituzioni comunitarie utilizzino classificazioni delle attività economiche direttamente collegate con la «International Standard Industrial Classification» (ISIC) delle Nazioni Unite;

considerando che l'utilizzazione della classificazione delle attività economiche nella Comunità richiede che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁴⁾, per qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, segnatamente per quanto concerne l'interpretazione di tale classificazione, le modifiche minori da apportarvi, la formulazione e l'aggiornamento delle relative note esplicative e la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente a detta classificazione;

considerando che è indispensabile che il contenuto delle categorie della classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri;

considerando che l'introduzione di una nuova classificazione richiede un periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire una classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, che garantisca la comparabilità tra classificazioni nazionali e comunitarie e, pertanto, tra statistiche nazionali e comunitarie.

2. Il presente regolamento riguarda unicamente l'impiego di classificazioni per scopi statistici.

3. Il presente regolamento non contiene, di per sé, disposizioni che obbligano gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati e non concerne alcun obbligo relativo al carattere particolareggiato e al tipo di unità statistiche da utilizzare nelle indagini e nelle analisi statistiche.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Articolo 2

1. È istituita una base comune per le classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, qui di seguito denominata NACE (Rev. 1); essa comprende:
 - un primo livello costituito da voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni);
 - un livello intermedio costituito da voci contraddistinte da un codice alfabetico a due caratteri (sottosezioni);
 - un secondo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);
 - un terzo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi);
 - un quarto livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi).
2. La NACE (Rev. 1) è allegata al presente regolamento.

Articolo 3

1. La NACE (Rev. 1) è utilizzata dai servizi della Commissione per tutte le statistiche articolate per attività economiche.
2. Le statistiche articolate per attività economiche degli Stati membri saranno elaborate utilizzando la NACE (Rev. 1) o una classificazione nazionale che ne deriva, nell'osservanza delle seguenti regole:
 - a) le classificazioni nazionali contengono livelli corrispondenti ai livelli della NACE (Rev. 1); ognuno dei livelli delle classificazioni nazionali è costituito o dalle stesse voci del corrispondente livello della NACE (Rev. 1) o da voci che costituiscono un'esatta scomposizione delle stesse;
 - b) possono essere introdotti livelli supplementari;
 - c) per ciascuno dei livelli, ad eccezione del livello più elevato, i dati aggregati coincidono esattamente con quelli corrispondenti del livello immediatamente superiore della NACE (Rev. 1);
 - d) la codificazione può essere diversa.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione e prima della pubblicazione, i progetti di testi che definiscono o modificano la loro classificazione nazionale. La Commissione verifica la conformità di questi progetti di testi con il paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione trasmette agli Stati membri, per informazione, la classificazione nazionale da essa approvata. La pubblicazione degli Stati membri riporta la tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la NACE (Rev. 1).
4. Gli Stati membri che desiderano utilizzare una classificazione nazionale derivata dalla NACE (Rev. 1) adottano quanto prima e non oltre il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per l'adozione di una classificazione nazionale in conformità del presente articolo.

Articolo 4

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 3, in caso d'incompatibilità tra talune voci della NACE (Rev. 1) e la struttura dell'economia nazionale, la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare, per settori specifici, un raggruppamento della NACE (Rev. 1) ad un livello specifico.

Per ottenere tale autorizzazione, lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione necessaria che le consenta di valutare la sua richiesta.

Tuttavia, nonostante le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tale autorizzazione non può consentire agli Stati membri di scomporre la voce aggregata in un modo diverso da quello previsto dalla NACE (Rev. 1).

La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, procede al riesame periodico dell'applicazione delle presenti disposizioni, al fine di verificare se siano ancora giustificate.

Articolo 5

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare l'attuazione e la gestione della NACE (Rev. 1).

Articolo 6

La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7, adotta le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione uniforme della NACE (Rev. 1).

Articolo 7

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appreso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Il comitato può esaminare tutte le questioni relative alla NACE (Rev. 1) sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ed aventi per oggetto l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'interpretazione della NACE (Rev. 1);
- b) le modifiche minori da apportare alla NACE (Rev. 1):
 - per tenere conto dell'evoluzione tecnologica o economica,
 - per uniformare e chiarire i testi,
 - derivanti dalle modifiche apportate ad altre classificazioni economiche, in particolare dall'ISIC (Rev. 3);

- c) la preparazione e il coordinamento dei lavori di revisione della NACE (Rev. 1);
- d) la stesura e l'aggiornamento delle note esplicative relative alla NACE (Rev. 1);
- e) la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1);
- f) l'esame dei problemi connessi con l'applicazione della NACE (Rev. 1) nell'ambito delle classificazioni delle attività economiche degli Stati membri;
- g) i lavori per preparare, se del caso, una posizione comune in merito all'attività svolta da organizzazioni internazionali in materia di classificazioni delle attività economiche, in particolare per quanto riguarda la ISIC e le relative note esplicative.

Le misure di cui alle lettere da a) a g) sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

1. Le statistiche raccolte dagli Stati membri dopo il 1° gennaio 1993, che contengono una classificazione

articolata per attività economiche, sono elaborate avvalendosi della NACE (Rev. 1) o di una classificazione nazionale che ne deriva, conformemente all'articolo 3.

2. Gli Stati membri utilizzano la NACE (Rev. 1) per trasmettere alla Commissione le statistiche raccolte dopo il 1° gennaio 1993, articolate per attività economiche.

Articolo 11

1. È previsto un periodo di transizione che inizia il 1° gennaio 1993 e termina il 31 dicembre 1994. Durante tale periodo la Commissione può, per alcuni dati raccolti dopo il 1° gennaio 1993, autorizzare uno Stato membro, per motivi tecnici o operativi debitamente giustificati, ad utilizzare una classificazione diversa da quella di cui all'articolo 3.

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro, può prorogare la durata del periodo di transizione.

Articolo 12

1. In caso di trasmissione alla Commissione dei dati di cui all'articolo 11, gli Stati membri faranno in modo, su richiesta di quest'ultima, di trasmetterli adeguandoli alla NACE (Rev. 1).

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le necessarie informazioni sulle tavole di corrispondenza utilizzate per stabilire tali dati. La Commissione provvede a pubblicare tali tavole di corrispondenza.

Articolo 13

La Commissione pubblica la tavola di corrispondenza tra la NACE attuale e la NACE (Rev. 1) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA

ALLEGATO

NACE (Rev. 1)

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
			SEZIONE A. AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA	
01			AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI	
	01.1		Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura	011
		01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.	0111
		01.12	Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai	0112
		01.13	Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie	0113
	01.2		Allevamento di animali	012
		01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte presso l'azienda di allevamento	0121 x
		01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini	0121 x
		01.23	Allevamento di suini	0122 x
		01.24	Allevamento di pollame e altri volatili	0122 x
		01.25	Allevamento di altri animali	0122 x
	01.3		Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	013
		01.30	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	0130
	01.4		Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari	014
		01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura	0140 x
		01.42	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari	0140 x
	01.5		Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	015
		01.50	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	0150
02			SILVICOLTURA E SFRUTTAMENTO DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI	
	02.0		Silvicoltura e sfruttamento di aree forestali e servizi connessi	020
		02.01	Silvicoltura e sfruttamento di aree forestali	0200 x
		02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento di aree forestali	0200 x
			SEZIONE B. PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI	
05			PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI	
	05.0		Pesca, piscicoltura e servizi connessi	050
		05.01	Pesca	0500 x
		05.02	Piscicoltura	0500 x
		05.03	Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura	0500 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
			SEZIONE C. ESTRAZIONE DI MINERALI	
			SOTTOSEZIONE CA. ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI	
10			ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	
	10.1		Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	101
		10.10	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	1010
	10.2		Estrazione ed agglomerazione di lignite	102
		10.20	Estrazione ed agglomerazione di lignite	1020
	10.3		Estrazione ed agglomerazione di torba	103
		10.30	Estrazione ed agglomerazione di torba	1030
11			ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	
	11.1		Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	111
		11.11	Estrazione di petrolio greggio	1110 x
		11.12	Estrazione di gas naturale	1110 x
		11.13	Estrazione di sabbie e di scisti bituminosi	1110 x
	11.2		Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	112
		11.20	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	1120
12			ESTRAZIONE DI MINERALI D'URANIO E DI TORIO	
	12.0		Estrazione di minerali di uranio e di torio	120
		12.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio	1200
			SOTTOSEZIONE CB. ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI	
13			ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	
	13.1		Estrazione di minerali di ferro	131
		13.10	Estrazione di minerali di ferro	1310
	13.2		Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	132
		13.20	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	1320
14			ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	
	14.1		Estrazione di pietra	141 x
		14.11	Estrazione di pietre per l'edilizia	1410 x
		14.12	Estrazione di pietre per calce, pietra da gesso e creta	1410 x
		14.13	Estrazione di ardesia	1410 x
	14.2		Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla	141 x
		14.21	Estrazione di ghiaia e sabbia	1410 x
		14.22	Estrazione di argilla e caolino	1410 x

Divisione	Gruppo.	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	14.3		Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi	142 x
		14.30	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi	1421
	14.4		Produzione di sale	142 x
		14.40	Produzione di sale	1422
	14.5		Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a.	142 x
		14.50	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a.	1429
			SEZIONE D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
			SOTTOSEZIONE DA. INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO	
15			INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	
	15.1		Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	151 x
		15.11	Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili	1511 x
		15.12	Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili	1511 x
		15.13	Produzione di prodotti a base di carne	1511 x
	15.2		Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce	151 x
		15.20	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce	1512
	15.3		Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	151 x
		15.31	Lavorazione e conservazione delle patate	1513 x
		15.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	1513 x
		15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.	1513 x
	15.4		Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali	151 x
		15.41	Fabbricazione di oli e grassi grezzi	1514 x
		15.42	Fabbricazione di oli e grassi raffinati	1514 x
		15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	1514 x
	15.5		Industria lattiero-casearia	152
		15.51	Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte	1520 x
		15.52	Fabbricazione di gelati	1520 x
	15.6		Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei	153 x
		15.61	Lavorazione delle granaglie	1531
		15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei	1532
	15.7		Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali	153 x
		15.71	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento	1533 x
		15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	1533 x
	15.8		Fabbricazione di altri prodotti alimentari	154
		15.81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca	1541 x
		15.82	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	1541 x
		15.83	Fabbricazione di zucchero	1542
		15.84	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	1543
		15.85	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	1544
		15.86	Lavorazione del tè e del caffè	1549 x
		15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie	1549 x
		15.88	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	1549 x
		15.89	Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a.	1549 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	15.9		Industria delle bevande	155
		15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate	1551 x
		15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione	1551 x
		15.93	Fabbricazione di vino di uve fresche (non di produzione propria)	1552 x
		15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	1552 x
		15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	1552 x
		15.96	Fabbricazione di birra	1553 x
		15.97	Fabbricazione di malto	1553 x
		15.98	Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche	1554 x
		15.99	Fabbricazione di altre bevande analcoliche	1554 x
16			INDUSTRIA DEL TABACCO	
	16.0		Industria del tabacco	160
		16.00	Industria del tabacco	1600
			SOTTOSEZIONE DB. INDUSTRIE TESSILI	
17			INDUSTRIE TESSILI	
	17.1		Preparazione e filatura di fibre tessili	171 x
		17.11	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	1711 x
		17.12	Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata	1711 x
		17.13	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata	1711 x
		17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	1711 x
		17.15	Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali	1711 x
		17.16	Preparazione di filati cucirini	1711 x
		17.17	Altre attività di preparazione e di filatura di fibre tessili	1711 x
	17.2		Tessitura di materie tessili	171 x
		17.21	Tessitura di filati tipo cotone	1711 x
		17.22	Tessitura di filati tipo lana cardata	1711 x
		17.23	Tessitura di filati tipo lana pettinata	1711 x
		17.24	Tessitura di filati tipo seta	1711 x
		17.25	Tessitura di altre materie tessili	1711 x
	17.3		Finissaggio dei tessili	171 x
		17.30	Finissaggio dei tessili	1712
	17.4		Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario	172 x
		17.40	Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario	1721
	17.5		Altre industrie tessili	172 x
		17.51	Fabbricazione di tappeti e moquettes	1722
		17.52	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	1723
		17.53	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	1729 x
		17.54	Fabbricazione di altri tessili n.c.a.	1729 x
	17.6		Fabbricazione di maglierie	173 x
		17.60	Fabbricazione di maglierie	1730 x
	17.7		Fabbricazione di articoli in maglieria	173 x
		17.71	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	1730 x
		17.72	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	1730 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
18		17.73	Fabbricazione di altra maglieria esterna	1730 x
		17.74	Fabbricazione di maglieria intima	1730 x
		17.75	Fabbricazione di altri articoli ed accessori a maglia	1730 x
			CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	
		18.1	Confezione di vestiario in pelle	181 x
		18.10	Confezione di vestiario in pelle	1810 x
		18.2	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori	181 x
		18.21	Confezione di indumenti da lavoro	1810 x
		18.22	Confezione di altri indumenti esterni	1810 x
		18.23	Confezione di biancheria personale	1810 x
		18.24	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori	1810 x
		18.3	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	182
		18.30	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia	1820
			SOTTOSEZIONE DC. FABBRICAZIONE DI CUOIO E DI PRODOTTI IN CUOIO	
	19			PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE
		19.1	Preparazione e concia del cuoio	191 x
		19.10	Preparazione e concia del cuoio	1911
		19.2	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria	191 x
		19.20	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria	1912
		19.3	Fabbricazione di calzature	192
	19.30	Fabbricazione di calzature	1920	
		SOTTOSEZIONE DD. INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO		
20			INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	
		20.1	Taglio, piallatura e trattamento del legno	201
		20.10	Taglio, piallatura e trattamento del legno	2010
		20.2	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli	202 x
		20.20	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli	2021
		20.3	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	202 x
		20.30	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	2022
		20.4	Fabbricazione di imballaggi in legno	202 x
	20.40	Fabbricazione di imballaggi in legno	2023	

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	20.5		Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	202 x
		20.51	Fabbricazione di altri prodotti in legno	2029 x
		20.52	Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	2029 x
			SOTTOSEZIONE DE. FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA	
21			FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	
	21.1		Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone	210 x
		21.11	Fabbricazione della pasta-carta	2101 x
		21.12	Fabbricazione della carta e del cartone	2101 x
	21.2		Fabbricazione di articoli di carta e di cartone	210 x
		21.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	2102
		21.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	2109 x
		21.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	2109 x
		21.24	Fabbricazione di carta da parati	2109 x
		21.25	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone n.c.a.	2109 x
22			EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	
	22.1		Editoria	221
		22.11	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni	2211
		22.12	Edizione di giornali	2212 x
		22.13	Edizione di riveste e periodici	2212 x
		22.14	Edizione di supporti sonori registrati	2213
		22.15	Altre edizioni	2219
	22.2		Stampa ed attività dei servizi connessi alla stampa	222
		22.21	Stampa di giornali	2221 x
		22.22	Altre stampe di arti grafiche	2221 x
		22.23	Rilegatura e finitura di libri	2222 x
		22.24	Composizione e fotoincisione	2222 x
		22.25	Altri servizi connessi alla stampa	2222 x
	22.3		Riproduzione di supporti registrati	223
		22.31	Riproduzione di supporti sonori registrati	2230 x
		22.32	Riproduzione di supporti video registrati	2230 x
		22.33	Riproduzione di supporti informatici registrati	2230 x
			SOTTOSEZIONE DF. FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, FABBRICAZIONE DI COMBUSTIBILI NUCLEARI	
23			FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, FABBRICAZIONE DI COMBUSTIBILI NUCLEARI	
	23.1		Fabbricazione di prodotti di cokeria	231
		23.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	2310

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)	
24	23.2		Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati	232	
		23.20	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati	2320	
	23.3		Trattamento dei combustibili nucleari	233	
		23.30	Trattamento dei combustibili nucleari	2330	
	SOTTOSEZIONE DG. FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI				
	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI, DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI				
	24.1		Fabbricazione di prodotti chimici di base	241	
		24.11	Fabbricazione di gas industriali	2411 x	
		24.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	2411 x	
		24.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	2411 x	
		24.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	2411 x	
		24.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	2412	
		24.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	2413 x	
		24.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	2413 x	
		24.2		Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	242 x
			24.20	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	2421
		24.3		Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	242 x
			24.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	2422
		24.4		Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali	242 x
			24.41	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	2423 x
			24.42	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	2423 x
		24.5		Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta	242 x
			24.51	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	2424 x
24.52	Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta		2424 x		
24.6		Fabbricazione di altri prodotti chimici	242 x		
	24.61	Fabbricazione di esplosivi	2429 x		
	24.62	Fabbricazione di colle e gelatine	2429 x		
	24.63	Fabbricazione di oli essenziali	2429 x		
	24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	2429 x		
	24.65	Fabbricazione di supporti preparati per la registrazione audio, video, informatica	2429 x		
	24.66	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	2429 x		
24.7		Fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali	243		
	24.70	Fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali	2430		
SOTTOSEZIONE DH. FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE					
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE					
25	25.1		Fabbricazione di articoli in gomma	251	
		25.11	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	2511 x	
		25.12	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	2511 x	
		25.13	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	2519	

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)	
26	25.2		Fabbricazione di articoli in materie plastiche	252	
		25.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	2520 x	
		25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	2520 x	
		25.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	2520 x	
		25.24	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	2520 x	
			SOTTOSEZIONE DI. FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI METALLI NON METALLICI		
			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI METALLI NON METALLICI		
	26.1		Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	261	
		26.11	Fabbricazione di vetro piano	2610 x	
		26.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	2610 x	
		26.13	Fabbricazione di vetro cavo	2610 x	
		26.14	Fabbricazione di fibre di vetro	2610 x	
		26.15	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo	2610 x	
	26.2		Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	269 x	
		26.21	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	2691 x	
		26.22	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	2691 x	
		26.23	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	2691 x	
		26.24	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	2691 x	
		26.25	Fabbricazione di altri prodotti ceramici	2691 x	
		26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	2692	
	26.3		Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	269 x	
		26.30	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	2693 x	
	26.4		Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	269 x	
		26.40	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	2693 x	
	26.5		Fabbricazione di cemento, calce e gesso	269 x	
		26.51	Fabbricazione di cemento	2694 x	
		26.52	Fabbricazione di calce	2694 x	
		26.53	Fabbricazione di gesso	2694 x	
	26.6		Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso	269 x	
		26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	2695 x	
		26.62	Fabbricazione di prodotti di gesso per l'edilizia	2695 x	
26.63		Fabbricazione di calcestruzzo pronto per l'uso	2695 x		
26.64		Fabbricazione di malta	2695 x		
26.65		Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	2695 x		
26.66		Fabbricazione di altri prodotti di calcestruzzo, gesso e cemento	2695 x		
26.7		Taglio, modellatura e finitura della pietra	269 x		
	26.70	Taglio, modellatura e finitura della pietra	2696		
26.8		Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metallici	269 x		
	26.81	Fabbricazione di prodotti abrasivi	2699 x		
	26.82	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metallici n.c.a.	2699 x		

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
			SOTTOSEZIONE DJ. PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO	
27			PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	
	27.1		Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)	271 x
		27.10	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)	2710 x
	27.2		Fabbricazione di tubi	271 x
		27.21	Fabbricazione di tubi di ghisa	2710 x
		27.22	Fabbricazione di tubi di acciaio	2710 x
	27.3		Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghie non CECA	271 x
		27.31	Stiratura a freddo	2710 x
		27.32	Laminazione a freddo di nastri	2710 x
		27.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	2710 x
		27.34	Trafilatura	2710 x
		27.35	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghie non CECA	2710 x
	27.4		Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi	272
		27.41	Produzione di metalli preziosi	2720 x
		27.42	Produzione di alluminio	2720 x
		27.43	Produzione di zinco, piombo e stagno	2720 x
		27.44	Produzione di rame	2720 x
		27.45	Produzione di altri metalli non ferrosi	2720 x
	27.5		Fusione di metalli	273
		27.51	Fusione di ghisa	2731 x
		27.52	Fusione d'acciaio	2731 x
		27.53	Fusione di metalli leggeri	2732 x
		27.54	Fusione di altri metalli non ferrosi	2732 x
28			FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE ED IMPIANTI	
	28.1		Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	281 x
		28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	2811 x
		28.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo	2811 x
	28.2		Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	281 x
		28.21	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	2812 x
		28.22	Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	2812 x
	28.3		Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	281 x
		28.30	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	2813
	28.4		Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	289 x
		28.40	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	2891
	28.5		Trattamento e rivestimento dei metalli; lavorazioni di meccanica generale per conto terzi	289 x
		28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli	2892 x
		28.52	Lavori di meccanica generale per conto terzi	2892 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)	
29	28.6		Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo	289 x	
		28.61	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	2893 x	
		28.62	Fabbricazione di utensileria	2893 x	
		28.63	Fabbricazione di serrature e cerniere	2893 x	
		28.7		Fabbricazione di altri prodotti metallici	289 x
			28.71	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	2899 x
	28.72		Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	2899 x	
	28.73		Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	2899 x	
	28.74		Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle	2899 x	
	28.75		Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a.	2899 x	
			SOTTOSEZIONE DK. FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
			FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
	29.1		Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	291 x	
		29.11	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	2911	
	29.2	29.12	Fabbricazione di pompe e compressori	2912 x	
		29.13	Fabbricazione di rubinetti e valvole	2912 x	
		29.14	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi ed organi di trasmissione	2913	
			Fabbricazione di altre macchine di impiego generale	291 x	
	29.3	29.21	Fabbricazione di fornaci e bruciatori	2914	
		29.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	2915	
		29.23	Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	2919 x	
		29.24	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	2919 x	
	29.4		Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	292 x	
		29.31	Fabbricazione di trattori agricoli	2921 x	
		29.32	Produzione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	2921 x	
	29.5		Fabbricazione di macchine utensili	292 x	
		29.40	Fabbricazione di macchine utensili	2922	
	29.6		Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali	292 x	
		29.51	Fabbricazione di macchine per la metallurgia	2923	
		29.52	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere	2924	
		29.53	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco	2925	
		29.54	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	2926	
		29.55	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	2929 x	
29.56		Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	2929 x		
29.7		Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	292 x		
	29.60	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	2927		
29.8		Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a.	293		
	29.71	Fabbricazione di elettrodomestici	2930 x		
	29.72	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici	2930 x		

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
			SOTTOSEZIONE DL. FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE	
30			FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE	
	30.0		Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	300
		30.01	Fabbricazione di macchine per ufficio	3000 ×
		30.02	Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica	3000 ×
31			FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	
	31.1		Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	311
		31.10	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	3110
	31.2		Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	312
		31.20	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	3120
	31.3		Fabbricazione di fili e cavi isolati	313
		31.30	Fabbricazione di fili e cavi isolati	3130
	31.4		Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile	314
		31.40	Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile	3140
	31.5		Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche	315
		31.50	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche	3150
	31.6		Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.	319
		31.61	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a.	3190 ×
		31.62	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.	3190 ×
32			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	
	32.1		Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	321
		32.10	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	3210
	32.2		Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per telefonia e telegrafia su filo	322
		32.20	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per telefonia e telegrafia su filo	3220
	32.3		Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	323
		32.30	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	3230
33			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	
	33.1		Fabbricazione di apparecchi medici e chirurgici e di apparecchi ortopedici	331 ×
		33.10	Fabbricazione di apparecchi medici e chirurgici e di apparecchi ortopedici	3311

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	33.2		Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali	331 x
		33.20	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali	3312
	33.3		Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	331 x
		33.30	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	3313
	33.4		Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	332
		33.40	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	3320
	33.5		Fabbricazione di orologi	333
		33.50	Fabbricazione di orologi	3330
			SOTTOSEZIONE DM. FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	
34			FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	
	34.1		Fabbricazione di autoveicoli	341
		34.10	Fabbricazione di autoveicoli	3410
	34.2		Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	342
		34.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	3420
	34.3		Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	343
		34.30	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	3430
35			FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
	35.1		Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni	351
		35.11	Costruzioni navali e riparazioni di navi	3511
		35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	3512
	35.2		Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario	352
		35.20	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario	3520
	35.3		Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali	353
		35.30	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali	3530
	35.4		Fabbricazione di motocicli e di biciclette	359 x
		35.41	Fabbricazione di motocicli	3591
		35.42	Fabbricazione di biciclette	3592 x
		35.43	Fabbricazione di veicoli per invalidi	3592 x
	35.5		Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	359 x
		35.50	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	3599
			SOTTOSEZIONE DN. ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
36			FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
	36.1		Fabbricazione di mobili	361
		36.11	Fabbricazione di sedie e sedili	3610 x
		36.12	Fabbricazione di altri mobili per uffici e negozi	3610 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
		36.13	Fabbricazione di altri mobili per cucina	3610 x
		36.14	Fabbricazione di altri mobili	3610 x
		36.15	Fabbricazione di materassi	3610 x
	36.2		Gioielleria e oreficeria	369 x
		36.21	Coniazione di monete e medaglie	3691 x
		36.22	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a.	3691 x
	36.3		Fabbricazione di strumenti musicali	369 x
		36.30	Fabbricazione di strumenti musicali	3692
	36.4		Fabbricazione di articoli sportivi	369 x
		36.40	Fabbricazione di articoli sportivi	3693
	36.5		Fabbricazione di giochi e giocattoli	369 x
		36.50	Fabbricazione di giochi e giocattoli	3694
	36.6		Altre industrie manifatturiere n.c.a.	369 x
		36.61	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria	3699 x
		36.62	Fabbricazione di scope e spazzole	3699 x
		36.63	Altre industrie manifatturiere n.c.a.	3699 x
37			RICICLAGGIO	
	37.1		Riciclaggio di cascami e rottami metallici	371
		37.10	Riciclaggio di cascami e rottami metallici	3710
	37.2		Riciclaggio di cascami e rottami non metallici	372
		37.20	Riciclaggio di cascami e rottami non metallici	3720
			SEZIONE E. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	
40			PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA	
	40.1		Produzione e distribuzione di energia elettrica	401
		40.10	Produzione e distribuzione di energia elettrica	4010
	40.2		Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta	402
		40.20	Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta	4020
	40.3		Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda	403
		40.30	Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda	4030
41			RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA	
	41.0		Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	410
		41.00	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	4100
			SEZIONE F. COSTRUZIONI	
45			COSTRUZIONI	
	45.1		Preparazione del cantiere edile	451
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	4510 x
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	4510 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile	452
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	4520 x
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	4520 x
		45.23	Costruzione di autostade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	4520 x
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	4520 x
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	4520 x
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato	453
		45.31	Installazione di impianti elettrici	4530 x
		45.32	Lavori di isolamento	4530 x
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	4530 x
		45.34	Altri lavori di installazione	4530 x
	45.4		Lavori di completamento degli edifici	454
		45.41	Inconcastratura	4540 x
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	4540 x
		45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	4540 x
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	4540 x
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	4540 x
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	455
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	4550
			SEZIONE G. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO: RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	
50			COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	
	50.1		Commercio di autoveicoli	501
		50.10	Commercio di autoveicoli	5010
	50.2		Manutenzione e riparazione di autoveicoli	502
		50.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	5020
	50.3		Commercio di parti e accessori di autoveicoli	503
		50.30	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	5030
	50.4		Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	504
		50.40	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	5040
	50.5		Vendita al dettaglio di carburante per autotrazione	505
		50.50	Vendita al dettaglio di carburante per autotrazione	5050
51			COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI	
	51.1		Intermediari del commercio	511
		51.11	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	5110 x
		51.12	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	5110 x
		51.13	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	5110 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
		51.14	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	5110 x
		51.15	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	5110 x
		51.16	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in cuoio	5110 x
		51.17	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	5110 x
		51.18	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.	5110 x
		51.19	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	5110 x
	51.2		Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	512 x
		51.21	Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)	5121 x
		51.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	5121 x
		51.23	Commercio all'ingrosso di animali vivi	5121 x
		51.24	Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio	5121 x
		51.25	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo	5121 x
	51.3		Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	512 x
		51.31	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	5122 x
		51.32	Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria	5122 x
		51.33	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili	5122 x
		51.34	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande	5122 x
		51.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	5122 x
		51.36	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolci	5122 x
		51.37	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	5122 x
		51.38	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	5122 x
		51.39	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	5122 x
	51.4		Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale	513
		51.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	5131 x
		51.42	Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature	5131 x
		51.43	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori	5139 x
		51.44	Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, vernici e colori, carte da parati e prodotti per la pulizia	5139 x
		51.45	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	5139 x
		51.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	5139 x
		51.47	Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico	5139 x
	51.5		Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami	514
		51.51	Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati	5141
		51.52	Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi	5142
		51.53	Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione	5143 x
		51.54	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	5143 x
		51.55	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	5149 x
		51.56	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	5149 x
		51.57	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	5149 x
	51.6		Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	515
		51.61	Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno	5150 x
		51.62	Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni	5150 x
		51.63	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	5150 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
52	51.7	51.64	Commercio all'ingrosso di macchine e di attrezzature per ufficio	5150 x
		51.65	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione	5150 x
		51.66	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori ed utensili agricoli, inclusi i trattori	5150 x
			Commercio all'ingrosso di altri prodotti	519
		51.70	Commercio all'ingrosso di altri prodotti	5190
			COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	
	52.1		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati	521
		52.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande	5211
		52.12	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari	5219
	52.2		Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	522
		52.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura	5220 x
		52.22	Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne	5220 x
		52.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	5220 x
		52.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi	5220 x
		52.25	Commercio al dettaglio di bevande	5220 x
		52.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	5220 x
		52.27	Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	5220 x
	52.3		Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medici, di cosmetici e di articoli di profumeria	523 x
		52.31	Farmacie	5231 x
		52.32	Commercio al dettaglio di articoli medici ed ortopedici	5231 x
		52.33	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria	5231 x
	52.4		Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati	523 x
		52.41	Commercio al dettaglio di tessuti	5232 x
		52.42	Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento	5232 x
		52.43	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio	5232 x
		52.44	Commercio al dettaglio di mobili e di apparecchi d'illuminazione	5233 x
		52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori	5233 x
		52.46	Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro	5234
		52.47	Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria	5239 x
		52.48	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	5239 x
	52.5		Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	524
		52.50	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	5240
	52.6		Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi	525
		52.61	Commercio al dettaglio per corrispondenza	5251
		52.62	Commercio al dettaglio ambulante in banchi e nei mercati	5252
		52.63	Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi	5259
	52.7		Riparazione di beni di consumo personali e per la casa	526
	52.71	Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	5260 x	
	52.72	Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	5260 x	
	52.73	Riparazione di orologi e di gioielli	5260 x	
	52.74	Riparazioni n.c.a.	5260 x	

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
			SEZIONE H. ALBERGHI E RISTORANTI	
55			ALBERGHI E RISTORANTI	
	55.1		Alberghi	551 x
		55.11	Alberghi e motel, con ristorante	5510 x
		55.12	Alberghi e motel, senza ristorante	5510 x
	55.2		Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	551 x
		55.21	Ostelli della gioventù e rifugi di montagna	5510 x
		55.22	Campeggi ed aree attrezzate per roulotte	5510 x
		55.23	Altri tipi di alloggio n.c.a.	5510 x
	55.3		Ristoranti	552 x
		55.30	Ristoranti	5520 x
	55.4		Bar	552 x
		55.40	Bar	5520 x
	55.5		Mense e fornitura di pasti preparati	552 x
		55.51	Mense	5520 x
		55.52	Fornitura di pasti preparati	5520 x
			SEZIONE I. TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	
60			TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE	
	60.1		Trasporti ferroviari	601
		60.10	Trasporti ferroviari	6010
	60.2		Altri trasporti terrestri	602
		60.21	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	6021
		60.22	Trasporti con taxi	6022 x
		60.23	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri	6022 x
		60.24	Altri trasporti terrestri di passeggeri	6022 x
		60.25	Trasporti di merci su strada	6023
	60.3		Trasporti mediante condotte	603
		60.30	Trasporti mediante condotte	6030
61			TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA	
	61.1		Trasporti marittimi e costieri	611
		61.11	Trasporti marittimi	6110 x
		61.12	Trasporti costieri	6110 x
	61.2		Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	612
		61.20	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	6120
62			TRASPORTI AEREI	
	62.1.		Trasporti aerei di linea	621
		62.10	Trasporti aerei di linea	6210

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	62.2		Trasporti aerei non di linea	622 x
		62.20	Trasporti aerei non di linea	6220 x
	62.3		Trasporti spaziali	622 x
		62.30	Trasporti spaziali	6220 x
63			ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	
	63.1		Movimentazione merci e magazzinaggio	630 x
		63.11	Movimentazione merci	6301
		63.12	Magazzinaggio e custodia	6302
	63.2		Altre attività connesse ai trasporti	630 x
		63.21	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	6303 x
		63.22	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	6303 x
		63.23	Altre attività connesse ai trasporti aerei	6303 x
	63.3		Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.	630 x
		63.30	Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.	6304
	63.4		Attività delle altre agenzie di trasporto	630 x
		63.40	Attività delle altre agenzie di trasporto	6309
64			POSTE E TELECOMUNICAZIONI	
	64.1		Attività postali e di corriere	641
		64.11	Attività delle poste nazionali	6411
		64.12	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali	6412
	64.2		Telecomunicazioni	642
		64.20	Telecomunicazioni	6420
			SEZIONE J. INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA	
65			INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	
	65.1		Intermediazione monetaria	651
		65.11	Attività delle Banche centrali	6511
		65.12	Altre intermediazioni monetarie	6519
	65.2		Altre intermediazioni finanziarie	659
		65.21	Leasing finanziario	6591
		65.22	Altre attività creditizie	6592
		65.23	Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.	6599
66			ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE	
	66.0		Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	660
		66.01	Assicurazioni sulla vita	6601
		66.02	Fondi pensione	6602
		66.03	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	6603

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
67			ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	
	67.1		Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione	671
		67.11	Amministrazione di mercati finanziari	6711
		67.12	Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli)	6712
		67.13	Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.	6719
	67.2		Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	672
		67.20	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	6720
			SEZIONE K. ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI	
70			ATTIVITÀ IMMOBILIARI	
	70.1		Attività immobiliari su beni propri	701 x
		70.11	Valorizzazione e vendita immobiliare	7010 x
		70.12	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	7010 x
	70.2		Locazione di beni immobili propri e sublocazione	701 x
		70.20	Locazione di beni immobili propri e sublocazione	7010 x
	70.3		Attività immobiliare per conto terzi	702
		70.31	Agenzie di mediazione immobiliare	7020 x
		70.32	Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi	7020 x
71			NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO	
	71.1		Noleggio di autovetture	711 x
		71.10	Noleggio di autovetture	7111 x
	71.2		Noleggio di altri mezzi di trasporto	711 x
		71.21	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	7111 x
		71.22	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	7112
		71.23	Noleggio di mezzi di trasporto aerei	7113
	71.3		Noleggio di altri macchinari e attrezzature	712
		71.31	Noleggio di macchinari e attrezzature agricole	7121
		71.32	Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile	7122
		71.33	Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori	7123
		71.34	Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a.	7129
	71.4		Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.	713
		71.40	Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.	7130
72			INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	
	72.1		Consulenza per installazione di elaboratori elettronici	721
		72.10	Consulenza per installazione di elaboratori elettronici	7210

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	72.2		Fornitura di software e consulenza in materia di informatica	722
		72.20	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica	7220
	72.3		Elaborazione elettronica dei dati	723
		72.30	Elaborazione elettronica dei dati	7230
	72.4		Attività delle banche di dati	724
		72.40	Attività delle banche di dati	7240
	72.5		Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	725
		72.50	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	7250
	72.6		Altre attività connesse all'informatica	729
		72.60	Altre attività connesse all'informatica	7290
73			RICERCA E SVILUPPO	
	73.1		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	731
		73.10	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	7310
	73.2		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	732
		73.20	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	7320
74			ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI	
	74.1		Attività legali, contabilità, tenuta di libri contabili; consulenza in materia fiscale; studi di mercato e sondaggi d'opinione; consulenza commerciale e di gestione; holding	741
		74.11	Attività degli studi legali e notarili	7411
		74.12	Contabilità, tenuta di libri contabili; consulenza in materia fiscale	7412
		74.13	Studi di mercato e sondaggi di opinione	7413
		74.14	Consulenza amministrativo-gestionale	7414 x
		74.15	Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding)	7414 x
	74.2		Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche	742 x
		74.20	Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche	7421
	74.3		Collaudi ed analisi tecniche	742 x
		74.30	Collaudi ed analisi tecniche	7422
	74.4		Pubblicità	743
		74.40	Pubblicità	7430
	74.5		Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	749 x
		74.50	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	7491
	74.6		Servizi di investigazione e vigilanza	749 x
		74.60	Servizi di investigazione e vigilanza	7492
	74.7		Servizi di pulizia degli stabili	749 x
		74.70	Servizi di pulizia degli stabili	7493

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
	74.9		Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale-n.c.a.	749 x
		74.91	Attività inerenti alla fotografia	7494
		74.92	Attività di imballaggio, confezionamento	7495
		74.93	Servizi congressuali di segreteria e di traduzione	7499 x
		74.94	Altre attività di servizi n.c.a.	7499 x
			SEZIONE L. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
75			PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
	75.1		Amministrazione dello Stato, politica economica e sociale	751
		75.11	Attività generali della pubblica amministrazione	7511
		75.12	Attività della pubblica amministrazione rivolta alla regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità, all'istruzione, ai servizi culturali e ad altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale	7512
		75.13	Attività della pubblica amministrazione rivolta alla regolamentazione delle attività economiche	7513
		75.14	Attività di servizi centralizzati di supporto alla pubblica amministrazione nel suo insieme	7514
	75.2		Servizi della pubblica amministrazione forniti all'intera collettività	752
		75.21	Affari esteri	7521
		75.22	Difesa nazionale	7522 x
		75.23	Giustizia ed attività giudiziarie	7523 x
		75.24	Sicurezza nazionale ed ordine pubblico	7523 x
		75.25	Attività dei vigili del fuoco	7523 x
	75.3		Assicurazione sociale obbligatoria	753
		75.30	Assicurazione sociale obbligatoria	7530
			SEZIONE M. ISTRUZIONE	
80			ISTRUZIONE	
	80.1		Istruzione primaria	801
		80.10	Istruzione primaria	8010
	80.2		Istruzione secondaria	802
		80.21	Istruzione secondaria di formazione generale	8021
		80.22	Istruzione secondaria di formazione professionale	8022
	80.3		Istruzione universitaria	803
		80.30	Istruzione universitaria	8030
	80.4		Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione	809
		80.41	Autoscuole	8090 x
		80.42	Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione n.c.a.	8090 x
			SEZIONE N. SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI	
85			SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI	
	85.1		Attività dei servizi sanitari	851
		85.11	Servizi ospedalieri	8511
		85.12	Servizi degli studi medici	8512 x

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
		85.13	Servizi degli studi odontoiatrici	8512 x
		85.14	Altri servizi sanitari	8519
	85.2		Servizi veterinari	852
		85.20	Servizi veterinari	8520
	85.3		Assistenza sociale	853
		85.31	Assistenza sociale residenziale	8531
		85.32	Assistenza sociale non residenziale	8532
			SEZIONE O. ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI	
90			SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLE ACQUE FOGNARIE, DISINFESTAZIONE E SIMILI	
	90.0		Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque fognarie, disinfestazione e simili	900
		90.00	Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque fognarie, disinfestazione e simili	9000
91			ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.	
	91.1		Attività di organizzazioni economiche, di titolari di impresa, professionali	911
		91.11	Attività di organizzazioni economiche e di associazioni di datori di lavoro	9111
		91.12	Attività di associazioni professionali	9112
	91.2		Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti	912
		91.20	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti	9120
	91.3		Attività di altre organizzazioni associative	919
		91.31	Attività delle organizzazioni religiose	9191
		91.32	Attività dei partiti e delle associazioni politiche	9192
		91.33	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	9199
92			ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	
	92.1		Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video	921 x
		92.11	Produzioni cinematografiche e di video	9211 x
		92.12	Distribuzioni cinematografiche e di video	9211 x
		92.13	Proiezioni cinematografiche	9212
	92.2		Attività radiotelevisive	921 x
		92.20	Attività radiotelevisive	9213
	92.3		Altre attività dello spettacolo	921 x
		92.31	Creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie	9214 x
		92.32	Gestione di sale di spettacolo e attività connesse	9214 x
		92.33	Attività riguardanti i parchi di divertimento	9219 x
		92.34	Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.	9219 x
	92.4		Attività delle agenzie di stampa	922
		92.40	Attività delle agenzie di stampa	9220
	92.5		Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	923
		92.51	Attività di biblioteche e archivi	9231
		92.52	Attività dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici	9232
		92.53	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	9233

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Rif. ISIC (Rev. 3)
93	92.6		Attività sportive	924 ×
		92.61	Gestione di stadi ed altri impianti sportivi	9241 ×
		92.62	Altre attività sportive	9241 ×
	92.7		Altre attività ricreative	924 ×
		92.71	Attività riguardanti il gioco d'azzardo	9249 ×
		92.72	Altre attività ricreative n.c.a.	9249 ×
			ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI	
	93.0		Altre attività dei servizi	930
		93.01	Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce	9301
		93.02	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza	9302
93.03		Servizi di pompe funebri e attività connesse	9303	
93.04		Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	9309 ×	
93.05		Altri servizi n.c.a.	9309 ×	
		SEZIONE P. SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE		
95		SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE		
	95.0		Servizi domestici presso famiglie e convivenze	950
		95.00	Servizi domestici presso famiglie e convivenze	9500
		SEZIONE Q. ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
99		ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
	99.0		Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	990
		99.00	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	9900

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/93 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per l'identificazione delle unità, la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni e di tutti gli altri operatori del mercato interno dati attendibili e comparabili;

considerando che informazioni statistiche sul sistema produttivo sono necessarie alle imprese ai fini della valutazione del loro grado di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie onde prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni atte a produrre informazioni armonizzate rappresenta un'azione che può essere trattata con efficacia soltanto a livello comunitario e che la loro attuazione avverrà in ciascuno Stato membro, sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 16. 10. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992; e decisione del 10 febbraio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 60.

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso di definizioni di unità statistiche comuni sarà possibile fornire informazioni statistiche integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per rispondere ad esigenze di carattere specifico, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali altre unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo;

considerando che la scelta dell'unità statistica da utilizzare per una data indagine o analisi è precisata in testi specifici;

considerando che l'utilizzazione delle classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominate «NACE» (Rev. 1) prevista dal regolamento (CEE) n. 3037/90 ⁽⁴⁾ nonché l'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) richiedono la definizione di unità statistiche per i registri/repertori, le indagini, la presentazione e l'analisi statistica;

considerando che il Comitato istituito con il regolamento (CEE) n. 3037/90 è competente per «la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1)»; che pertanto dette unità devono essere definite altrove;

considerando che è indispensabile che le unità statistiche classificate secondo la NACE (Rev. 1) siano definite in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità tra statistiche nazionali e statistiche comunitarie corrispondenti;

considerando che è opportuno limitare il numero delle unità statistiche del sistema produttivo;

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

considerando che la comparabilità internazionale delle statistiche economiche richiede che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino unità statistiche direttamente collegate alla descrizione fornita nell'introduzione della classificazione internazionale tipo per industria (ISIC Rev. 3) delle Nazioni Unite, da un lato, e collegate ai documenti del sistema di conti nazionali delle Nazioni Unite, dall'altro;

considerando che il sistema produttivo è costituito dall'insieme delle entità che partecipano alla produzione e dall'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che tali entità effettuano;

considerando che l'applicazione rigorosa e generalizzata di tali unità richiede un periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un elenco delle unità statistiche, qui di seguito denominate «unità statistiche del sistema produttivo» nonché dei criteri utilizzati, le definizioni di tali unità e delle note esplicative, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le definizioni delle unità statistiche del sistema produttivo sono utilizzate dagli Stati membri e dalla Commissione per identificare le unità al fine di raccogliere, trasmettere, pubblicare e analizzare le informazioni statistiche sul sistema produttivo, in particolare quelle collegate con la NACE (Rev. 1).

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1994, per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2, gli Stati membri utilizzano le definizioni previste all'articolo 1 quando si tratta di informazioni statistiche inerenti a situazioni successive a tale data.

Articolo 4

1. Durante un periodo di transizione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 uno Stato membro può utilizzare, per statistiche relative a detto periodo, unità statistiche del sistema produttivo diverse da quelle previste

all'articolo 1. In casi siffatti i dati statistici destinati alla Commissione per il periodo transitorio saranno, con la massima precisione possibile, adeguati e trasmessi in conformità dell'allegato.

2. La Commissione può, in via eccezionale e su richiesta di uno Stato membro, per motivi tecnici o operativi debitamente giustificati, prolungare il periodo transitorio al massimo fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 5

Terminato il periodo transitorio di cui all'articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, con riserva che esse siano adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, che riguardano segnatamente le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate in allegato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 7

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom⁽¹⁾, un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta provvedimenti che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora essi non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti da essa decisi.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Le unità statistiche del sistema produttivo menzionate in un atto comunitario che disciplina una statistica comunita-

ria devono essere interpretate in conformità ai concetti e alla terminologia del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. JELVED

Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Omissis


PARTE III

Disposizioni sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi

Legge 31 dicembre 1996, n. 681 - Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1997, n. 506 - Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 ottobre 1995. - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del sistema statistico nazionale.



LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 31 dicembre 1996, n. 681.

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Data di rilevazione e campo di osservazione

1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce «microcensimento dell'industria e dei servizi», sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Oneri finanziari

1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.

Art. 3.

Operazioni censuarie

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, nonché, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

Art. 4.

Rilevatori e coordinatori

1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

Segreto statistico

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Obbligo di risposta

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 7.

Fornitura di dati individuali

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 8.

Accesso ai dati individuali

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzando nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 9.

Personale ISTAT

1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 10.

Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 895):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 9 agosto 1996, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 9ª e 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 settembre 1996 e approvato il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2746):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 1996, con pareri delle commissioni II, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 6 e 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), è il seguente:

«Art. 2, primo comma. — L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato».

«Art. 5, terzo comma. — Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

«Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 11 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 8 (*Registro delle imprese*). — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annodate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e

giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, reca: «Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego».

— Il testo dell'art. 23 dell'accordo di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168), è il seguente:

«Art. 23 (*Contratti a termine*). — 1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 68/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'ente o istituzione.

3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; è abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.

4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potrà superare il 50% dei finanziamenti stessi.

5. Il contingente di personale da assumersi al sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.

6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo».

96G0693

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1997, n. 3.

Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

Considerato che la formulazione del testo del predetto decreto-legge, particolarmente nella parte in cui modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997), contiene errori con riferimento al regime dei beni immobili e diritti immobiliari dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 6, comma 3, e articolo 10, comma 13) ed alle norme riguardanti gli enti locali (articolo 10, comma 4), nonché omissioni nella materia ambientale, che incidono sulla portata normativa del decreto-legge citato;

Visto l'avviso di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, che, tra l'altro, apporta correzione alle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuta, peraltro, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dovute modificazioni con un atto che contestualmente elimini, con pari valore e forza giuridica, l'erronea formulazione del decreto-legge n. 669 del 1996, al fine di escludere qualunque incertezza sulle norme effettivamente vigenti in tali materie ed i conseguenti pregiudizievoli effetti per i destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.».

3. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: «su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con le regioni interessate, sono revocate e»; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.»; il secondo periodo è soppresso.

4. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: «previa conforme deliberazione della» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la».

5. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati.»

Art. 2.

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282».

Art. 3.

1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6 ed i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK
97G0012

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 aprile 1998, n. 125.

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.

Art. 2.

1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.

Art. 3.

1. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le

sudette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

2. Il personale interessato dalle operazioni di cui al comma 1 può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3857):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI).

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1997, con pareri delle commissioni V, X e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 21, 22 ottobre 1997; 20 novembre 1997.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 1997, n. 506.

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 14 giugno 1996;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

OBIETTIVI E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1.

Obiettivi

1. Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato «censimento», ha i seguenti obiettivi:

a) fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi;

b) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 2.

Campo di osservazione del censimento

1. Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unità giuridico-economiche iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei

liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unità esercenti, in prevalenza, attività economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private.

2. Per un campione di unità giuridico-economiche e per le relative unità locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.

Art. 3.

Organizzazione del censimento e date di rilevazione

1. Il censimento si articola in due fasi:

a) la prima ha inizio nel corso del 1997 e deve rilevare le informazioni desunte dalla integrazione dei principali archivi (*seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti*), verificandone la completezza, l'eshaustività e la qualità dei dati, avendo come data di riferimento il 31 dicembre 1996. Dette operazioni sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

b) la seconda, che si svolge a conclusione delle operazioni di cui alla lettera a), e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, è finalizzata agli approfondimenti (*seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti*) anche mediante l'utilizzazione di tecniche campionarie. Dette operazioni sono svolte dall'ISTAT in collaborazione con le CCIAA e con i comuni previsti nel piano di campionamento.

Capo II

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 4.

Unità di rilevazione e di osservazione del censimento

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'unità giuridico-economica; l'unità di osservazione è l'unità giuridico-economica unitamente alle sue unità locali.

2. Per unità giuridico-economica s'intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.

3. Per unità locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresì unità locali, sempreché fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.

Art. 5.

Questionari del censimento

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (*seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti*) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.

2. I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.

3. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

Capo III

ORGANI E OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Art. 6.

Organi di censimento

1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute necessarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresì dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica *pro-tempore* e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguata professionalità. L'ISTAT può altresì avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.

4. Nel caso si verificano, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempimenti tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, può avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 7.

Operazioni di censimento

1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché in conformità alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni di censimento sono svolte in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unità giuridico-economiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attività censuaria (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*).

Art. 8.

Pubblicità del censimento

1. L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalità e sulle modalità di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attività, anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.

2. Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento.

3. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera g), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 9.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 10.

Controlli e riepilogo dei dati

1. Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati

devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento.

2. Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attività censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

Art. 11.

Revisione e codifica dei questionari

1. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.

2. Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalità stabilite dall'ISTAT.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 12.

Trasmissione dei questionari del censimento

1. La trasmissione dei questionari di censimento da parte degli uffici avviene secondo modalità indicate dall'ISTAT.

Art. 13.

Divieto di indagini aggiuntive

1. È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura e da chiunque dispone.

Capo IV

RILEVATORI E COORDINATORI

Art. 14.

Trattamenti giuridico ed economico

1. Le CCIAA e i comuni interessati dall'indagine possono assumere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, rilevatori e coordinatori con contratto a tempo determinato in relazione alla durata dell'effettuazione delle operazioni censuarie, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata e delle indicazioni e modalità definite dall'ISTAT, ove non sia possibile attribuire l'incarico a dipendenti professionalmente idonei. Le assunzioni sono disposte esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni indicate dall'articolo 3, rispettivamente, per le CCIAA ed i comuni.

2. I rilevatori e i coordinatori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme per accedere ai pubblici impieghi che abbiano fatta apposita domanda nei termini e con le modalità stabilite dal-

l'ufficio di censimento in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario e della laurea conseguiti nelle discipline statistiche.

3. I dipendenti degli enti di cui al comma 1 che intendessero prendere parte in qualità di rilevatori o di coordinatori alle operazioni del censimento devono presentare apposita domanda all'amministrazione di appartenenza. Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

4. Gli aspiranti agli incarichi connessi alle operazioni censuarie devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

5. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) e le prestazioni svolte dai dipendenti degli organi censuari al di fuori dell'orario di lavoro sono coperte da una assicurazione contro gli infortuni, connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione è stipulata dall'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'istituto, evitando duplicità di coperture assicurative a carico delle amministrazioni pubbliche. La relativa spesa grava sul finanziamento disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 15.

Conferimento incarico

1. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalità stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT.

2. Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalità di rilevazione.

3. Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell'ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilità, con altre persone scelte con le modalità di cui al presente articolo.

Capo V

OBBLIGO DI RISPOSTA E SEGRETO STATISTICO

Art. 16.

Obbligo di risposta

1. I legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento sono tenuti a fornire i dati e le notizie richieste e sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 17.

Tutela del segreto statistico

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18, la tutela del segreto statistico e d'ufficio in ordine ai dati e alle notizie raccolte in occasione del censimento è assicurata secondo le disposizioni dettate dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico, al fine di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari.

Capo VI

FORNITURA E DIFFUSIONE DEI DATI DI CENSIMENTO

Art. 18.

Fornitura dei dati

1. L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unità di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nei rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.

4. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione

delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 19.

Diffusione dei dati di censimento

1. Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalità indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché dagli articoli 13 e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.

Capo VII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo è corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.

2. Una quota pari al 2 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari indicati nell'articolo 6 ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi, che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Le modalità e i criteri di erogazione del suddetto compenso sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 21.

Gestione dei fondi

1. I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.

2. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.

Art. 22.

Registrazione dati del censimento

1. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ai soggetti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare che il trattamento dei dati si svolga in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1995.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g), e l'art. 4 di tale decreto;

Valutata l'opportunità di inserire l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) nell'ambito del sistema statistico nazionale;

Sentito il presidente dell'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 gennaio 1995 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al cons. Franco Frattini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

L'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è inserito nell'ambito del sistema statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 12 ottobre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali*
FRATTINI

95A6332

ISTAT - Biblioteca
Inventario S.B.N.
Data



Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi fornisce informazioni relative al 31 dicembre 1996, consentendo di aggiornare in anticipo rispetto alla naturale cadenza decennale dei censimenti il quadro della struttura produttiva del Paese.

Il censimento intermedio si basa sull'integrazione di informazioni desumibili dagli archivi amministrativi e statistici e su una verifica di tali informazioni attraverso una specifica indagine sul campo: una metodologia completamente differente da quella dei precedenti censimenti, che ha consentito di ridurre drasticamente il numero delle imprese da intervistare, permettendo di comprimere notevolmente i tempi di diffusione dei risultati, di minimizzare il fastidio statistico alle imprese e di ottenere risultati attendibili con costi limitati.

Il censimento intermedio è stato indetto con la legge 681 del 1996, per dar conto del rapido mutamento intervenuto nel sistema economico italiano nel corso degli anni '90.

La nuova metodologia descritta in questo volume, consente anche la messa a punto di un archivio statistico delle imprese attive aggiornato ogni anno, che supporterà le analisi e le rilevazioni statistiche fino al prossimo censimento del 2001.

ISBN 88-458-0129-2



9 788845 801297

050398010000

L. 30.000